

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### I. – Introduzione

Il presente schema di regolamento è stato predisposto sulla base dell'autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare del Governo contenuta nell'articolo 8, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, con la legge 11 novembre 2014, n. 164, rubricato: *“Disciplina semplificata del deposito temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto”*.

Sotto il profilo procedimentale, la norma di autorizzazione prevede l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

La medesima disposizione prevede, altresì, che la proposta di regolamentazione sia sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta giorni e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblichi eventuali controdeduzioni nei trenta giorni successivi allo scadere del suddetto termine.

Lo scopo dell'intervento normativo è di semplificare l'intera disciplina vigente in materia di terre e rocce da scavo, riducendola a un unico testo, integrato, autosufficiente e internamente coerente.

A tal fine, lo schema di regolamento si propone di ricomprendere, in un unico corpo normativo, le disposizioni attualmente vigenti che riguardano la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti e che sono contenute nelle seguenti norme, le quali, di conseguenza, risulteranno abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso:

- a) decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante *“Regolamento sulla disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”*;
- b) articolo 41, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, rubricato *“Disposizioni in materia ambientale”*;
- c) articolo 41-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, rubricato *“Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo”*;

d) l'articolo 184-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto 3 aprile 2006 , n. 152, rubricato “*Sottoprodotti*”.

Inoltre, lo schema di regolamento, in conformità alle specifiche norme generali regolatrici della materia espressamente stabilite nella disposizione di legge autorizzativa del potere, disciplina:

- il riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo, che come tali sono escluse sia dalla disciplina dei rifiuti che da quella dei sottoprodotti ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recepisce l'articolo 2, paragrafo 1, lettera *c*), della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
- la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nei siti oggetto di bonifica.

Nella stesura dello schema di regolamento sono state recepite le richieste formali presentate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura Eu-Pilot n. 5554/13/ENVI, avviata nei confronti dell'Italia con riferimento al d.m. 10 ottobre 2012, n. 161, recante il “*Regolamento sulla disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*”, al fine di evitare che tale progetto pilota potesse evolversi in una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano.

Il presente schema di regolamento, a differenza della disciplina contenuta nel D.M. n. 161 del 2012, non si occupa espressamente dei materiali di dragaggio, essendo stata valutata la preferibilità di consentire la piena operatività delle diverse discipline speciali in materia. Tra queste si richiamano, ancorché solo in via esemplificativa, i due schemi di regolamento ministeriale il cui *iter* di formazione è in fase avanzata di elaborazione; il primo è stato predisposto in attuazione all'articolo 109, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e il secondo in applicazione all'articolo 5-*bis* della legge n. 84 del 1994, concernente le attività di dragaggio interne ai siti di interesse nazionale.

## **II. – Elementi di semplificazione**

Per realizzare l'obiettivo della semplificazione, stabilito dalla norma generale regolatrice della materia, il provvedimento in esame, rispetto alla normativa vigente, prevede:

- 1) definizioni più chiare e coordinate con la normativa vigente e con le definizioni di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006;
- 2) l'esclusione dei “*residui della lavorazione dei materiali lapidei*” dalla nozione di “*terre e rocce da scavo*” a differenza di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 161 del 2012. La mancata inclusione di tali residui nelle terre e rocce da scavo è una semplificazione in

quanto consente agli operatori del settore di poter qualificare tali residui come sottoprodotti in base alla normativa che disciplina le attività estrattive. Infatti, l'articolo 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, prescrive che *“i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive”*;

- 3) una disciplina più chiara e dettagliata del deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti;
- 4) l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'autorità competente di ogni trasporto avente ad oggetto terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, generate nei cantieri di grandi dimensioni; attualmente tale obbligo è previsto nella prima parte dell'allegato 6 al decreto ministeriale n. 161 del 2012;
- 5) una procedura più spedita per attestare, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate sottoprodotti. Tale procedura, che opera con meccanismi analoghi a quelli della segnalazione certificata d'inizio attività, in coerenza alle previsioni della direttiva 2008/98/CE, non subordina più la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti alla preventiva approvazione del piano di utilizzo da parte dell'autorità competente, ma prevede che *“il proponente, decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo all'Autorità competente, possa avviare la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4”*;
- 6) una procedura più spedita per apportare *“modifiche sostanziali”* al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto generate nei cantieri di grandi dimensioni che si sostanzia nella trasmissione all'autorità competente di una dichiarazione redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La speditezza deriva dall'aver eliminato, rispetto alle previsioni contenute nel decreto ministeriale n. 161 del 2012, la fase della necessaria preventiva approvazione del piano di utilizzo modificato. Tale previsione semplifica quella vigente anche sotto il profilo degli effetti, in quanto, nel caso di una modifica riguardante il quantitativo, che non sia regolarmente comunicata, consente di attribuire la qualifica di sottoprodotto almeno al quantitativo delle terre e rocce gestite in conformità al piano; la norma, infatti, prevede che solo per le quantità eccedenti si porrà l'obbligo di gestirle come rifiuti;

- 7) la possibilità di prorogare di due anni la durata del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, tramite una comunicazione al Comune e all'Agazia di protezione ambientale competente; tale possibilità non è prevista nel decreto ministeriale n. 161 del 2012, che contempla solo la possibilità di apportare modifiche sostanziali;
- 8) tempi certi, e sempre pari ad un massimo di 60 giorni, per lo svolgimento delle attività di analisi affidate alle Agenzie per la protezione ambientale per la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati nel piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni. Il decreto ministeriale n. 161 del 2012, invece, non stabilisce alcun termine entro il quale le Agenzie debbano concludere le verifiche affidate alle loro competenze;
- 9) la possibilità di apportare modifiche sostanziali o di prorogare il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni o in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o ad AIA con una procedura estremamente semplice, che si sostanzia in una comunicazione, che la normativa vigente non disciplina;
- 10) una disciplina specifica per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti, che tiene conto delle peculiarità proprie di questa tipologia di rifiuto e prevede quantità massime ammesse al deposito superiori a quelle previste nel decreto legislativo n. 152 del 2006, applicabile indistintamente a tutte le tipologie di rifiuti;
- 11) le condizioni in presenza delle quali è consentito l'utilizzo, all'interno di un sito oggetto di bonifica, delle terre e rocce ivi scavate;
- 12) procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica. In estrema sintesi, questa previsione estende l'applicazione delle procedure attualmente previste dall'articolo 34, commi 8, 9 e 10, del decreto legge n. 133 del 2014 a tutti i siti nei quali sia attivato un procedimento di bonifica, purché tali siti siano stati caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, garantendo agli operatori un riferimento normativo unico chiaro e che consente loro di realizzare opere anche in siti nei quali sono stati avviati procedimenti di bonifica;
- 13) una specifica procedura per l'utilizzo in sito delle terre e rocce escluse dal campo di applicazione dei rifiuti, comprese quelle prodotte nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale. In mancanza di tale procedura, sino

ad oggi, in sede di VIA non sono state autorizzate operazioni di utilizzo in sito ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

14) la non riproduzione nell'emanando regolamento dell'allegato 9 al decreto ministeriale n. 161 del 2012 riguardante i materiali di riporto, il cui contenuto, però, è stato parzialmente recuperato e sistematizzato nelle disposizioni che disciplinano i requisiti dei sottoprodotti al fine di semplificarne l'applicazione.

Lo schema di regolamento, inoltre, diversamente dal disposto dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 161 del 2012, non ha previsto l'adozione di un apposito decreto per definire le modalità di stipula *“di idonee garanzie finanziarie qualora l'opera di progettazione e il relativo piano di utilizzo non vada a buon fine”*. Tale previsione non è stata confermata in quanto non prevista dalla vigente normativa europea e non giustificata da esigenze di tutela ambientale e sanitaria.

### **III. – Struttura dello schema di regolamento**

Lo schema di decreto si compone di 31 articoli organizzati in sei Titoli, rubricati come segue:

Titolo I - Disposizioni generali;

Titolo II - Terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto, a sua volta suddiviso nei capi:

Capo I – Disposizioni comuni;

Capo II - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni;

Capo III - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni;

Capo IV - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA;

Titolo III - Disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;

Titolo IV - Terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti;

Titolo V - Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;

Titolo VI - Disposizioni intertemporali, transitorie e finali.

L'articolato è, infine, seguito da dieci allegati:

ALLEGATO 1 - Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo;

ALLEGATO 2 - Procedure di campionamento in fase di progettazione;

ALLEGATO 3 - Normale pratica industriale;

ALLEGATO 4 - Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali;

ALLEGATO 5 - Piano di utilizzo;

ALLEGATO 6 - Dichiarazione di utilizzo;

ALLEGATO 7 - Documento di trasporto;

ALLEGATO 8 - Dichiarazione di avvenuto utilizzo;

ALLEGATO 9 - Procedure di campionamento in corso d'opera e per i controlli e le ispezioni;

ALLEGATO 10 - Metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all'articolo 4, comma 3.

#### **IV. – Coerenza con le norme generali regolatrici della materia.**

In merito alle specifiche norme generali regolatrici della materia indicate nell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, con la legge 11 novembre 2014, n. 164, e alla coerenza del presente schema di regolamento con le stesse, si rappresenta quanto segue.

a) La norma di cui al comma 1, lett. a), richiede *“il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo”*.

In attuazione di tale norma generale regolatrice della materia, lo schema di decreto comprende, in un unico corpo normativo, tutte le disposizioni vigenti che riguardano la gestione delle terre e rocce da scavo e apporta alle stesse le modifiche necessarie ad allineare e rendere omogenee le definizioni, i termini, le procedure e le autorità competenti. Inoltre, effettua il coordinamento con le previsioni contenute nell'articolo 3 del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, come modificato dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98, che reca l'interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Infine, per esigenze di coerenza logico-sistematica, il presente schema di regolamento disciplina anche il riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti e la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

b) La norma generale regolatrice della materia di cui al comma 1, lett.a-bis), richiede *“l'integrazione dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo”*.

In conformità a tale norma, l'articolo 23 reca la disciplina specifica del deposito temporaneo avente ad oggetto le terre e rocce da scavo qualificate rifiuti.

c) La norma generale regolatrice della materia di cui al comma 1, lett. b), richiede *“l’indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile”*.

In attuazione di tale norma, l'articolo 31 elenca espressamente le norme che, a far data dall'entrata in vigore del presente schema di regolamento, saranno abrogate.

d) La norma generale regolatrice della materia di cui al comma 1, lett. c) richiede *“proporzionalità della disciplina all’entità degli interventi da realizzare”*.

In coerenza con tale norma, il presente schema di regolamento individua due procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, che si differenziano proprio in ragione dei quantitativi delle terre e rocce scavate e dell'entità delle opere da realizzare, quest'ultima valutata con riferimento alla natura del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'opera stessa. La prima procedura, più articolata, è disciplinata nel Capo II e si applica alle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni; la seconda, prevista nei Capi III e IV, si applica alle terre e rocce generate nei cantieri di piccole dimensioni e a quelle generate nei cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA.

e) La norma generale regolatrice della materia di cui al comma 1, lettera d), impone *“il divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dall’ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008”*.

In attuazione di tale norma e al fine di eliminare appesantimenti burocratici non previsti dalla normativa europea, il presente schema di decreto introduce una procedura più spedita per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate sottoprodotti. Tale procedura, in coerenza con le previsioni della direttiva 2008/98/CE, non subordina più la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti alla preventiva approvazione del piano di utilizzo da parte dell'autorità competente, ma prevede che *“il proponente, decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo all’Autorità competente, possa avviare la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell’articolo 4, comma 2”* (articolo 9). Analogamente lo schema di decreto semplifica anche la procedura per apportare “modifiche

sostanziali” al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto generate nei cantieri di grandi dimensioni (articolo 15). Ai medesimi fini, lo schema di regolamento non ha previsto l’adozione di un apposito decreto per definire le modalità di stipula *“di idonee garanzie finanziarie qualora l’opera di progettazione e il relativo piano di utilizzo non vada a buon fine”*, diversamente dal disposto dell’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 161 del 2012. Tale previsione non è stata confermata in quanto non è prevista dalla vigente normativa europea e non risulta giustificata da esigenze di tutela ambientale e sanitaria. Infine, lo schema di decreto ha eliminato l’obbligo, attualmente previsto nella prima parte dell’allegato 6 al decreto ministeriale n. 161 del 2012, di comunicazione preventiva all’autorità competente di ogni trasporto avente ad oggetto terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, generate nei cantieri di grandi dimensioni.

f) La norma generale regolatrice della materia di cui al comma 1 lettera d-bis) prevede *“la razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall’articolo 266 comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni”*.

In attuazione di tale norma, il Capo III del Titolo II dello schema di regolamento disciplina le modalità per il riutilizzo nello stesso sito delle terre e rocce da scavo.

g) La norma generale regolatrice della materia di cui al comma 1, lettera d-ter), impone la *“garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea”*.

In conformità a tale norma e in coerenza con la normativa europea, lo schema di decreto conferma i livelli di tutela ambientale e sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti e in particolare quelli individuati nell’allegato 9 del decreto ministeriale n. 161 del 2012, con riferimento, ad esempio, al limite del 20% in peso dei materiali di origine antropica riscontrabili nei riporti nelle terre e rocce da scavo da qualificare come sottoprodotto. A tal fine, l’articolo 4, comma 3, riprende parzialmente il contenuto del citato allegato 9 del decreto ministeriale n. 161 del 2012, in particolare per quanto riguarda le percentuali massime di materiali di origine antropica ammesse nei riporti ai fini della qualifica come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo. Sempre al fine di garantire livelli di tutela sanitaria e ambientale pari a quelli vigenti, l’articolo 4, comma 3, prevede il rispetto dei medesimi livelli di tutela sanitaria e ambientale già



previsti all'articolo 3, del decreto-legge n. 2 del 2012, per *escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee*.

## **V. – Esame dettagliato degli articoli**

Di seguito sono illustrati gli articoli dello schema di regolamento nella versione del testo esaminata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, in data 6 novembre 2015.

### **Articolo 1 (Oggetto e finalità)**

Nel comma 1 è indicata la finalità, l'oggetto e la norma posta a fondamento dello schema di regolamento; quest'ultima è rappresentata dall'articolo 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e prevede che la disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo sia adottata, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 1 precisa che lo schema di regolamento opera la semplificazione e il riordino della materia delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento ai seguenti settori: la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti; la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Il comma 2 dà attuazione alla norma generale regolatrice della materia di cui alla lettera d-ter), del citato articolo 8, del decreto legge n. 133 del 2014, che prevede la necessità che il presente schema di regolamento comunque garantisca livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea. A tal fine, si precisa che la semplificazione operata col regolamento è coerente con i principi e le disposizioni della corrispondente normativa europea di settore, assicura i medesimi livelli di tutela ambientale e sanitaria vigenti e garantisce controlli efficaci.

### **Articolo 2 (Definizioni)**

L'articolo è composto da un unico comma in cui è riportato l'elenco delle definizioni applicabili allo schema di regolamento in esame. L'articolo riprende tutte le definizioni già presenti nel decreto ministeriale n. 161 del 2012, modificandole, in alcuni casi, e aggiungendone delle nuove in considerazione della portata più ampia del presente regolamento, rispetto a quella del citato decreto ministeriale.

L'articolo precisa che sono comunque applicabili, ai fini del regolamento, anche tutte le definizioni di cui all'articolo 183, comma 1, e all'articolo 240 del decreto legislativo n. 152 del

2006. Per quanto riguarda le modifiche apportate alle definizioni presenti nel decreto ministeriale n. 161 del 2012, si rappresenta che esse si sono rese necessarie per garantire il necessario coordinamento con le nuove norme e per rendere più chiare alcune definizioni che, in sede di applicazione, hanno generato dubbi.

In particolare, sono state apportate le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica con le previsioni contenute nell'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, recante l'interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto n. 152, del 2006. A tal fine, tenuto conto che il citato articolo 3 ha, tra l'altro, fornito l'interpretazione autentica delle “*matrici materiali di riporto*” assimilabili al “*suolo*”, ai fini dell'applicazione dell'art. 185, comma 1 lettere b) e c), si è reso necessario introdurre una nuova definizione di “*materiale di riporto conforme*”. Infatti, l'assimilazione delle “*matrici materiali di riporto*” al “*suolo*” è subordinata, dall'attuale legislazione, al rispetto di specifici requisiti tecnici che hanno la funzione di “*escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee*”. Lo schema di regolamento, pertanto, con l'introduzione della definizione “*materiale di riporto conforme*” individua chiaramente, come assimilabili al “*suolo*”, le matrici materiali di riporto che, all'esito del test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee.

La definizione di “*riporto*”, presente nel decreto ministeriale n. 161 del 2012, è stata ripresa e modificata nel presente schema regolamento nella definizione di “*matrice materiale di riporto*”. Tale ultima definizione recepisce quanto indicato nell'allegato 9 al decreto ministeriale n. 161 del 2012, con riguardo sia alle sue caratteristiche qualitative che alle percentuali massime di materiali di origine antropica ammesse. Inoltre, tale definizione è stata affiancata a quella di “*materiale inerte di origine antropica*”, che si è resa necessaria per chiarire esattamente cosa debba intendersi per detti materiali, considerato che il decreto ministeriale n. 161 del 2012 li definiva con un rinvio all'allegato 9. Queste nuove definizioni hanno ripreso integralmente il contenuto dell'allegato 9 del decreto ministeriale n. 161 del 2012, il quale, di conseguenza, non è stato riprodotto in allegato allo schema del presente regolamento.

Si segnala, infine, il mancato richiamo nella nozione di “*terre e rocce da scavo*” (corrispondente a quella di “*materiali da scavo*”, presente nel decreto ministeriale n. 161 del 2012) ai “*residui della lavorazione dei materiali lapidei*”, i quali, invece, risultano inclusi nella corrispondente definizione del decreto n. 161 del 2012, per le motivazioni rappresentate in premessa.

In accoglimento alle richieste del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stata modificata la definizione di “*opera*” e introdotta la definizione di “*lavori*”. In tal modo è stato garantito

l'allineamento con le nozioni presenti nel codice degli appalti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A seguito dei rilievi formulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stata altresì confermata la definizione di “normale pratica industriale” già contenuta nel decreto ministeriale n. 161 del 2012, la cui applicazione è stata estesa a tutte tipologie di terre e rocce da scavo qualificabili sottoprodotti (articolo 2, comma 1, lettera r). Come sarà esplicitato in dettaglio nella parte della relazione relativa all'allegato 3, l'elenco delle operazioni qualificabili come “normale pratica industriale” è stato reso conforme alle richieste della Commissione europea espresse nell'ambito del progetto pilota 5554/13/ENVI.

In accoglimento alle richieste del Ministero della salute, al comma 1 lettere c) d) ed e), è stata introdotta la precisazione che devono essere esclusi i materiali contenenti amianto.

### **Articolo 3 (Esclusioni dal campo di applicazione)**

L'articolo definisce i limiti esterni dell'ambito di applicazione dello schema di regolamento in esame, precisando che sono esclusi dalla regolamentazione in esame le ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di un edificio o altro manufatto costruito dall'uomo.

### **Titolo II (Disciplina delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti).**

Il Capo I del Titolo II reca disposizioni comuni, applicabili a tutte le tipologie di terre e rocce da scavo qualificabili come sottoprodotti, ai sensi delle disposizioni del presente schema di regolamento. Il Capo II, invece, riguarda disposizioni che trovano specifica applicazione esclusivamente per le terre e rocce qualificate come sottoprodotti generate da piccoli cantieri; mentre i Capi III e IV si occupano, rispettivamente, della gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti generate da cantieri di piccole dimensioni, e delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti generate da cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA. Similmente alla vigente disciplina, le tre tipologie di sottoprodotti classificate in ragione dell'origine e dei quantitativi delle terre e rocce da scavo sono riconducibili a due procedure “tipo”, che sono definite nell'articolo 9 (per le terre e rocce generate da cantieri di grandi dimensioni), nell'articolo 20 (per le terre e rocce generate da cantieri di piccole dimensioni) e nell'articolo 22 (per le terre e rocce da scavo generate in grandi cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA).

### **Articolo 4 (Criteri di qualificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti)**

Il **comma 1** definisce l'oggetto del Capo I del Titolo II, chiarendo che in esso sono definiti i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a

VIA e AIA, siano qualificate come sottoprodotti e non rifiuti, nonché i principi generali applicabili a tali fattispecie.

Il comma 2 stabilisce i requisiti generali che le terre e rocce da scavo devono soddisfare per essere qualificate come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le condizioni sono cumulative e formulate sulla base di quanto previsto dalla normativa primaria (art. 184-bis, comma 1), che riprende fedelmente quella dell'Unione europea (articolo 5, direttiva 2008/98/UE). Per quanto riguarda invece i requisiti di qualità ambientale, che le terre e rocce da scavo devono soddisfare per le modalità di utilizzo specifico, essi sono stabiliti in modo specifico nello schema di regolamento in ragione delle peculiarità proprie delle terre e rocce da scavo oggetto di gestione.

Il comma 5 prevede che la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 sia comprovata tramite il piano di utilizzo e dal documento di avvenuto utilizzo predisposti e trasmessi in conformità alle disposizioni del presente schema di regolamento.

#### **Articolo 5 (Deposito intermedio)**

Il comma 1 chiarisce che il deposito delle terre e rocce da scavo prima dell'utilizzo può essere effettuato anche in un luogo diverso dal sito di produzione e dal sito di destinazione, purché siano rispettati i requisiti indicati nel medesimo comma.

I requisiti stabiliti nel comma 1 sono gli stessi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto ministeriale n. 161 del 2012; in aggiunta ad essi, nel comma 1, è previsto che il sito in cui avverrà il deposito intermedio rientri nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, ai sensi della tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte IV del Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale ultimo requisito rappresenta l'esplicitazione di una condizione già implicita nella normativa vigente, che risponde all'esigenza di evitare che il deposito intermedio possa essere impropriamente veicolo del trasferimento di contaminanti dal sito di produzione a quello del deposito intermedio.

Il comma 2 attribuisce la facoltà di individuare, sin dall'inizio, uno o più siti di deposito intermedio.

Il comma 3 stabilisce che il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo non può avere durata superiore alla durata del piano di utilizzo e che decorso tale periodo viene meno, con effetto immediato, la qualifica quale sottoprodotto delle terre e rocce da scavo, con conseguente obbligo di gestire tali terre e rocce da scavo nel rispetto di quanto indicato dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

#### **Articolo 6 (Trasporto)**

L'articolo in esame definisce gli adempimenti previsti per il trasporto fuori dal sito di produzione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti. Per le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni l'articolo riprende, semplificandola, la medesima disciplina del decreto ministeriale n. 161 del 2012. In tal senso i commi 1 e 2 stabiliscono che il trasporto delle terre e rocce da scavo è accompagnato, in tutte le fasi successive all'uscita del materiale dal sito di produzione, dalla documentazione di cui all'Allegato 6, la quale, in base al comma 2, è predisposta in triplice copia, conservata per cinque anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'Autorità di controllo.

Rispetto al decreto ministeriale n. 161 del 2012, lo schema di regolamento non fa più riferimento alla scheda di trasporto predisposta ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005, in quanto tale articolo è stato abrogato dal comma 247, lettera c), dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190; pertanto, non essendo più necessaria la compilazione della c.d. "scheda di trasporto", è stata espunta dal testo la previsione che sanciva l'equipollenza del documento di trasporto alla suddetta scheda. Per completezza si precisa che restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 7 del citato decreto in materia di responsabilità concorrente del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce. Si precisa, altresì che, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del medesimo decreto, qualora il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, permane l'onere di impartire le cosiddette "istruzioni di sicurezza" al vettore in merito alla specifica prestazione di trasporto.

Le semplificazioni sono connesse all'attuale formulazione dell'allegato 6, nel quale, a differenza di quanto disposto nell'allegato 6 al decreto ministeriale n. 161 del 2012, non è previsto l'obbligo di notificazione preventiva all'autorità competente per ciascun trasporto.

Il comma 4 definisce gli adempimenti per il trasporto delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di piccole dimensioni e nei cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA. Per tali sottoprodotti è previsto che il trasporto sia accompagnato dal documento di trasporto, qualora previsto, o da copia del contratto di trasporto o dalla scheda di trasporto di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo 286/2005, ai sensi di quanto previsto dall'art 3 del D.M. 554/2009.

#### **Articolo 7 (Dichiarazione di avvenuto utilizzo)**

L'articolo stabilisce i contenuti, i destinatari e gli effetti della dichiarazione di avvenuto utilizzo.

**Il comma 1** prevede che l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo è attestato all'autorità competente tramite la dichiarazione di avvenuto utilizzo.

**Il comma 2** chiarisce che il deposito intermedio non costituisce un utilizzo ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b).

**Il comma 3** stabilisce che la dichiarazione di avvenuto utilizzo è resa entro e non oltre il termine in cui il piano di utilizzo cessa di avere validità e che l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo, entro il predetto termine, comporta la decadenza, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto, con conseguente obbligo di gestirle come rifiuti.

**Il comma 4** definisce la forma e il contenuto della dichiarazione di avvenuto utilizzo, nel caso di utilizzo come sottoprodotti di terre e rocce generate nei cantieri di grandi dimensioni; il comma in esame, similmente a quanto previsto nel decreto ministeriale n. 161 del 2012, prevede che l'esecutore attesti all'autorità competente e all'Agenzia ambientale territorialmente competente l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta in conformità all'Allegato 7 e corredata della documentazione completa richiamata al predetto allegato. In questi casi, la norma precisa che è fatto obbligo di conservare la citata dichiarazione per cinque anni dalla dichiarazione di avvenuto utilizzo e di renderla disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo.

**Il comma 5** individua i destinatari della dichiarazione di avvenuto utilizzo nel caso in cui l'utilizzo abbia avuto ad oggetto terre e rocce qualificate sottoprodotti generate nei cantieri di piccole dimensioni e nei cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA. In queste situazioni la norma prevede che la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, sia trasmessa al Comune del sito di produzione, al Comune del sito di utilizzo e all'Agenzia per la protezione ambientale competente.

## **Titolo I, Capo II.**

Il presente schema di regolamento individua due distinte procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti e definisce in modo molto chiaro l'ambito di operatività di ciascuna di esse. La prima procedura, più articolata, è disciplinata nel Capo II e si applica alle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni; la seconda, prevista nel Capo III, si applica alle terre e rocce generate nei cantieri di piccole dimensioni e a quelle generate nei cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA. In entrambe le procedure, il piano di utilizzo non è soggetto a una preventiva approvazione, ma è redatto dal proponente ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000.

Il Capo II, quindi, reca la disciplina specifica relativa alle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti e generate nei cantieri di grandi dimensioni.

## **Articolo 8 (Ambito di applicazione)**

L'articolo 8 indica i requisiti di qualità ambientale necessari affinché tali materiali possano essere qualificati come sottoprodotti e le modalità per la loro caratterizzazione. Per tali aspetti, il presente schema di regolamento è rimasto fedele alla disciplina del decreto ministeriale n. 161 del 2012.

## **Articolo 9 (Piano di utilizzo)**

Come rappresentato in premessa, il presente schema di regolamento prevede modalità semplificate per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfano le condizioni per essere qualificate sottoprodotti.

La nuova procedura opera con meccanismi analoghi a quelli della segnalazione certificata d'inizio attività e, diversamente da quanto previsto dal decreto ministeriale n. 161 del 2012, non subordina la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti alla preventiva approvazione del piano di utilizzo da parte dell'autorità competente, ma prevede che *“il proponente, decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo all'autorità competente, possa avviare la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 2”*.

Tale procedura è coerente con la pertinente normativa europea rappresentata dalla direttiva 2008/98/UE, le cui disposizioni impongono l'obbligo di acquisire preventivamente l'autorizzazione da parte delle competenti autorità soltanto per le attività di trattamento dei rifiuti. Inoltre, essa consente di superare i rilievi sollevati dalla Commissione europea nel progetto pilota n. 5554/13/ENVI, avviato con riferimento all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale n. 161, del 2012. La Commissione, infatti, ha contestato il "silenzio assenso" previsto nel citato decreto, nella parte in cui esso consente al proponente, decorsi 90 giorni dalla trasmissione del piano, e in mancanza di un pronunciamento espresso dell'autorità competente, di gestire le terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo. A conferma della correttezza della nuova procedura, si rappresenta che nella recente nota del 1.09.2015, la Commissione europea, nel ribadire che la classificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti deve essere effettuata caso per caso, ha precisato che essa *“non richiede espressamente che le competenti amministrazioni dello stato adottino espliciti provvedimenti per ciascun lotto di materiale che un operatore intenda utilizzare come sottoprodotto”*.

La mancata approvazione preventiva del piano di utilizzo non comporta una riduzione delle garanzie poste a tutela dell'ambiente e della salute umana, in quanto la medesima disposizione rafforza il sistema dei controlli, prevedendo, tra l'altro, che le autorità a ciò deputate effettuino, con cadenza almeno annuale, *“le ispezioni, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo”* (comma 7).

Il riferimento ai competenti uffici territoriali è comprensivo, oltre che dell'Agenzia ambientale territorialmente competente, anche delle province, che attualmente risultano istituzionalmente deputate ai controlli ambientali, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché dei soggetti territorialmente competenti, ai quali sarà affidata tale attività in sostituzione delle

province. Inoltre, per garantire il reale svolgimento delle suddette attività, il presente articolo prevede altresì che il mancato svolgimento delle verifiche e dei controlli stabiliti dallo schema di regolamento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente (comma 8).

Nel dettaglio si rappresenta che i primi tre commi definiscono come deve essere redatto il piano di utilizzo, quale sia il suo contenuto, quali siano i soggetti a cui deve essere comunicato, le tempistiche per la trasmissione dello stesso e gli effetti che derivano dalla corretta compilazione e trasmissione del piano.

È previsto che il piano sia redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 5 e corredato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il proponente attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, del presente schema di regolamento.

**I commi 4, 5 e 6** definiscono il regime dei controlli e prevedono: la verifica d'ufficio sulla completezza e correttezza amministrativa della documentazione presentata; la possibilità per l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, di chiedere, in una unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata e che, decorso tale termine, la documentazione si intende completa.

È previsto, inoltre, che qualora l'autorità competente accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, essa disponga, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. È infine precisato che, per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente può, nel provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo. Tale potere, ovviamente, trova il suo fondamento nella disciplina delle procedure di VIA ed è richiamato in tale articolo soltanto per esigenze di chiarezza e di completezza normativa.

#### **Articolo 10 (Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione - CSC)**

Gli articoli 10 e 11 individuano le procedure relative all'utilizzo delle terre e rocce da scavo riferite a due distinte fattispecie; tale disciplina riprende nella sostanza quella contenuta nell'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto ministeriale n. 161 del 2012 .

In particolare, l'articolo 10 disciplina l'utilizzo delle terre e rocce da scavo che presentano, a valle della caratterizzazione analitica, valori limite di concentrazione per i parametri di cui all'allegato 4 dello schema di regolamento non superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del



2006 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione.

La procedura, prevede che l'autorità competente possa fare effettuare, a spese del proponente, la verifica del rispetto delle condizioni dei requisiti di qualità ambientale all'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio, la quale potrà chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio. I tempi fissati per tale verifica sono sessanta giorni. Conclusa tale fase, la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo avviene secondo la disciplina riportata nell'articolo 9 dello schema di regolamento.

#### **Articolo 11 (Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo )**

L'articolo 11 disciplina l'utilizzo delle terre e rocce da scavo che presentano, a valle della caratterizzazione analitica, valori limite di concentrazione, per i parametri di cui all'allegato 4 del regolamento, superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte IV del decreto n. 152 del 2006. Il superamento, a causa di fenomeni naturali, è dovuto ai valori di fondo riscontrabili nel sito di produzione. In questo caso, il proponente dovrà, in sede di predisposizione del piano di utilizzo, segnalare all'Autorità competente il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e presentare un piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere. L'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio dovrà eseguire detto piano di accertamento in contraddittorio, a spese del proponente, entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso.

Una volta individuati i valori di fondo da assumere, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo avviene secondo la disciplina riportata nell'articolo 9 del presente schema di regolamento.

Le terre e rocce da scavo che ricadono in tale fattispecie possono essere utilizzate nell'ambito dello stesso sito di produzione o in un sito diverso da quello di produzione, a condizione che tale ultimo sito abbia valori di fondo naturale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri per i quali è stato riscontrato un superamento delle CSC nel sito di produzione.

#### **Articolo 12 (Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica)**

L'articolo in esame prevede che, nel caso di terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica, così come definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. ee), dello schema di regolamento, l'individuazione dei requisiti di qualità ambientale necessari al fine di potere considerare le stesse come sottoprodotto spetta all'Agenzia regionale o provinciale di protezione ambientale competente per territorio.

In particolare l'ente competente, entro 60 giorni dalla richiesta, dovrà esprimersi sulla conformità delle terre e rocce da scavo alle concentrazioni soglia di contaminazione, al fine di consentire al

soggetto interessato di redigere e presentare il successivo piano di utilizzo, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9.

### **Articolo 13 (Situazioni di emergenza)**

Il comma 1 prevede procedure semplificate per far fronte a situazioni straordinarie, dovute a causa di forza maggiore, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. In queste situazioni, in deroga alla procedura definita dall'articolo 9, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, dello schema del regolamento e dell'articolo 8, è attestata all'autorità competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000, resa nella forma dell'Allegato 7. Dalla data della predetta dichiarazione le terre e rocce da scavo possono essere gestite nel rispetto di quanto dichiarato, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.

Il comma 2, prevede che, entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente periodo dovrà comunque presentare il piano di utilizzo secondo le modalità previste dall'articolo 9. Il comma 2 riconosce all'autorità competente la facoltà di eseguire controlli e richiedere verifiche e integrazioni alla documentazione presentata. Il comma 3 esclude l'applicabilità di questa procedura straordinaria nei casi in cui le terre e rocce da scavo provengano da un sito oggetto di bonifica.

### **Articolo 14 ( Efficacia del piano di utilizzo)**

L'articolo prevede che il piano di utilizzo delle terre e rocce generate da cantieri di grandi dimensioni abbia una efficacia limitata nel tempo e che una volta scaduto il termine esso cessi di produrre effetti.

L'articolo chiarisce che in caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo, con conseguente obbligo di gestire le medesima come rifiuti, ai sensi e per gli effetti della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Gli stessi effetti si producono, anche qualora venga meno una delle altre condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del presente schema di regolamento.

### **Articolo 15 ( Modifica del piano di utilizzo)**

Il comma 1, in presenza di modifiche sostanziali del piano di utilizzo, prevede l'obbligo per il proponente o per l'esecutore di aggiornare il medesimo piano, seguendo le procedure di cui all'articolo 9. Si tratta, anche in questo caso, di una procedura semplificata rispetto a quella prevista nel decreto ministeriale n. 161 del 2012, che si attua mediante la trasmissione del piano di utilizzo aggiornato in conformità alle previsioni del citato articolo 9, corredato da idonea

documentazione, anche tecnica, recante le motivazioni a sostegno delle modifiche apportate. Anche in questo caso, quindi, diversamente dal decreto ministeriale n. 161 del 2012, non è richiesta l'approvazione del piano di utilizzo aggiornato.

Il comma 2 definisce cosa si intenda per “modifica sostanziale” del piano di utilizzo ai fini del presente schema di regolamento e riprende, nella sostanza, quanto già definito nel decreto n. 161 del 2012.

I commi 3, 4 e 5 stabiliscono, rispetto alle varie ipotesi di “modifica sostanziale” come definite al comma 2, alcuni dettagli circa gli obblighi di gestione delle terre e rocce da scavo in attesa dell'espletamento della procedura di cui al comma 1.

Il comma 6 prevede che la procedura di aggiornamento del piano di utilizzo relativa alle modifiche sostanziali indicate alla lettera b) del comma 2 possa essere effettuata per un massimo di due volte. Tale limitazione ha lo scopo di garantire l'effettivo rispetto del requisito della “certezza dell'utilizzo” e di evitare che il ricorso alla disciplina dei sottoprodotti possa generare elusioni fraudolente dal regime dei rifiuti, per quei terreni la cui destinazione di utilizzo non sia certa.

Al comma 7, per le medesime finalità del comma 6, è previsto un controllo da parte delle autorità competenti sulle motivazioni adottate nel piano aggiornato a fondamento delle variazioni apportate allo stesso piano attribuisce all'autorità competente e l'Agenzia di protezione ambientale. La norma prevede, infine, che qualora le suddette verifiche diano esito negativo l'autorità competente disponga, con provvedimento motivato, il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

#### **Articolo 16 ( Proroga del piano di utilizzo)**

L'articolo prevede la possibilità per il proponente di prorogare, per una sola volta, il piano di utilizzo mediante la comunicazione del nuovo termine di validità all'autorità competente. Si tratta di una novità introdotta dal presente schema di regolamento, con la quale si prevede una procedura diversa da quella prevista per le modifiche sostanziali e più semplice per prorogare la durata del piano.

#### **Articolo 17 ( Realizzazione piano di utilizzo).**

Il comma 1 stabilisce l'obbligo per il soggetto proponente di comunicare all'Autorità competente l'esecutore del piano di utilizzo prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera.

Il comma 2 stabilisce che, a far data dalla comunicazione di cui al comma 1, l'esecutore del piano di utilizzo è tenuto a far proprio e a rispettare il piano di utilizzo, risultandone responsabile.

Secondo quanto previsto dal comma 3, l'esecutore del piano di utilizzo ha l'onere di redigere la modulistica necessaria a garantire la tracciabilità del materiale da scavo sulla base della modulistica di cui agli allegati 6 e 7.

#### **Articolo 18 (Gestione dati)**

Il comma 1 stabilisce una procedura finalizzata a garantire pubblicità e trasparenza della qualità ambientale del territorio nazionale. A tal fine ogni autorità competente è tenuta a comunicare a ISPRA i dati estratti dai piani di utilizzo al fine di consentire al medesimo istituto di predisporre e tenere aggiornata una cartografia che rappresenta i vari punti di campionatura eseguiti per le finalità dello schema di regolamento. La norma prevede, inoltre, che la mancata comunicazione da parte dell'autorità competente costituisca elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

In base al comma 2, ISPRA è tenuto a pubblicare, entro 30 giorni dalla entrata in vigore del Regolamento, sul proprio sito web un disciplinare che definisca le informazioni da trasmettere, gli standard e le modalità di trasmissione. Si tratta di un articolo che riprende il contenuto dell'articolo 13 del decreto ministeriale n. 161 del 2012, rafforzandone la portata mediante l'introduzione della responsabilità per inadempimento del dirigente.

#### **Articolo 19 (Disciplina dei costi sostenuti dall'ARPA e dall'APPA)**

Il comma 1 prevede che ISPRA predisponga, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente schema di regolamento, un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dall'ARPA o APPA territorialmente competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del presente schema di regolamento; detto tariffario nazionale sarà, nei successivi tre mesi, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Questa previsione riprende fedelmente il disposto dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e ha la funzione di garantire alle Agenzie ambientali l'acquisizione dei proventi necessari per poter svolgere i compiti e le attività previste dal presente schema di regolamento.

Al fine di evitare fenomeni di *gold plating*, il presente schema di regolamento, diversamente dal decreto ministeriale n. 161 del 2012, non ha previsto che “*entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, ISPRA dovrà definire le modalità di stipula di idonee garanzie finanziarie nonché i criteri di eventuale esclusione dall'accertamento analitico*”, in quanto tale garanzia non è prevista dalla corrispondente normativa europea e non risponde ad esigenze di tutela ambientale.

**Il Titolo I, Capo III**, reca la disciplina delle terre e rocce da scavo, qualificabili come sottoprodotti, generate in cantieri di piccole dimensioni.

## **Articolo 20 (Ambito di applicazione)**

L'articolo definisce il campo di applicazione del Capo III. Nella sostanza riprende quanto disciplinato dall'articolo 41-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, relativo all'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate da cantieri di piccole dimensioni, ossia da quei cantieri che producono terre e rocce da scavo in quantità non superiore ai 6000 mq e destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo.

L'utilizzo come sottoprodotti è subordinato alla dimostrazione, da parte del produttore, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica indicata nel piano di utilizzo.

In ogni caso, per garantire il rispetto delle matrici ambientali interessate, le terre e rocce da scavo non devono costituire fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.

## **Articolo 21 (Piano di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni)**

L'articolo definisce le procedure per la predisposizione, la trasmissione e l'aggiornamento della dichiarazione che tiene luogo del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti e generate in cantieri di piccole dimensioni.

Nella sostanza, l'articolo riprende la medesima disciplina stabilita dall'articolo 41-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con riguardo sia ai contenuti che alla modalità di predisposizione del piano di utilizzo.

In aggiunta è consentita la possibilità di aggiornare la dichiarazione in presenza di variazioni delle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, con l'unico limite rappresentato dall'ipotesi in cui la modifica riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo, nel qual caso l'aggiornamento del piano può essere effettuato al massimo due volte.

Viene, inoltre, prevista e disciplinata la possibilità di prorogare la durata del termine di utilizzo una sola volta e per la durata massima di quattro mesi.

Infine, per esigenze di tracciabilità, l'articolo in esame dispone che la dichiarazione e le eventuali modifiche o aggiornamenti, siano trasmesse anche al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale competente.

**Al comma 2**, in accoglimento delle richieste del Ministero della salute, è stato previsto che la dichiarazione di utilizzo sia trasmessa 15 giorni prima dell'avvio dei lavori, in quanto, diversamente operando, non sarebbe possibile effettuare alcun tipo di vigilanza.

**Il Titolo I, Capo IV**, reca la disciplina delle terre e rocce da scavo qualificabili come sottoprodotti, generate in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA.

**Art. 22 (Piano di utilizzo per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA)**

L'articolo in esame è contenuto nel Capo IV del presente schema di regolamento, intitolato "*Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA*".

Tali sono, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera cc), i cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi nel corso di attività di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Analogamente a quanto previsto dalla vigente disciplina, tali attività sono assoggettate alle medesime procedure che il presente schema di regolamento ha previsto per le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni. Pertanto, esse sono qualificate sottoprodotti quando rispettano i requisiti di cui all'articolo 4 comma 2, nonché i requisiti ambientali indicati nell'articolo 20.

Per quanto riguarda invece le procedure e le modalità di predisposizione e trasmissione del piano di utilizzo, la norma rinvia a quanto previsto nell'articolo 21.

**Art. 23 (Disciplina del deposito temporaneo alla raccolta delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti)**

L'articolo in esame, in attuazione alla norma generale regolatrice della materia, disciplina la fattispecie del deposito temporaneo delle terre rocce da scavo qualificate rifiuti, prevedendo procedure che tengono conto delle caratteristiche proprie di questa tipologia di rifiuto. La fattispecie definita dal presente articolo rappresenta una disciplina speciale rispetto a quella individuata dall'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo n. 152 del 2006, e individua le condizioni e le prescrizioni specifiche, in presenza delle quali le terre e rocce da scavo possono essere oggetto di deposito temporaneo.

In questo caso, in considerazione delle peculiarità del rifiuto oggetto di deposito, le quantità massime ammesse al deposito sono superiori a quelle stabilite nel decreto legislativo n. 152 del 2006, applicabile indistintamente a tutte le tipologie di rifiuti. In particolare, il deposito temporaneo non può superare il quantitativo di 4000 metri cubi, di cui al massimo 800 metri cubi, se sono qualificati come rifiuti pericolosi.

**Il Titolo IV, Capo I**, disciplina le terre e rocce da scavo escluse dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti.

**Articolo 24 (Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti)**

L'articolo individua la procedura per l'utilizzo delle terre e rocce escluse dal campo di applicazione dei rifiuti e prodotte nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale.

In questa particolare circostanza i requisiti per l'esclusione dalla disciplina dei rifiuti sono dimostrati in via preliminare in fase di stesura dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un "*Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti*".

L'articolo indica i requisiti che deve contenere il piano, comprese le modalità con cui verrà eseguito il piano di caratterizzazione.

La caratterizzazione vera e propria dei terreni nell'area interessata dai lavori è rinviata alla fase di progettazione esecutiva. Gli esiti della caratterizzazione sono comunicati all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale prima dell'avvio dei lavori.

Infine, è previsto che qualora in fase di progettazione esecutiva non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce siano gestite come rifiuti ai sensi della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 .

#### **Articolo 25 (Utilizzo nel sito)**

L'articolo in parola disciplina l'utilizzo in sito delle terre e rocce prodotte dagli scavi nei siti oggetto di bonifica di cui all'articolo 2, comma 1, lett. g).

Sostanzialmente viene ridotto ad un unico regime quello semplificato introdotto dall'art. 34 del d.l. n. 133 del 2014 per la gestione di terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica. In tal modo è fornito agli operatori un unico riferimento normativo certo che consente loro la realizzazione di opere, anche in siti nei quali sono stati avviati procedimenti di bonifica. La norma garantisce che la gestione delle terre e rocce avvenga nella massima sicurezza sanitaria e ambientale.

Prevedendo la possibilità di riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo che rispettano non solo i valori di CSC ma anche le CSR, è favorita la possibilità di reimpiego nel sito di provenienza e si contrasta la movimentazione e il trasporto di materiali verso altre destinazioni.

In particolare, nell'articolo viene chiarito che, nel caso che sia garantita la conformità delle terre e rocce da scavo alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo per la specifica destinazione d'uso, l'utilizzo in sito è possibile (comma 1).

Nel caso invece in cui le terre e rocce da scavo non siano conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo, ma siano comunque inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, ai fini dell'utilizzo in sito dovranno essere rispettate alcune specifiche condizioni (comma 2).

In particolare, è previsto che:

- a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, saranno preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. Le terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di rischio dovranno essere riutilizzate nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio;
- b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo delle terre e rocce scavate sarà consentito solo se nel rispetto delle prescrizioni relative all'analisi di rischio formulate dall'autorità competente.

Con riferimento alle preoccupazioni del Ministero della salute manifestate con la richiesta di dare piena applicazione il principio generale di non peggiorare le condizioni ambientali di un'area spostando terreni che rispettano le CSR in aree che rispettano le CSC, si rappresenta che tale principio è già rispettato nel presente articolo, laddove viene specificato che *“Le terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzate nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio”*. Tuttavia, a maggiore cautela e in accoglimento alle richieste del Ministero della salute, nel comma 2, alla lettera b), è stata aggiunta la seguente previsione: *“Non è consentito l'impiego di terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di rischio in subaree nelle quali è stato accertato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione”*.

**Il Titolo IV, Capo I**, disciplina le terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

**Articolo 26 (Procedure di caratterizzazione e scavo)**

Con l'articolo in esame sono stabilite particolari procedure di caratterizzazione per il riutilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica e per le opere ivi da realizzare.

In particolare, è stabilito che:

- 1) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, è analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. La lista degli analiti è concordata con l'Agenzia per la protezione ambientale territorialmente competente e il proponente, 30 gg. prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo



del piano operativo degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori;

2) le attività di scavo dovranno essere effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi della Parte IV, Titolo V, e della Parte VI del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Tali procedure sono altresì applicabili anche alle opere e agli interventi richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture di cui al decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

In riscontro alle preoccupazioni manifestate dal Ministero della salute, relative alla necessità di mantenere le dovute precauzioni per la caratterizzazione e lo scavo nei siti oggetto di bonifica in presenza di falde superficiali, occorre precisare che il presente articolo non è da intendersi come sostitutivo o integrativo dell'Allegato 2 alla Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale stabilisce le procedure di caratterizzazione dei siti contaminati. Il presente articolo, infatti, riporta i criteri di accertamento della qualità delle terre e rocce da scavo in siti oggetto di bonifica. Considerato però che la produzione di terre e rocce da scavo è legata alla realizzazione di un'opera, è necessario garantire l'adozione di tutte le cautele per la sicurezza delle operazioni di scavo, con riferimento anche alla presenza di falde superficiali. A tal fine, alla lettera b) del comma 1 sono state introdotte le seguenti precisazioni: *“Nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori”, “e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali”*.

**Il Titolo VI Capo I**, reca disposizioni transitorie e finali.

**Art. 27 (Norme di raccordo, transitorie e finali)**

Il **comma 1** contiene una norma transitoria per evitare soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa (rappresentata dal decreto ministeriale n. 161 del 2012 e dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) a quella prevista dal presente schema di regolamento.

La disposizione prevede che la nuova disciplina non si applica agli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore del presente schema di regolamento e che per gli interventi *in itinere* è possibile accedere alla nuova disciplina a condizione che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente schema di regolamento, sia presentato un piano di utilizzo adeguato alle disposizioni e alle procedure contenute nel presente schema di regolamento.

Il **comma 2**, analogamente al comma 1, prevede, per le procedure di VIA già avviate, la possibilità per il proponente avvalersi delle disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 2, purché il procedimento non si sia già concluso con l'emanazione del provvedimento finale.

**Il comma 3** consente di regolarizzare sotto il profilo formale e amministrativo le attività realizzate ai sensi della normativa previgente, a condizioni che si dimostri la preesistenza delle condizioni ambientali richieste per la gestione delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotti.

**Il comma 4**, in accoglimento delle osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze, si è provveduto a strutturare il sistema di finanziamento delle attività di cui agli articoli da 9 a 12 prestate dalle Agenzie di protezione ambientale, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi tariffari che vengono integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, poi, con propri decreti, a trasferire i relativi proventi.

#### **Art. 28 (Controlli e ispezioni)**

La disposizione disciplina il regime delle verifiche e dei controlli necessari ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo ovvero nella dichiarazione di avvenuto utilizzo.

#### **Art. 29 (Clausola di riconoscimento reciproco)**

L'articolo in esame, analogamente a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 161 del 2012, prevede una clausola di reciproco riconoscimento per effetto della quale il contenuto del presente schema di regolamento non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, né a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE, purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.

Il comma 2 individua nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'autorità competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste, ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

#### **Art. 30 (Clausola di invarianza finanziaria)**

L'articolo precisa che dall'attuazione del presente schema di regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **Art 31 (Abrogazioni)**

Tra le norme generali regolatrici della materia contenute nell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, quella indicata al comma 1, lettera b) prevede la necessità che il regolamento indichi esplicitamente le norme abrogate.

In attuazione di tale criterio, l'articolo in esame prevede l'abrogazione espressa delle seguenti norme, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente schema di regolamento:

- a) decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;
- b) articolo 41, comma 2, e l'articolo 41-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- c) articolo 184-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto 3 aprile 2006, n. 152;
- d) articolo 34, commi 8, 9 e 10, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- e) articolo 266, comma 7, del decreto 3 aprile 2006, n. 152.
- f) articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.

L'articolo fa salvi espressamente i procedimenti avviati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, già conclusi o ancora in corso.

Si tratta di abrogazioni che si sono rese necessarie in ragione del coordinamento formale e sostanziale di tutte le disposizioni vigenti in materia, avvenuto con la predisposizione del presente schema di regolamento.

## **PREMESSA SUGLI ALLEGATI**

Quasi tutti gli allegati al presente schema di regolamento riprendono fedelmente i contenuti degli allegati al decreto ministeriale n. 161 del 2012. Si tratta, infatti, di allegati al Capo II del Titolo II del presente schema di regolamento, che pertanto si applicano alla gestione le terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni, qualificate come sottoprodotti.

Rispetto agli allegati al citato decreto ministeriale n. 161 del 2012, si segnalano le seguenti differenze:

- a) nell'allegato 3, tra le normali pratiche industriali, non sono riportate le tecniche elencate nel terzo e nel quinto trattino dall'allegato 3 al decreto ministeriale n. 161 del 2012. Tale esclusione è stata richiesta formalmente dalla Commissione europea nell'ambito del progetto pilota n. EU554/13/ENVI, avviato nei confronti dell'Italia con riferimento al decreto ministeriale n. 161

del 2012. In merito a tale allegato, come rappresentato anche nel carteggio relativo al progetto pilota, la Commissione europea ha infatti ritenuto tali attività “operazioni di trattamento dei rifiuti” e ha pertanto chiesto allo Stato italiano di espungerle dalla norma (nota ENV D.2/GM 1.9.2015). Allo stato attuale, il progetto pilota non è stato ancora chiuso perché la Commissione è in attesa di ricevere il progetto della nuova norma aderente alle richieste;

b) l'allegato 6 è stato semplificato rispetto a quello vigente in quanto, per evitare situazioni di *gold plating*, è stato eliminato il seguente obbligo, non previsto dalla normativa europea: “Preventivamente al trasporto del materiale da scavo, deve essere inviata all’Autorità competente una comunicazione attestante le generalità della stazione appaltante, della ditta appaltatrice dei lavori di scavo/intervento, della ditta che trasporta il materiale, della ditta che riceve il materiale e/del luogo di destinazione, targa del mezzo utilizzato, sito di provenienza, data e ora del carico, quantità e tipologia del materiale trasportato”;

c) l'allegato 9 del decreto ministeriale n. 161 del 2012, intitolato “Materiali da riporto di origine antropica”, che indica le metodologie di individuazione dei materiali di origine antropica riscontrabili in una quantità massima del 20% nei riporti, non è presente nello schema di regolamento in esame in quanto il suo contenuto è stato ripreso integralmente nelle definizioni;

d) sono stati eliminati tutti i riferimenti dei materiali dragati, che invece sono presenti negli allegati al decreto ministeriale n. 161 del 2012. Come già rappresentato in premessa, la materia è stata ritenuta più opportunamente affidabile all’adozione di discipline speciali, quali, ad esempio, i due schemi di regolamento ministeriale in tema di dragaggi attualmente in corso di adozione.

#### **Allegato 1 (Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo)**

L'allegato in esame indica gli obiettivi e le modalità attraverso le quali deve essere effettuata la verifica di sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo, generate da cantieri di grandi dimensioni, per essere qualificate quali sottoprodotti.

#### **Allegato 2 (Procedure di campionamento in fase di progettazione)**

L'allegato in esame fornisce indicazioni metodologiche attraverso cui effettuare la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo generate da cantieri di grandi dimensioni, nonché le modalità di descrizione del procedimento di caratterizzazione da inserire nel piano di utilizzo.

#### **Allegato 3 (Normale pratica industriale)**

L'allegato contiene un elenco non esaustivo di operazioni qualificabili come normale pratica industriale ai fini della qualifica di sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni.

#### **Allegato 4 (Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali)**

L'allegato fornisce indicazioni metodologiche da utilizzare per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo generate da cantieri di grandi dimensioni, necessarie ai fini dell'attribuzione alle stesse della qualifica di sottoprodotti. In aggiunta alle disposizioni già presenti nell'allegato 4 al decreto n. 161 del 2012, è stata prevista una procedura secondo la quale, previo parere dell'Istituto Superiore di Sanità, emesso dopo aver sentito ISPRA, consente di poter effettuare operazioni di scavo con l'utilizzo di additivi che contengano sostanze inquinanti non comprese nella tabella. Si tratta di una novità importante, attesa dagli operatori del settore e che consente agli stessi di potersi avvalere negli scavi degli additivi frutto del progresso tecnologico.

#### **Allegato 5 (Piano di utilizzo)**

L'allegato indica i contenuti richiesti per la redazione del piano ai sensi dell'articolo 9.

#### **Allegato 6 (Documento di trasporto)**

L'allegato, in attuazione all'articolo 6, comma 1, contiene la modulistica necessaria per il trasporto delle terre e rocce da scavo generate da cantieri di grandi dimensioni qualificate quali sottoprodotti.

#### **Allegato 7 (Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.))**

L'allegato contiene il modello di dichiarazione da rendere a conclusione dei lavori di escavazione e a conclusione dei lavori di utilizzo.

#### **Allegato 8 (Procedure di campionamento in fase esecutiva e per i controlli e le ispezioni)**

L'allegato indica i criteri generali di campionamento dei terre e rocce da scavo.

\*\*\* \*\*

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA INTEGRATIVA RELATIVA ALLE MODIFICHE APPORTATE A SEGUITO DELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PUBBLICA E DEI PARERI RICEVUTI NEL CORSO DELL'ITER DEL PROVVEDIMENTO**

Rispetto alla versione dell'articolato che ha formato oggetto dell'approvazione preliminare del 6 novembre 2015 da parte del Consiglio dei Ministri, come sopra descritta, lo schema di regolamento è stato modificato nel corso del suo *iter*.

Di seguito sono descritte le modifiche apportate in relazione alle singole fasi del procedimento di approvazione dello schema di regolamento.

Il 19 novembre 2015 è stata avviata la **consultazione pubblica** che si è conclusa il 19 dicembre.

Il 17 dicembre 2015 la **Conferenza Unificata** ha espresso il proprio parere con provvedimento n. 126/CU.

Il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** ha fatto pervenire al Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare osservazioni tecniche con nota prot. 0047518 del 23 dicembre 2015, riguardanti principalmente le procedure di caratterizzazione e di campionamento delle terre e rocce da scavo di cui allegato 4.

A seguito dell'espletamento della procedura di consultazione pubblica, del parere espresso dalla Conferenza Unificata e dei contributi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono state apportate alcune modifiche, le quali, pur avendo lasciato inalterata la struttura del provvedimento, hanno migliorato il testo in termini di chiarezza, semplificazione, coerenza interna e con la normativa vigente, completezza ed efficacia.

I principali interventi, che a seguire si illustrano per grandi linee, hanno riguardato principalmente: le definizioni; le procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti; le procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica e alcuni allegati.

### **Definizioni**

Per le definizioni si è trattato di interventi volti a integrare le definizioni già presenti nel testo. Tali interventi si sono resi necessari a fini di allineamento con altre già esistenti; in alcuni casi, per evitare inutili duplicazioni, si è provveduto a sostituire alcune definizioni con richiami espressi a definizioni già presenti in altri testi normativi.

Uno specifico intervento ha riguardato l'amianto, presente nella definizione di "matrice materiale di riporto" e quindi indirettamente richiamato anche nella nozione di "terre e rocce da scavo"; in tali disposizioni è stato indicato il limite di rilevabilità dell'amianto, pari a 100 mg/kg, che corrisponde all'amianto totale presente che risulta verificabile con l'applicazione delle migliori metodiche analitiche disponibili. È stato, pertanto, sostituito il divieto della presenza di amianto con l'indicazione del suddetto limite.

### **Procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti**

Per quanto riguarda le procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, le modifiche apportate hanno riguardato in particolar modo l'articolo 9 (Piano di utilizzo), l'articolo 21 (dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni) e l'articolo 22 (cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA).

Tali procedure sono state esplicitate in modo dettagliato per renderle più chiare e speculari le une con le altre, con particolare riferimento alle modifiche sostanziali; inoltre, con riferimento a ciascun adempimento, sono stati precisati il soggetto tenuto ad espletarlo, le tempistiche e gli effetti che dallo stesso conseguono. Al fine di garantire il massimo supporto da parte dell'amministrazione pubblica nello svolgimento delle attività che competono al proponente, è stata prevista la possibilità

che, nella fase della predisposizione del piano di utilizzo, il proponente chieda all'Agenzia ambientale territorialmente competente di eseguire le verifiche istruttorie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del piano di utilizzo e di effettuare lo svolgimento in via preventiva dei controlli previsti dalla legge. Alcune modifiche si sono rese necessarie per chiarire che la procedura delineata dall'articolo 21 prevede esclusivamente l'obbligo di predisporre e trasmettere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e non anche l'obbligo di redigere e trasmettere il piano di utilizzo in conformità all'allegato 5. Tale disciplina si applica solo per i cantieri di grandi dimensioni.

Anche la fase dei controlli è stata maggiormente dettagliata e integrata al fine di garantire l'uniformità dei controlli sulle attività di gestione delle terre e rocce da scavo, qualificate come sottoprodotti, indipendentemente dalla dimensione e dalla natura del cantiere dal quale esse sono state generate.

È stato, inoltre, previsto che il proponente, nel caso di cantieri di grandi dimensioni, possa chiedere a organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente, di svolgere le attività che il presente regolamento affida alle Agenzie ambientali, nel caso di inerzia di queste ultime.

Sono stati semplificati e unificati gli adempimenti previsti per il trasporto fuori dal sito delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, adempimenti che, nella prima versione approvata dal Consiglio dei Ministri in via preliminare, si differenziavano a seconda del cantiere che aveva dato origine al sottoprodotto; similmente si è provveduto a unificare gli adempimenti previsti per la dichiarazione di avvenuto utilizzo.

### **Procedure per le terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica**

Con riferimento alla gestione di terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica, le modifiche apportate in accoglimento alle richieste della Conferenza Unificata, hanno determinato una nuova procedura più cautelativa che opera sulla base dei risultati della caratterizzazione effettuata ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Conseguentemente, è stato modificato anche l'articolo 26, con l'eliminazione delle disposizioni previste per aree non caratterizzate ed è stata soppressa la prevista abrogazione dell'articolo 34, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dovendo tale procedura essere mantenuta in vita in quanto non più sostituita dalla procedura di cui all'articolo 25.

### **Allegati.**

A seguito della unificazione degli adempimenti previsti per il trasporto fuori dal sito delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti e della dichiarazione di avvenuto utilizzo, sono stati riscritti

in forma semplificata gli allegati 6 (documento di trasporto) e 7 (dichiarazione di avvenuto utilizzo).

Infine, è stato introdotto l'allegato 9, recante la procedura per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e e).

Considerata la natura tecnica degli allegati e la necessità di provvedere agevolmente al loro pronto adeguamento ai progressi tecnici, è stato previsto, nell'articolo 27, comma 5, che le modifiche agli allegati sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare, di concerto con il Ministro dei trasposti, previo parere dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale e dell'Istituto superiore di Sanità, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale procedura è analoga a quella già disciplinata nell'articolo 264, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 per la modifica degli allegati della Parte IV.

### **Illustrazione dettagliata delle modifiche apportate a ciascun articolo**

Nel dettaglio si illustrano di seguito, articolo per articolo, le modifiche apportate al testo sottoposto all'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015.

#### **Modifiche agli articoli 2, 4, 5, 7, 21 e 27**

Preliminarmente si segnala che la consultazione pubblica ha evidenziato la necessità di chiarire che la procedura delineata dall'articolo 21 prevede esclusivamente l'obbligo di predisporre e inoltrare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e non anche l'obbligo di inoltrare il piano di utilizzo predisposto in conformità all'allegato 5.

Per chiarire che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 21 assolve, per i cantieri di piccole dimensioni e per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, la funzione che il piano di utilizzo assolve per i cantieri di grandi dimensioni, sono state apportate le seguenti modifiche al testo:

- a) è stata modificata la definizione di "piano di utilizzo" presente nell'articolo 2, comma 1, lettera i), con l'intento di chiarire che la predisposizione dello stesso è obbligatoria solo nel caso di terre e rocce prodotte in cantieri di grandi dimensioni;
- b) sono stati eliminati i richiami presenti nell'articolo 21, comma 2, agli articoli sul piano di utilizzo, in quanto ritenuti non esaustivi e fuorvianti;
- c) infine, per precisare che la dichiarazione sostitutiva tiene luogo del piano di utilizzo, è stato introdotto un richiamo espresso all'articolo 21 nei seguenti articoli: articolo 4, comma 2, lettera b), e comma 5; articolo 5; articolo 7, comma 1; articolo 27, comma 1.



## **Articolo 1 (Oggetto e finalità)**

È stato precisato l'oggetto del regolamento e reso più aderente alla norma generale regolatrice della materia, nonché al suo effettivo contenuto. In particolare, è stato eliminato il riferimento espresso *“al riutilizzo nello stesso sito delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti”*, in quanto ritenuto fuorviante e limitativo; in sostituzione di tale espressione è stato introdotto un richiamo espresso alle *“terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA”*. Inoltre, è stato chiarito che il regolamento opera in attuazione dei principi e delle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.

## **Articolo 2 (Definizioni)**

Con riferimento all'amianto, sono state modificate le definizioni di cui alle lettere b) c) e d).

In particolare, il divieto per le terre e rocce da scavo di contenere amianto è stato sostituito con l'indicazione del limite di rilevabilità, pari a 100 mg/kg, che corrisponde al limite di rilevabilità analitico (limite indicato da ISS) e che risulta raggiungibile con l'applicazione delle migliori metodiche disponibili. È stato inoltre precisato che il test di cessione non deve essere applicato all'amianto (lettere b) e d).

Tali modifiche si sono rese necessarie perché la formulazione pregressa, consistente nel divieto assoluto, non era verificabile in concreto.

Sempre in accoglimento alle richieste emerse dalla consultazione pubblica, è stato chiarito, alla lettera c), che il contenuto di materiali antropici nella matrice materiali di riporto è da intendersi relativo al in peso, e non alla massa; è stata inoltre definita la procedura per quantificare tale percentuale in tali materiali nell'Allegato 9;

Alla lettera d) è stato precisato che i parametri di interesse per il test di cessione sono quelli pertinenti alle matrici materiali di riporto (sulla base della ricostruzione storica e stratigrafica dell'utilizzo dei medesimi nell'area di interesse).

Con riferimento alla lettera f), al fine di uniformare i riferimenti normativi, la nozione di “suolo e sottosuolo” è stata sostituita con la definizione di suolo di cui al decreto legislativo n. 46 del 2014, secondo la quale viene definito come suolo lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie,

La lettera t), recante la definizione di “esecutore”, è stata integrata con il richiamo espresso all'articolo 17, al fine di renderla più chiara.

Inoltre, è stata integrata la definizione di “produttore” di cui alla lettera u), precisando che tale è colui la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo qualificabili come sottoprodotti.

Con riferimento alle lettere z), aa) e bb), è stato precisato che la quantità di seimila metri cubi, deve essere calcolata con riferimento alle sezioni di progetto.

Sono state eliminate le definizioni di cui alle lettere cc) – “concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)” – e dd) – “concentrazioni soglia di rischio (CSR)” – in quanto già presenti nel decreto legislativo n. 152 del 2006; a tal fine, le definizioni soppresse sono state sostituite, nel primo capoverso dell’articolo 2, attraverso un richiamo espresso all’operatività, ai fini del regolamento, anche delle definizioni di cui all’articolo 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Infine, la definizione di cui alla lettera cc) è stata migliorata prevedendo che il sito oggetto di bonifica è il sito nel quale sono state attivate le procedure di cui alla Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

#### **Articolo 4 (Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti)**

Oltre alle modifiche già segnalate, volte ad allineare l’efficacia della dichiarazione di utilizzo di cui all’articolo 21 a quella del piano di utilizzo, nell’articolo 4, al comma 3, a seguito della segnalazione effettuata in sede di Conferenza Unificata, è stato eliminato un refuso in presenza del quale le normali pratiche industriali, indicate in modo esemplificativo nell’allegato 3, si applicavano solo per la gestione delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni.

Al comma 2 è stato precisato che tale comma indica i requisiti che le terre e rocce da scavo devono soddisfare per essere qualificate sottoprodotti.

Inoltre, tra le modalità di utilizzo delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotti, di cui al comma 2, lettera b), numero 1), è stata inserita anche quella relativa ai “recuperi ambientali”, al fine di valorizzare l’impiego di tali materiali anche per queste ultime finalità.

#### **Articolo 5 (Deposito intermedio)**

Oltre alle modifiche già segnalate volte a equiparare l’efficacia della dichiarazione di utilizzo di cui all’articolo 21 a quella del piano di utilizzo, in accoglimento ai rilievi delle Regioni espressi in sede di Conferenza Unificata, è stata modificata la disciplina tecnica del deposito intermedio, prevedendo, similmente a quanto avviene in altri paesi europei, che le terre rocce da scavo provenienti da un’area residenziale possano essere depositate anche in aree con destinazione urbanistica commerciale/industriale. A tal fine è stata modificata la lettera a) del comma 1, prevedendo che, nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 della parte IV del decreto legislativo n.

152 del 2006, il deposito intermedio può essere effettuato su terreni rientranti in tutte le classi di destinazione urbanistica.

Infine è stato precisato che nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21 possono essere individuati uno o più siti di deposito intermedio idonei.

### **Articolo 6 (Trasporto)**

In accoglimento delle richieste di semplificazione degli adempimenti previsti per il trasporto fuori dal sito di produzione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, emerse in sede di Conferenza Unificata, sono state apportate le seguenti modifiche all'articolo 6, mentre, il correlato allegato 6 è stato rielaborato in forma semplificata:

- a) è stato previsto un adempimento unico per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti trasportate fuori dal sito di produzione;
- b) l'adempimento consiste nel prevedere che esse siano accompagnate dalla documentazione predisposta in conformità al modello di cui all'allegato 6;
- c) a tale fine, l'allegato 6 è stato semplificato;
- d) è stato ridotto a tre anni il termine per il quale è fatto obbligo di conservare il documento di trasporto;
- e) è stato previsto che la suddetta documentazione equivale, ai fini della responsabilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, alla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo;
- f) conseguentemente, il comma 3 è stato soppresso, unitamente al comma 7 dell'articolo 21.

### **Articolo 7 (Dichiarazione di avvenuto utilizzo)**

In accoglimento alle richieste di semplificazione e certezza, emerse in sede di Conferenza Unificata, è stato predisposto un modello unico per la dichiarazione di avvenuto utilizzo, valevole sempre e per tutte terre rocce da scavo qualificabili come sottoprodotti indipendentemente dalla tipologia e dalla dimensione del cantiere da cui sono state generate.

Le modifiche apportate all'articolo 7, anche attraverso la soppressione del comma 5, rispondono a tale logica, e, conseguentemente, il correlato allegato 7 è stato rielaborato in forma semplificata eliminando le parti ritenute superflue.

### **Articolo 9 (Piano di utilizzo)**

In sede di Conferenza Unificata è stato chiesto di chiarire quali siano i soggetti tenuti a effettuare i controlli e di eliminare la prevista responsabilità in caso di mancato adempimento alle attività di controllo, nonché di prevedere che tali controlli siano svolti a titolo oneroso.

A tal fine è stato previsto che i controlli obbligatori siano effettuati solo dal sistema delle Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti, secondo una programmazione annuale e con oneri a carico del proponente. È stata inoltre eliminata la previsione della responsabilità in caso di mancato adempimento alle attività di controllo, anche in accoglimento della richiesta formulata dalla Semplificazione e PA.

La consultazione pubblica ha invece evidenziato la necessità di limitare alla sola modalità telematica la trasmissione del piano di utilizzo e in accoglimento di tale richiesta, ritenuta condivisibile trattandosi di terre e rocce provenienti da cantieri di grandi dimensioni, è stato quindi modificato il comma 1 eliminando le parole “anche solo”.

In esito alla richiesta di chiarimenti in merito ai tempi relativi alla integrazione del piano di utilizzo, è stata introdotta una modifica al comma 4 che chiarisce che il termine dei 90 giorni decorre anche dall'eventuale integrazione del piano di utilizzo.

In coerenza con quanto disposto al comma 6 sulla verifica dei requisiti, al comma 5 è stato eliminato il riferimento alla lettera d) dell'art 4, comma 2.

Il comma 7 è stato ridefinito individuando il sistema delle Agenzie di protezione ambientale come soggetto responsabile dei controlli minimi obbligatori che devono essere espletati secondo una programmazione annuale dalle stesse definita che riguarda la corretta attuazione degli impenni assunti sia nel piano di utilizzo che nella dichiarazione di cui all'articolo 21.

Sono inoltre, stati inseriti i commi 8 e 9 per consentire al proponente di chiedere alle Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti una valutazione preventiva del piano di utilizzo e lo svolgimento delle attività di controllo preventivo. In tal modo, anticipando le suddette valutazioni, il proponente può operare nella certezza che il piano di utilizzo e le attività ivi indicate rispondono ai requisiti previsti dal regolamento.

Sotto il profilo dei costi, è stato infine precisato (comma 10) che gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dall'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio, ai sensi dei commi 7, 8 e 9, nonché quelli derivanti dalle attività svolte dai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, ai sensi dei commi 8 e 9, sono a carico del proponente.

#### **Articolo 10 (Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione – CSC)**

In sede di Conferenza Unificata è stato chiesto di prevedere, analogamente a quanto dispone attualmente il decreto ministeriale n. 161 del 2012, che la richiesta dell'autorità competente all'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio, di effettuare le dovute verifiche, debba essere motivata. La richiesta è stata ritenuta condivisibile e conseguentemente il comma 2 è stato così integrato: *“Motivando la richiesta con riferimento alla tipologia di area in cui è realizzata l'opera o alla presenza di interventi antropici non sufficientemente indagati”*.

Inoltre, è stato corretto il refuso contenuto nel comma 1 della disposizione, che condizionava la predisposizione e trasmissione del piano di utilizzo alla preventiva dimostrazione, da parte dello stesso piano – quindi presupponendo già la sua esistenza – dell'assenza di potenziali contaminazioni nelle terre e rocce da scavo. Per correggere tale errore, come segnalato in sede di consultazione pubblica, la norma è stata modificata al fine di chiarire che la dimostrazione della suddetta condizione attiene a un momento propedeutico alla definitiva predisposizione e trasmissione del piano di utilizzo. In questo modo viene fatta chiarezza anche sulla scansione temporale degli adempimenti che gli operatori devono rispettare ai fini del corretto avvio delle procedure previste dal regolamento.

#### **Articolo 11 (Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale)**

In accoglimento delle richieste emerse dalla consultazione pubblica e dalla Conferenza Unificata è stato chiarito che:

- a) il piano di indagine per la determinazione del fondo naturale viene condiviso con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente;
- b) il proponente attua, con oneri proprio carico, il piano in contraddittorio con l'Agenzia;
- c) l'Agenzia, sulla base delle risultanze del piano di indagine nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, definisce i valori di fondo naturale.

Tale modifica è stata effettuata in quanto è ritenuta coerente con la necessità di garantire che, ai fini della determinazione del valore di fondo naturale, vengano utilizzati tutti i dati disponibili, a vario titolo, da parte delle Agenzie di protezione ambientale (ad es: dati derivanti da altri procedimenti autorizzativi), in un'ottica di ottimizzazione delle risorse pubbliche e private.

Inoltre, le Regioni hanno chiesto di specificare meglio la procedura descritta nell'articolo 11, indicando nel titolo che il riferimento è al fondo naturale.

Le proposte delle Regioni sono state valutate come migliorative del testo vigente e pertanto all'articolo 11 sono state apportate le modifiche richieste volte a descrivere meglio le fasi in cui si articola la procedura.

## **Articolo 12 (Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica)**

In accoglimento delle richieste emerse dalla Conferenza Unificata, è stato chiarito che nel sito oggetto di bonifica le attività devono essere svolte sulla base dei risultati della caratterizzazione effettuati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Inoltre è stato previsto che la verifica sulla compatibilità debba essere riferita sia al sito di produzione che al sito di destinazione e che il ruolo dell'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio, in tale procedura, si esplica attraverso la validazione del piano di utilizzo.

## **Articolo 13 (Controllo equipollente)**

A seguito delle osservazioni presentate in sede di consultazione pubblica, circa l'utilità della procedura di emergenza prevista dall'articolo 13, e in accoglimento al rilievo che ha evidenziato che *“le situazioni di emergenza disciplinate dalla legge 225/1992 tali da richiedere l'apertura di cantieri di grandi dimensioni (vedi L'Aquila progetto CASE o MAP/MUSP) sono gestite con il ricorso ad ordinanze di protezione civile che (come effettivamente avvenuto per il sisma L'Aquila e il sisma Emilia Romagna, solo per citarne due) derogano IN TOTO alle norme sulle terre e rocce da scavo RS (all'epoca, il DM 161 e l'art. 41-bis)”*, è stata eliminata la procedura di emergenza prevista dall'articolo 13. La cancellazione di tale previsione dallo schema di decreto è coerente con il rinvio alla disciplina di tali fattispecie al decreto delegato che sarà redatto in attuazione della delega legislativa pendente per il riordino del sistema nazionale di protezione civile.

L'articolo 13 è comunque rimasto nell'articolato con una nuova rubrica, intitolata “Controllo equipollente”, e con un nuovo dispositivo che prende il posto di quello originariamente dedicato alla procedura d'emergenza. Il nuovo articolo 13 disciplina un meccanismo che opera in modo simile al silenzio devolutivo, e che consente di ovviare all'eventuale inerzia dell'Agenzia di protezione ambientale, con riferimento alle indagini tecniche previste dagli articoli 10, 11, 12 e 20 . Ciò in quanto la consultazione pubblica ha evidenziato la necessità di prevedere un meccanismo per evitare che il proponente subisca le conseguenze della eventuale inerzia dell'Agenzia protratta oltre i termini di legge. A tal fine è riconosciuta al proponente la possibilità di far eseguire, a proprie spese, tali attività da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti. Per rendere operativa tale previsione è stata prevista l'adozione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per individuare l'elenco dei soggetti dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti alle Agenzie ambientali e per approvare le tabelle recanti le tariffe che i proponenti devono corrispondere quali corrispettivi delle prestazioni.

#### **Articolo 14 (Efficacia del piano di utilizzo)**

È stato eliminato il richiamo all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all' articolo 13.

#### **Articolo 15 (Aggiornamento del piano di utilizzo)**

Le procedure per l'aggiornamento del piano di utilizzo sono state modificate in accoglimento ai rilievi emersi dalla consultazione pubblica, con i quali è stato chiesto di dettagliare meglio le varie fasi in cui si articolano le varie procedure e di renderle maggiormente armonizzate con l'operatività delle altre procedure.

A tal fine, in luogo del semplice richiamo alle procedure di cui all'articolo 9, si è provveduto a specificare i soggetti, i tempi, gli adempimenti e gli effetti di questi ultimi, definendo una procedura sostanzialmente speculare a quella già disciplinata dall'articolo 9, anche in considerazione che trattandosi di modifiche sostanziali è come se si desse avvio ad una nuova procedura.

È stato chiarito che gli effetti delle modifiche sostanziali del piano di utilizzo sulla procedura di VIA sono definiti dalle disposizioni del Titolo III della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e che quindi non comportano automaticamente modifiche sostanziali della procedura di VIA, ma necessitano di essere verificati di volta in volta.

Con riferimento alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma 2, è stato previsto che la procedura di aggiornamento del piano di utilizzo possa essere effettuata per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute impreviste o imprevedibili. Tale previsione è stata introdotta in riscontro alle richieste provenienti dalla consultazione pubblica, volte a ottenere una maggiore elasticità.

#### **Articolo 16 (Proroga del piano di utilizzo e accertamenti sul piano di utilizzo aggiornato o prorogato)**

I rilievi emersi in sede di consultazione pubblica hanno chiesto di aumentare il termine della proroga e di arginare l'eccessiva soggettività delle valutazioni dell'Autorità competente in merito alla legittimità della proroga. In accoglimento di tali richieste sono state apportate le seguenti modifiche:

- a) il termine della proroga è stato aumentato da uno a due anni ed è stato riferito sia al termine iniziale dei lavori, che a quello di durata del piano di utilizzo;
- b) è stato precisato che la proroga può avvenire solo in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

In riscontro ai rilievi emersi in fase di consultazione, relativi alla inadeguatezza dei controlli nelle ipotesi disciplinate dal presente articolo, è stato inserito il comma 2 in modo da estendere il regime dei controlli già definito dall'articolo 9 anche ai piani di utilizzo oggetto di aggiornamento o di proroga; a tal fine è stato previsto, analogamente a quanto dispone l'articolo 9, che qualora l'autorità competente accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, o della motivazione richiesta dal comma precedente o dall'articolo 15, comma 6, possa disporre, con provvedimento motivato, il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

#### **Articolo 17 (Realizzazione del piano di utilizzo)**

All'articolo sono state apportate le modifiche necessarie ad eliminare i refusi segnalati in fase di consultazione.

#### **Articolo 18 (Gestione dei dati)**

In accoglimento delle richieste della Conferenza Unificata, è stato previsto che la comunicazione deve essere inviata anche alla Regione e all'Agenzia di protezione ambientale; inoltre è stata eliminata la previsione relativa alla mancata comunicazione quale elemento di valutazione della *performance* individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

#### **Articolo 19 (Disciplina dei costi sostenuti dall'ARPA e dall'APPA)**

L'unica modifica è conseguente alle altre modifiche apportate al testo e consiste nel richiamo espresso all'articolo 21.

#### **Articolo 20 (Ambito di applicazione)**

Nell'articolo 20 sono stati inseriti due nuovi commi, con i quali si estendono alle terre e rocce generate nei cantieri di piccole dimensioni o di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA le procedure definite negli articoli 11 e 12, relativi alle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti generate rispettivamente in:

- a) siti di produzione in cui, per fenomeni di origine naturale, siano superate le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- b) siti di produzione ricadenti in un sito oggetto di bonifica.

La modifica accoglie una richiesta emersa in sede di consultazione pubblica volta ad estendere le attività dell'Agenzia di protezione ambientale oltre i casi già indicati dallo schema di decreto. Al tempo stesso la modifica accoglie le richieste della Conferenza Unificata di estendere anche tali



procedure anche ai cantieri di piccole dimensioni o di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA.

È stato corretto, inoltre, il refuso costituito dal richiamo del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento, anziché del comma 2, lettera d), della medesima disposizione, che disciplina solo i requisiti ambientali richiesti per la gestione delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto, come segnalato in sede di consultazione pubblica.

### **Articolo 21 (Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni)**

La consultazione ha chiesto di dettagliare le fasi della procedura e di precisare i soggetti, i tempi e gli effetti degli adempimenti. Dalla consultazione pubblica è emerso, altresì, che: a) la procedura definita nell'articolo 21 assoggetta tutte le modifiche ad una procedura di aggiornamento, senza differenziare le modifiche sostanziali, da quelle che non hanno tale carattere; b) che i tempi correlati alla dichiarazione di utilizzo preventiva e alla proroga e all'aggiornamento della stessa, sono incongrui e "limitanti".

Ritenendo fondati tali rilievi, l'articolo è stato modificato in tal senso e in particolare sono state precisate le varie fasi, i tempi e gli effetti che derivano dai vari adempimenti. In particolare, è stato ridotto da due mesi a quindici giorni il termine entro il quale occorre fare la dichiarazione ed è stato precisato che esso va calcolato con riferimento all'inizio dei lavori di scavo e che, quindi, non rilevano a tal fine altre tipologie di attività di cantiere (es. recinzione della zona di lavoro); mentre il termine di durata della proroga è stato elevato da quattro a sei mesi. Peraltro, anche il termine utile per l'invio della comunicazione riguardante la proroga non è più di due mesi antecedenti la scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione. La disposizione richiede unicamente che tale comunicazione venga effettuata prima della scadenza di quest'ultimo termine.

Per quanto riguarda le modifiche della dichiarazione di utilizzo, è stata accolta la proposta emersa in sede di consultazione pubblica di limitare l'obbligo di aggiornamento della dichiarazione di utilizzo solo ai casi in cui la modifica sia sostanziale. A tal fine, vengono precisati i casi in cui le modifiche sono da considerare sostanziali, attraverso il rinvio alla disciplina contenuta nell'articolo 15, comma 2, relativa alle modifiche sostanziali del piano di utilizzo per i cantieri di grandi dimensioni.

Ulteriori modifiche della disposizione che trovano corrispondenza nelle osservazioni ricevute a seguito della consultazione pubblica hanno riguardato:

a) l'invio telematico della dichiarazione di utilizzo, anche in caso di aggiornamento, che da obbligatorio è stato reso facoltativo per evitare possibili difficoltà operative in quelle realtà

aziendali di piccole dimensioni che ancora non utilizzano tecnologie telematiche per gli adempimenti amministrativi;

b) il limite al numero di variazioni che possono essere effettuate con riferimento al sito di destinazione indicato nella dichiarazione di utilizzo è stato reso derogabile, a condizione però che sussistano circostanze sopravvenute imprevedute o imprevedibili;

c) la disciplina puntuale e rafforzata dei controlli da parte delle autorità competenti, anche con la previsione di un'apposita programmazione annuale degli stessi nonché dei relativi poteri inibitori, che la versione originaria della proposta di regolamento non disciplina espressamente.

### **Articolo 22 (Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA)**

Dalla consultazione pubblica è emerso che l'articolo era poco chiaro, confondendo il piano di utilizzo con la dichiarazione di cui all'art. 21. L'articolo è stato, pertanto, modificato, chiarendo che il rispetto dei requisiti ambientali indicati dall'articolo 20 è attestato dal produttore attraverso la predisposizione della dichiarazione, secondo le modalità dell'art. 21.

### **Articolo 23 (Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti)**

Per definire meglio l'ambito di applicazione di questa fattispecie rispetto a quella disciplinata dall'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo n. 152 del 2006, la consultazione pubblica ha evidenziato l'opportunità di richiamare espressamente tale ultimo articolo e di integrare l'articolo 23 con l'indicazione dei codici CER a cui è applicabile questa speciale ipotesi di deposito temporaneo. È stato inoltre chiesto di disciplinare tale fattispecie in analogia a quella prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, soprattutto con riferimento all'alternatività del limite temporale rispetto a quello quantitativo. Le richieste ritenute fondate hanno portato alla riformulazione dell'articolo, che, nella versione modificata, riprende fedelmente la disciplina definita nel citato articolo 183, comma 1, lettera bb).

### **Articoli 25 (Utilizzo nel sito) e 26 (Procedure di caratterizzazione e scavo)**

Con riferimento alla gestione di terre e rocce da scavo in siti oggetto di bonifica, la Conferenza Unificata ha chiesto di precisare, al comma 1 dell'articolo 25, che per il sito devono essere disponibili almeno i risultati della caratterizzazione effettuata ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale proposta è stata accolta e conseguentemente è stato modificato l'articolo 26 con l'eliminazione delle disposizioni previste per aree non caratterizzate.

Dalla consultazione pubblica è emersa la necessità di coordinare il testo con le disposizioni previste dalla Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

A tali fini, quanto all'articolo 25:

- a) al comma 1 è stato chiarito che nel caso in cui il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo sia inserito in un progetto di bonifica approvato, la normativa di riferimento resta l'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai sensi del quale è stato approvato il progetto di bonifica stesso;
- b) al comma 2, lettera a), è stato chiarito che le concentrazioni soglia di rischio sono quelle approvate nell'ambito del procedimento di bonifica di cui agli articoli 242 e 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Nell'articolo 26, comma 1, è stato eliminato un refuso e introdotto il riferimento corretto all'articolo 34, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, e all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

#### **Articolo 27 (Norme di raccordo, transitorie e finali)**

Il comma 4 è stato modificato al fine di chiarire che l'onere economico delle prestazioni e delle attività di controllo delle amministrazioni è sostenuto dal proponente o dal produttore. Sono state inoltre apportate modifiche sui rinvii contenuti nel medesimo comma, che rispondono a esigenze di coordinamento che prendono in considerazione le modifiche apportate alle norme richiamate.

Infine, come già ricordato, è stata introdotta una speciale procedura per modificare gli allegati, in considerazione del contenuto tecnico degli stessi; tale procedura è analoga a quella già disciplinata nell'articolo 264, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 per la modifica degli allegati della Parte IV.

#### **Articolo 28 (Controlli e ispezioni)**

È stata estesa la portata dei controlli a tutte le disposizioni contenute nel regolamento ed è stato introdotto il richiamo espresso alla dichiarazione di cui all'articolo 21.

#### **Articolo 31 (Abrogazioni)**

È stata eliminata l'abrogazione espressa dell'articolo 34, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, per le ragioni già illustrate in precedenza.

#### **Allegato 4 (Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali)**

In riscontro ai rilievi emersi in sede di consultazione pubblica, nell'allegato IV è stata modificata la procedura prevista dal terzo capoverso, prevedendo che essa si attivi solo in presenza di una

evidenza di contaminazione, anziché di un “sospetto”, e purché si tratti di una contaminazione antropica.

#### **Allegato 6 (Documento di trasporto)**

È stato semplificato in conseguenza alle modifiche apportate all'articolo 6.

#### **Allegato 7 Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.)**

È stato modificato in conseguenza alle modifiche apportate all'articolo 7.

#### **Allegato 9 (Procedura per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)**

In riscontro alle richieste della Conferenza Unificata e della consultazione pubblica di precisare il metodo per calcolare il 20% in peso, è stato introdotto tale allegato recante la “*Procedura per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)*”.

Il 13 gennaio 2016 il **Ministero della salute ha espresso il formale concerto** sullo schema di D.P.R. con **nota prot. 000022-P**.

**Il 15 gennaio 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato, nel secondo esame preliminare**, lo schema del regolamento nella versione riformulata, come sopra descritta, per tenere conto del parere espresso dalla Conferenza Unificata, degli esiti dell'istruttoria svolta sulle osservazioni pervenute dalla consultazione pubblica e dei contributi tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**Il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, con nota prot. 0001609 del 18 gennaio 2016, ha espresso il formale concerto sul provvedimento.**

Successivamente, il testo dell'articolato è stato inviato al **Consiglio di Stato** per l'acquisizione del prescritto parere. Nell'adunanza dell'**11 febbraio 2016, con il numero 00254/2016**, il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole con alcune condizioni, riguardanti, in sintesi:

- il sistema dei controlli (art. 9, comma 7), in merito al quale è stato chiesto di integrare il regime delle verifiche con un sistema *randomizzato*;

- la definizione di “*terre e rocce da scavo*” (art. 2, comma 1, lett. b), nella parte in cui prevede il limite massimo di amianto consentito pari a 100 mg/kg, non pare sufficientemente motivata e documentata;
- il regime transitorio di cui all’articolo 27 dello schema di D.P.R., nella parte in cui lascia spazio a possibili incertezze interpretative circa l’assoggettabilità dei progetti alla nuova disciplina (comma 1), in relazione al quale è stato chiesto di circostanziare maggiormente la portata dispositiva del precetto;
- la collocazione sistematica della definizione di “normale pratica industriale” e l’elencazione esemplificativa delle pratiche più frequenti, in merito alle quali è stato chiesto di specificare con maggiore chiarezza il contenuto dispositivo della norma (allegato 3).

Le condizioni sopra descritte sono state tutte recepite.

Considerato che, tranne per l’aspetto inerente ai controlli randomizzati (su cui si rinvia alla descrizione dettagliata della versione finale dell’articolato), sui medesimi temi si sono espresse anche le Commissioni parlamentari competenti con i prescritti pareri e, per l’amianto, anche le Amministrazioni preposte alla tutela della salute, l’illustrazione delle modifiche apportate è contenuta, per maggiore chiarezza espositiva, nella parte che segue dedicata ai pareri parlamentari.

\*\*\* \*\*

**Sul testo dello schema di regolamento, come approvato in seconda deliberazione dal Consiglio dei ministri, hanno reso il previsto parere le competenti Commissioni parlamentari.**

La **Commissione VIII della Camera dei deputati** ha reso il proprio parere favorevole in data 7 aprile 2016, accompagnandolo con condizioni e osservazioni, le quali vengono di seguito partitamente illustrate assieme alle motivazioni che hanno condotto al loro recepimento ovvero alla conferma del testo sottoposto all’esame parlamentare.

**– Condizioni poste dal parere della Commissione VIII della Camera dei deputati.**

***1. Valuti il Governo l’opportunità di riformulare l’articolo 2, comma 1, lettera b) stabilendo un valore soglia per l’amianto pari allo 0,1 per cento (1.000 mg/kg), corrispondente al limite di classificazione previsto per le sostanze/miscele non pericolose.***

Nella prima versione dello schema di decreto approvata dal Consiglio dei Ministri il 6 novembre 2015, ai fini della qualificazione come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo, era previsto il divieto della presenza di amianto, senza alcuna ulteriore specificazione.

Nel corso della successiva consultazione pubblica diversi soggetti avevano segnalato la necessità di introdurre un limite definito per rilevare l'assenza di amianto; nello stesso senso si era espresso l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), con nota del 14 dicembre 2014, rilevando che *“in merito al requisito di qualità ambientale, ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di poter considerare le terre e rocce da scavo come sottoprodotto da avviare a libero riutilizzo, [...] è necessario che esse contengano sostanze inquinanti in concentrazioni inferiori alla CSC, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica. Si ritiene a tal proposito che per il parametro amianto ciò non sia sufficientemente cautelativo dal punto di vista sanitario, in quanto una terra e roccia da scavo contenente fino a 1000 mg/kg di amianto, anche in fibra libera (anche di origine naturale) non dovrebbe essere riutilizzata come sottoprodotto in quanto esibente sicuramente un rischio sanitario. Si ritiene che l'amianto in tali casi debba essere assente e, pertanto, in base alla sensibilità dei metodi analitici ad oggi utilizzabili, debba essere inferiore a 100 mg/kg”*.

Di qui la modifica in tal senso introdotta nello schema di decreto approvato in seconda deliberazione dal Consiglio dei ministri in data 15 gennaio 2016 e inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Sul punto la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato rilevava come non fossero stati forniti atti dai quali evincere gli elementi istruttori utilizzati per raggiungere le succitate conclusioni, e che pertanto *“la scelta di superare il divieto della presenza di amianto non risulta adeguatamente motivata”*, derivandone la necessità – in assenza di motivazioni puntualmente e accuratamente documentate – di espungere dal testo il limite di rilevabilità indicato dall'Istituto Superiore di Sanità, reintroducendo il divieto (assoluto) di presenza di amianto per le terre e rocce da scavo.

In considerazione di quanto dedotto dal Consiglio di Stato, il Ministero dell'ambiente, con nota 4610/GAB del 26 febbraio 2016, ha investito il Ministero della salute, il quale, a sua volta, ha ritenuto di investire della questione il Consiglio Superiore della Sanità.

Nel frattempo, lo schema di regolamento è stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali, con specifico riferimento a quanto segnalato dall'ISS circa la fissazione della richiamata soglia di 100 mg/kg, hanno evidenziato, in estrema sintesi, l'incongruità di tale limite rispetto a quelli stabiliti per i prodotti, i rifiuti e le attività di bonifica, tutti recanti un limite di concentrazione pari a 1000 mg/kg.

In particolare, la Commissione ambiente della Camera dei Deputati, nel rendere parere favorevole sullo schema di DPR, ha posto la seguente condizione: *“Valuti il Governo l'opportunità di*

*reformulare l'articolo 2, comma 1, lettera b) stabilendo un valore soglia per l'amianto pari allo 0,1 per cento (1.000 mg/kg), corrispondente al limite di classificazione previsto per le sostanze/miscele non pericolose”.*

Anche la Commissione ambiente del Senato ha indicato tale limite, ritenendo che *“l’abbassamento del limite di amianto consentito da 1000 a 100 mg/kg è in contrasto con le norme europee (gold plating) nonché, più in generale, con la filosofia comunitaria e nazionale sulla gerarchia dei rifiuti orientata a promuovere il riutilizzo di sottoprodotti prima ancora del riciclo o il recupero dei rifiuti stessi, in modo da diminuire l’approvvigionamento di materie prime e lo smaltimento in discarica”.* Il Senato ha proposto pertanto la seguente formulazione: *“Le terre e rocce da scavo possono contenere amianto nel limite massimo di 1000 mg/kg, corrispondente al limite di classificazione previsto per le sostanze/miscele non pericolose”.*

Successivamente ai pareri delle Commissioni parlamentari, il Ministero della salute, con nota n. 2912 del 27 aprile 2016, ha trasmesso al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Presidenza del Consiglio dei ministri il parere del Consiglio Superiore di Sanità (di seguito CSS) Terza Sezione reso nella seduta del 19 aprile 2016, i cui contenuti possono essere così sintetizzati:

- il limite di 100 mg/kg deve, comunque, essere considerato maggiormente cautelativo rispetto al precedente limite di 1000 mg/kg, in considerazione del fatto che ad oggi esistono metodiche analitiche in grado di rilevare concentrazioni di amianto in terre e rocce da scavo al di sotto del limite di 1000 mg/kg fino a un ordine di grandezza inferiore, pari proprio a 100 mg/kg;
- il riutilizzo esclusivamente in loco di terre da scavo contenenti amianto presente negli affioramenti geologici naturali con valori superiori a 100 mg/kg può essere consentito sotto diretto controllo delle autorità competenti.

Successivamente, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), con nota prot. 12756 del 4 maggio 2016, è pervenuto alle medesime conclusioni. L’ISS, inoltre, ha precisato con il suddetto parere che, dal punto di vista scientifico, la definizione di “assente” è priva di significato tecnico, perché il termine “assente”, in chimica analitica, significa che la sostanza in questione non è rilevabile strumentalmente, cioè che la sostanza in questione è sotto il limite di quantificazione ottenibile con la metodica adottata. Quindi, dovendo definire una concentrazione limite di una sostanza che possa permettere di considerarne “l’assenza”, questa verrà posta, in genere, pari al limite di quantificazione analitico, che rappresenta il valore più basso apprezzabile con la metodica analitica prescelta.

Ciò nondimeno, nel citato parere, il C.S.S. ha avuto cura di rilevare espressamente che in merito alla metodica idonea alla misurazione del rispetto del limite di amianto pari a 100 mg/kg esistono standard internazionali di protocolli (viene citato, come esempio, lo standard americano 2013 ASTM D7521-13 *Standard test methods for determination of asbestos in soil*), ma che tali protocolli non sono stati ancora recepiti in modo omogeneo e uniforme sul territorio nazionale da parte del sistema dei controlli. Come espressamente indicato nel parere del C.S.S. *“la questione è in corso di valutazione e approfondimento da parte di un Gruppo di lavoro operante presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute con la partecipazione di rappresentanti dell’Istituto Superiore della Sanità, delle ARPA e dell’ISPRA”*.

Lo stesso C.S.S., nel concludere il parere reso, ha auspicato *“che dai lavori del predetto Gruppo di lavoro emergano, quanto prima, una o più specifiche metodiche analitiche di riferimento per la determinazione del parametro amianto nei suoli in grado di determinare il nuovo limite, al fine di garantire agli operatori omogeneità del sistema dei controlli e uniformità sul territorio nazionale”*.

Alla luce delle indicazioni contenute nei predetti pareri, nella certificata assenza – ad oggi – di metodologie analitiche “ufficialmente riconosciute” in Italia che consentano di rilevare la presenza di amianto al di sotto dei limiti attualmente previsti dalla normativa vigente e considerato che quest’ultima già contiene un rinvio dinamico che impone di applicare le metodologie “ufficialmente riconosciute” (allorquando i competenti organismi tecnico-scientifici le rendano disponibili), la soluzione da preferire è senz’altro quella di confermare l’applicabilità della Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni secondo quanto previsto dall’allegato 4 del presente regolamento, con l’unica precisazione – meramente esplicativa, ma espressamente supportata dal parere del C.S.S.– che le metodologie siano “ufficialmente riconosciute per tutto il territorio nazionale”.

Tale opzione, oltretutto, si rivela perfettamente coerente con il vincolo imposto dalla norma legislativa che ha autorizzato l’esercizio del potere regolamentare (articolo 8, comma 1, lettera d-ter), del decreto legge n. 133 del 2014, come convertito in legge), la quale richiede la *“garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea”*.

Più analiticamente, si è provveduto a modificare l’articolo 4, comma 4, avente ad oggetto le terre e rocce da scavo che possono essere qualificate e gestite come sottoprodotti, cioè impiegate fuori dal sito in cui sono state prodotte.



La norma prevede che a partire dell'entrata in vigore del regolamento continuerà ad applicarsi per il parametro amianto il limite di rilevabilità analitico oggi vigente, cioè 1000 mg/kg, secondo quanto previsto dall'allegato 4.

Tale disciplina, che consente – come detto – di non ridurre i livelli di tutela ambientale oggi vigenti, prevede che il proponente, al fine di escludere un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente, deve indagare nelle terre e rocce da gestire in qualità di sottoprodotti, tra gli altri parametri, anche la presenza dell'amianto. I risultati di tali analisi sui campioni – prosegue l'allegato 4 – devono essere confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica.

Il richiamato allegato 5 del d.lgs. n. 152 prevede, alla voce 96 riguardante l'amianto, sia per la colonna A (Siti ad uso Verde pubblico e privato e residenziale) che per la colonna B (Siti ad uso Commerciale e Industriale), il valore di 1000 mg/kg, ma con la precisazione (contenuta in un rinvio alla nota contrassegnata con un asterisco), che tale limite *“corrisponde al limite di rilevabilità della tecnica analitica (diffrattometria a raggi X oppure I.R. - Trasformata di Fourier)”*.

Il rinvio effettuato all'allegato 5 del d.lgs. n. 152 del 2006, sopra descritto, per i parametri in esso indicati, tra i quali, come già anticipato, è compreso anche l'amianto, non è di carattere “statico”, ma è “dinamico”, nel senso che lo stesso allegato 4 prevede che le analisi chimico-fisiche devono essere condotte adottando metodologie *“ufficialmente riconosciute”*, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite. Nell'impossibilità di raggiungere tali limiti di quantificazione – prosegue l'allegato 4 – dovranno essere utilizzate le migliori metodologie analitiche ufficialmente riconosciute per tutto il territorio nazionale che presentino un limite di quantificazione il più prossimo ai valori di cui sopra.

La *ratio* di tale disciplina è di non cristallizzare nel dato normativo le metodiche di rilevazione (già stabilite nell'allegato 5 del d.lgs. n. 152), stante il fisiologico processo di avanzamento delle tecniche di indagine della chimica analitica.

Ad oggi, tuttavia, per il parametro amianto le metodiche analitiche di rilevazione ufficialmente riconosciute sono rappresentate ancora da quelle indicate dal citato allegato 5 del d.lgs. n. 152 del 2006 (diffrattometria a raggi X oppure I.R. - Trasformata di Fourier), con la conseguenza che il limite di rilevabilità analitico dell'amianto nelle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, secondo la descritta normativa vigente, deve considerarsi a tutt'oggi pari a 1000 mg/kg.

Infatti, come è emerso dal parere del C.S.S. pur essendo stati fatti notevoli passi avanti per quanto riguarda la sensibilità delle metodiche analitiche nel rilevare la presenza di amianto nel suolo e nelle terre e rocce da scavo, non sono state ancora ufficializzate dai competenti organi tecnici della Pubblica Amministrazione metodiche di rilevazione diverse da quelle indicate nella norma legislativa sopra richiamata.

La modifica, dunque, accoglie le condizioni delle Commissioni parlamentari per quanto riguarda il limite di 1000 mg/kg e tiene conto delle indicazioni del C.S.S. e dell'Istituto Superiore di Sanità, nonché del parere del Consiglio di Stato. Inoltre, tale limite potrà essere modificato una volta che il Gruppo di lavoro costituito presso il Ministero della salute avrà definito le nuove metodiche ufficiali di rilevazione del parametro amianto da applicare per tutto il territorio nazionale e, in ogni caso, tutte le volte che in futuro tali metodiche ufficiali saranno aggiornate in considerazione del progresso tecnico-scientifico.

Per completezza nell'esposizione del percorso logico-giuridico effettuato per pervenire alla soluzione normativa prospettata, si segnala che, nella scelta del limite di concentrazione ammissibile (1000 mg/kg) si deve fare riferimento ai soli due utilizzi che delle terre e rocce da scavo possono essere fatti in qualità di sottoprodotto, così come previsto nell'articolo 4, comma 2, lettera b), dello schema di DPR. In particolare, nel caso in cui le terre e rocce vengano utilizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), punto 1, secondo cui l'utilizzo di terre e rocce qualificate come sottoprodotti si realizza *“nel corso dell'esecuzione della stessa opera nel quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali”*, occorre sondare la qualità ambientale di tali materiali, per stabilire la loro compatibilità con il sito di destinazione, cioè con la matrice naturale nella quale essi verranno utilizzati.

A tal fine, il sistema di regole che consente sul piano operativo di sondare analiticamente la qualità ambientale delle terre e rocce da scavo ai fini di questo specifico utilizzo come sottoprodotto è quello vigente in materia di bonifiche. Le operazioni elencate consistono, infatti, nella posa al suolo delle terre e rocce e, pertanto, è necessario verificare che le stesse non siano contaminate ai sensi della normativa vigente sulla bonifica dei siti contaminati.

Le stesse considerazioni valgono per quanto riguarda l'utilizzo delle terre e rocce scavate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. b), punto 2, cioè in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava. Infatti, ai fini dell'impiego di tali materiali in condizioni di sicurezza ambientale e sanitaria,

come richiesto dalla legislazione europea e nazionale in materia di sottoprodotti, occorre verificare la non contaminazione degli stessi ai sensi della disciplina in materia di bonifiche.

Per tali tipologie di impieghi delle terre e rocce da scavo, quindi, il limite di riferimento non può essere quello corrispondente al limite di classificazione previsto per le sostanze/miscele non pericolose, di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche – REACH, e al Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio - CLP, bensì – come detto – il limite vigente in materia di bonifiche, di cui all'allegato 5, Titolo V della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, coincidente con il limite di rilevabilità strumentale della metodica utilizzata.

Infine, per tenere conto delle indicazioni contenute nel citato parere del C.S.S., è stato riformulato anche l'articolo 24, comma 2, dello schema di regolamento, consentendo di riutilizzare nel sito di produzione, quindi non in qualità di sottoprodotti né ovviamente di rifiuti, le terre e rocce da scavo contenenti amianto naturale, senza alcun limite, né sostanziale né analitico.

Tuttavia, per assicurare un adeguato livello di controllo tale da non abbassare i livelli di tutela ambientale oggi vigenti (come imposto dalla norma legislativa attributiva del potere regolamentare), la modifica normativa reca due elementi ulteriori:

- viene mantenuta ferma l'applicazione dell'articolo 11, comma 1, che disciplina le procedure per determinare e controllare i valori di fondo naturale;
- il riutilizzo delle terre e rocce è collegato al “sito di produzione” e non “*in loco*” (come invece suggerito nel citato parere), in modo da ancorare l'esercizio di tale facoltà ad un parametro geografico maggiormente certo e definito nello stesso regolamento.

## ***2. Valuti il Governo l'opportunità di prevedere una definizione per i “microcantieri”, intesi quali cantieri nei quali sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 300 metri cubi;***

La proposta per una definizione di “micro-cantieri” indicata nella condizione è strumentale all'adozione di una disciplina specifica per tale fattispecie, come si evince nella successiva condizione n. 3. Sul punto va evidenziato che, in parziale accoglimento di tale condizione, lo schema di D.P.R., pur non recando la definizione di “micro-cantieri”, è stato modificato all'articolo 31, comma 2, lettera a), in modo da non prevedere, rispetto alla versione trasmessa alle Commissioni, l'abrogazione dell'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e della salute, sarà dettata la

disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.

La delega regolamentare contenuta nell'articolo 266, comma 7, infatti, ha una portata più ampia di quella prevista dalla delega regolamentare prevista per lo schema di D.P.R. in questione, potendo riguardare non solo la semplificazione delle procedure amministrative per il riutilizzo in sito e la gestione delle terre e rocce come sottoprodotti, ma anche la semplificazione delle procedura per la gestione in qualità di rifiuti di tali materiali.

***3.Valuti il Governo l'opportunità di introdurre una disciplina semplificata per i cantieri di micro dimensioni, da coordinare con gli articoli 20 e 21, prevedendo che le rocce e terre da scavo, provenienti da cantieri finalizzati alla costruzione/manutenzione di reti o infrastrutture, la cui produzione non superi i trecento metri cubi per singolo cantiere, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possano essere riutilizzate nello stesso sito in cui sono state scavate a condizione che lo scavo non abbia impatti significativi sull'ambiente;***

L'articolo 8 del decreto-legge 9 settembre 2014, n. 133, come convertito in legge, prevede al comma 1, lettera d-bis), tra i principi e i criteri direttivi per l'adozione del regolamento in questione, la razionalizzazione e la semplificazione anche del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo è già disciplinato dall'articolo 185, comma 1, lettera c), ai sensi del quale non rientrano nel campo di applicazione della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (riguardante la disciplina dei rifiuti e dei sottoprodotti) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato.

La citata disposizione recepisce fedelmente l'articolo 2 della direttiva 2008/98/CE, che esclude dall'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti e dei sottoprodotti il suolo e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà

utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato e a condizione che tale materiale non sia contaminato.

L'accertamento della sussistenza di tale condizione per il riutilizzo in sito del terreno già scavato è dunque imprescindibile.

Il decreto legislativo n. 152 del 2006 definisce "*sito non contaminato*" il sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica (art. 240, comma 1, lettera f).

Tale qualità (cioè la non contaminazione) è un elemento che prescinde dall'aspetto dimensionale del sito e che richiede la verifica della sussistenza delle condizioni richiamate.

Lo schema di D.P.R. prevede procedure per l'accertamento di tali condizioni nelle terre e rocce da scavo, in modo da assicurarne la gestione sicura, sotto il profilo ambientale e sanitario, sia per i siti di grandi dimensioni sia per quelli di piccole dimensioni.

In particolare, tali procedure prevedono metodiche di campionamento e di analisi funzionali alla verifica delle condizioni richieste dalla legge per la qualifica di un materiale derivante da un processo di produzione (come le terre e rocce da scavo) in qualità di sottoprodotto, cioè come un vero e proprio bene da impiegare in siti diversi da quelli in cui viene prodotto.

Si ritiene che il rispetto delle condizioni sostanziali per la gestione in sicurezza ambientale e sanitaria delle terre e rocce da scavo non possa formare oggetto di per sé di semplificazione, ma eventualmente lo possano essere le procedure per la dimostrazione e l'accertamento della loro sussistenza.

Pertanto, la disciplina delle condizioni di non contaminazione non è ulteriormente semplificabile e rappresenta il livello di tutela dell'ambiente e della salute oltre il quale non è possibile scendere senza il rischio di pregiudizi per interessi e valori fondamentali.

Le procedure previste dallo schema di D.P.R. per la dimostrazione e l'accertamento della non contaminazione delle terre e rocce da scavo, invece, sono congegnate sulla base di strumenti, quali l'autocertificazione e l'autodichiarazione, che assicurano la massima semplificazione possibile in questa materia.

Il Ministero proponente ha vagliato, quindi, una serie di possibili semplificazioni per il riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo prodotte dai cd. "micro-cantieri". Sul punto si rammenta, tuttavia, che la delega regolamentare richiede espressamente la garanzia di livelli di tutela ambientale e

sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea (art. 8, comma 1, lettera d-ter, decreto-legge n. 133 del 2014), come sopra citata.

Con riferimento a tale aspetto, si segnala che anche il Consiglio di Stato, con il parere reso nell'adunanza dell'11 febbraio 2016, ha espressamente riconosciuto l'aderenza dello schema di regolamento in oggetto a tale criterio direttivo.

Semplificare ulteriormente il regime di autocertificazione previsto dallo schema di regolamento, basato sulla verifica della qualità ambientale delle terre e rocce da scavo, rischia di ridurre tali livelli di tutela delle risorse naturali, di provocare rischi sanitari e di esporre il nostro ordinamento ad una potenziale procedura di infrazione europea, travalicando la portata del principio di proporzionalità nella semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale.

In questo senso, quindi, nella stesura del testo definitivo del regolamento è stato effettuato un bilanciamento tra i valori enucleati dai principi e criteri direttivi previsti dalla delega regolamentare sulla scorta di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 85 del 2013, secondo la quale la *“Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale”*.

Sul punto giova ricordare anche la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, del 14 aprile 2006, n. 2087, secondo la quale le autorità comunitarie e nazionali non possono imporre, sia con atti normativi, sia con atti amministrativi, obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino in misura superiore, cioè sproporzionata, a quella strettamente necessaria nel pubblico interesse per il raggiungimento dello scopo che l'autorità è tenuta a realizzare, in modo che il provvedimento emanato sia idoneo, cioè adeguato all'obiettivo da perseguire, e necessario, nel senso che nessun altro strumento ugualmente efficace, ma meno negativamente incidente, sia disponibile.

Seguendo la normativa europea e nazionale citata in materia di riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, nonché le descritte indicazioni della giurisprudenza ai fini del corretto bilanciamento di interessi e della efficace declinazione del principio di proporzionalità, lo schema di regolamento è stato modificato come segue:

- l'articolo 24, commi 1 e 2, rinvia all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006 la disciplina delle attività di riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo per tutte le tipologie di cantiere;
- fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, come convertito in legge, che disciplina le modalità di verifica delle condizioni per il riutilizzo in sito dei materiali di riporto scavati, la non contaminazione del suolo e altro materiale allo stato naturale escavato ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettera c), è verificata ai sensi dell'allegato 4 del presente regolamento per tutte le tipologie di cantiere.

Come anticipato, poi, lo schema di regolamento, in parziale accoglimento della condizione, non prevede più l'abrogazione dell'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla base del quale potranno essere approvate ulteriori semplificazioni per i cantieri di piccole dimensioni, non solo per quanto riguarda la qualifica come sottoprodotto delle terre e rocce da scavo, ma anche per il loro riutilizzo in sito ovvero per la gestione in qualità di rifiuto delle stesse.

***4. Valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'Allegato 3, la possibilità di ricomprensione la stabilizzazione a calce nel novero dei trattamenti di normale pratica industriale, prevedendo una preventiva caratterizzazione del materiale prima di qualsiasi trattamento di stabilizzazione a calce, che assicuri il non inglobamento di eventuali contaminanti, e il rispetto di determinate condizioni volte a indicare, tra l'altro, nel Piano di utilizzo la verifica del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione con le modalità di cui agli allegati 2, 4 e 8, l'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione e la specificazione dei benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche, nonché la procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso;***

Si segnala sul punto che la condizione posta dalla Commissione europea per chiudere il caso EU Pilot 554/13/ENVI, già citato sopra, è la soppressione della stabilizzazione a calce nella elencazione positiva delle normali pratiche industriali, come prevista dall'allegato 3 dal decreto ministeriale n. 161 del 2012.

Per evitare che il caso Pilot citato si tramuti in una procedura di infrazione, lo schema di regolamento non ricomprensione formalmente la stabilizzazione a calce tra le normali pratiche industriali.

Tuttavia, per la descrizione della portata dell'allegato 3 e della elencazione delle normali pratiche industriali in esso contenute si rinvia all'illustrazione dettagliata dell'articolato, riportata nella parte finale della presente relazione.

***5. Valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'Allegato 4, l'opportunità di sopprimere il riferimento, nella caratterizzazione ambientale, alla esecuzione previa porfirizzazione totale del campione in modo da ottenere la concentrazione totale o assoluta e di prevedere, nelle more della emanazione di una nuova disciplina da definire entro dodici mesi con il supporto tecnico scientifico del sistema delle Agenzie ambientali, l'applicazione delle procedure del D.M. 161/2012 e di quelle di preparazione analitiche classiche;***

La necessità di prevedere una metodologia che comporti la porfirizzazione del campione garantisce il rispetto dei requisiti di qualità ambientale previsti per la qualifica delle terre e rocce come sottoprodotti.

L'introduzione di tale metodologia di preparazione del campione viene prevista, in parziale accoglimento della condizione, solo per gli scavi di sbancamento in roccia massiva, come meglio chiarito con le modifiche apportate all'allegato 4, e consente di avere una rappresentazione veritiera degli inquinanti nel campione.

Inoltre, le modifiche apportate chiariscono anche che l'indagine deve essere effettuata sull'intero campione.

Si fa presente, infatti, che l'esclusione della frazione superiore a 2 cm in caso di scavi di rocce massive potrebbe non essere tecnicamente fattibile e non consentire di valutare in maniera corretta la presenza di sostanze inquinanti provenienti anche dall'utilizzo di additivi necessari per l'effettuazione dello scavo stesso.

**– Osservazioni formulate nel parere della Commissione VIII della Camera dei deputati.**

***a) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole "o ai limiti di riferimento indicati dall'Istituto superiore di sanità", attesa la natura tipicamente normativa delle funzioni ivi riconosciute all'Istituto Superiore di Sanità;***

L'osservazione è stata accolta con la conseguente modifica dello schema di regolamento. Infatti, la modifica degli allegati alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 è già disciplinata dall'articolo 264, comma 2-bis, in base al quale le integrazioni e le modifiche degli allegati alle



norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati contenute nel predetto decreto legislativo sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza Unificata.

***b) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, all'articolo 2, comma 1, lettera c), l'ultimo periodo – considerata la mancanza di uno standard tecnico per la valutazione del limite massimo del 20 per cento in peso dei materiali di origine antropica rinvenibili nella matrice di riporto, frammisti al suolo e sottosuolo – mantenendo, quindi, la definizione di riporto di cui al decreto-legge n. 2 del 2012, successivamente modificato dall'articolo 41 del decreto-legge n. 69 del 2013 o di definire in altri termini i sopra indicati standard;***

Si rammenta, innanzitutto, che la norma generale regolatrice della materia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d-ter), del decreto legge n. 133 del 2014, impone il rispetto di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea.

In conformità a tale norma e in coerenza con la normativa europea, lo schema di decreto conferma i livelli di tutela ambientale e sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti e in particolare quelli individuati nell'allegato 9 del decreto ministeriale n. 161 del 2012, con riferimento al limite del 20% dei materiali di origine antropica riscontrabili nei riporti.

Ciò nondimeno, sulla base dell'osservazione della Commissione parlamentare, l'articolato è stato modificato al fine di chiarire che il suddetto limite trova applicazione solo per i riporti da gestire in qualità di sottoprodotti e non anche per il terreno (in sito), incluso il suolo contaminato non scavato (art. 185, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 152 del 2006) o per il riutilizzo di suolo in sito (art. 185, comma 1, lettera c, del d.lgs. n.152 del 2006), come peraltro previsto già anche dall'attuale quadro normativo.

A tal fine, il limite del 20% dei materiali di origine antropica riscontrabili nei riporti è stato collocato nell'articolo 4, comma 3, dello schema di regolamento, che disciplina in via generale i criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

Inoltre, in parziale accoglimento di quanto indicato nell'osservazione, il testo è stato modificato con la soppressione della norma che prevedeva l'abrogazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, in base al quale i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.

Di conseguenza, sono state soppresse le lettere c), d) ed e) dell'articolo 2, comma 1, dello schema di regolamento, che prevedevano le definizioni di "matrice materiale di riporto", "materiale di riporto conforme" e "materiale inerte di origine antropica".

*c) Valuti il Governo l'opportunità di sostituire, all'articolo 2, comma 1, lettera d), l'espressione "materiale di riporto conforme" con una definizione più chiara per meglio esplicitare la ratio della norma, ossia l'inserimento di tali materiali, qualora destinati al riutilizzo, tra i sottoprodotti;*

L'osservazione è da considerare assorbita dalle modifiche apportate allo schema di regolamento, come appena illustrate in relazione alla osservazione precedente *sub b)*.

*d) Valuti il Governo, altresì, l'opportunità, per i limiti cui riferirsi per la valutazione del test di cessione, da effettuare comunque sul materiale "tal quale", di fare riferimento solo all'Allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, provvedendo anche a rivedere tale decreto con i suoi allegati al fine di risolvere le incongruenze presenti rispetto alle successive disposizioni europee;*

Nel caso dei riporti la normativa proposta prevede che essi siano sottoposti al test di cessione ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 solo ai fini delle metodiche analitiche da utilizzare, mentre impone il rispetto dei valori limite di riferimento previsti dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati e contenuti nella tabella 2 dell'Allegato 5 al decreto legislativo n. 152 del 2006 (come già previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 2 gennaio 2012, n. 2), ai fini della valutazione della qualità ambientale di tali materiali.

D'altronde, lo stesso decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, all'articolo 5 "Recupero ambientali", utilizzo espressamente consentito nell'articolo 4, comma 2, lettera b) per le terre e rocce qualificate come sottoprodotti, prevede esplicitamente che l'utilizzo dei rifiuti nelle attività di

recupero ambientali avvenga a condizione che *“in ogni caso il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d’uso del sito”*.

In analogia a quanto previsto per i rifiuti, si ritiene necessario introdurre tali cautele anche per le terre e rocce da scavo da qualificare come sottoprodotti.

Con riferimento alla necessità di effettuare il test sul materiale *“tal quale”*, si fa presente che è lo stesso decreto ministeriale 5 febbraio 1998 a prevederlo nell’articolo 8 relativo a *“Campionamenti e analisi”*. In particolare, l’articolo 8, comma 1, prevede che *“Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, «Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati»”*.

In analogia a quanto previsto per i rifiuti, anche per le terre e rocce il campionamento deve essere effettuato sul *“tal quale”*, come stabilito anche dal decreto ministeriale n. 161 del 2012.

Si fa presente che *“tal quale”* si riferisce alla terra e roccia scavata senza l’aggiunta di ulteriori sostanze necessarie per l’utilizzo successivo e tale accorgimento è necessario per verificare che la terra e roccia da scavo soddisfi i requisiti di qualità ambientale di cui all’articolo 4. La condizione, quindi, non può essere accolta, poiché l’eliminazione di tale previsione comporterebbe una riduzione dei livelli di tutela ambientale e sanitaria, in palese contrasto con il criterio di esercizio del potere regolamentare di cui all’art. 8, comma 1, lett. d-ter), del decreto legge n. 133 del 2014, come convertito in legge.

***e) Valuti il Governo l’opportunità di estendere il concetto di sito di produzione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o), anche alle strutture logistiche serventi;***

Non si ritiene opportuno accogliere l’osservazione, in quanto la definizione prevista dallo schema di regolamento consente di assicurare adeguati controlli e completa tracciabilità delle terre e rocce qualificate come sottoprodotti, che all’interno del sito di produzione possono essere movimentate senza dover essere accompagnate dal documento di trasporto.

Peraltro, si segnala che la definizione di *“sito di produzione”* citata nell’osservazione è stata modificata al fine di dare maggiore certezza sia agli operatori che alle amministrazioni controllanti, e va letta in combinato disposto con quella di *“sito”*, anch’essa modificata, in base alla quale per *“sito”* deve intendersi l’area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee).

La lettura congiunta delle suddette definizioni determina una nozione di sito di produzione geograficamente individuabile con certezza, funzionale all'applicazione di regole differenti a seconda che l'utilizzo delle terre e rocce da scavo avvenga "in sito" (articolo 185, comma 1, lettera c, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e articolo 24 dello schema di regolamento) ovvero "extra-sito" in qualità di sottoprodotto.

Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che le strutture logistiche serventi di per sé non forniscono un parametro spaziale che consenta di applicare con certezza i regimi giuridici suddetti, potendo tali strutture, a seconda dei casi e in relazione soprattutto al contenuto della progettazione delle opere e degli interventi da parte degli operatori, essere comprese nel sito di produzione ovvero essere collocate all'esterno.

*f) Valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, all'articolo 5, comma 1, la lettera a-bis), volta a prevedere che siano attuate misure di tutela sufficienti ad evitare la contaminazione delle matrici ambientali, nonché di eliminare, al medesimo articolo 5, comma 1, lettera e), l'identificazione tramite apposita segnaletica del deposito effettuato nel sito stesso di produzione delle terre;*

Lo schema di regolamento è finalizzato, da un lato, ad allineare la normativa nazionale alla disciplina europea e, dall'altro, tenuto conto delle esigenze degli operatori economici interessati dal provvedimento, a evitare oneri burocratici inutili ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.

In questa logica, lo schema proposto, pur modificando profondamente l'attuale regime di autorizzazioni preventive per la gestione delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotti, assicura nel contempo elevati livelli di tutela e protezione ambientale, attraverso adeguati controlli e puntuali accertamenti.

Alla luce di tali considerazioni, non si ritiene necessario inserire nell'articolo 5 la condizione volta a prevedere che siano attuate misure di tutela sufficienti ad evitare la contaminazione delle matrici ambientali, poiché l'effettiva tutela ambientale, che deve essere garantita in ogni fase del processo di utilizzo di terre e rocce da scavo, viene in questo caso garantita attraverso la compatibilità del materiale con la destinazione urbanistica del sito di destinazione, che è condizione necessaria e sufficiente per assicurare l'effettività di tale tutela (art. 5, comma 1, lettera a).

Con riferimento alla proposta di eliminare, all'articolo 5, comma 1, lettera e), l'obbligo di indentificare tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile il deposito delle terre e rocce scavate e di riportare le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale

depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 21, si osserva che tali adempimenti trovano fondamento nell'esigenza di assicurare adeguati controlli da parte delle autorità competenti, soprattutto in considerazione delle importanti semplificazioni introdotte, che si basano sulle autocertificazioni e sui controlli *ex post* in luogo delle autorizzazioni preventive.

***g) Valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in relazione all'articolo 6, ulteriori provvedimenti per la dematerializzazione della documentazione relativa al trasporto fuori dal sito di produzione delle terre e rocce da scavo, qualificate sottoprodotti;***

La norma rinvia alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 286 del 2005 in materia di autotrasporto, che prevede la forma scritta della documentazione in oggetto.

Pur condividendo l'esigenza di dematerializzare gli adempimenti in ogni settore dell'amministrazione pubblica, la delega regolamentare di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 133 del 2014 non consente di modificare, derogare o abrogare disposizioni che non riguardino direttamente la gestione delle terre e rocce da scavo.

***h) Valuti il Governo l'opportunità di semplificare la procedura di cui all'articolo 7, riducendo la platea dei soggetti destinatari della dichiarazione di avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo, eventualmente prevedendo che il comune destinatario delle terre e rocce da scavo provveda ad effettuare la trasmissione della dichiarazione agli altri enti coinvolti ed interessati, in ottemperanza anche agli orientamenti di semplificazione;***

L'articolo 7 prevede che l'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 è attestato all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo.

Tale dichiarazione deve essere trasmessa anche all'Agenzia di protezione ambientale competente per il sito di utilizzo, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di utilizzo, poiché funzionale al controllo di competenza da parte di tali enti e, inoltre, considerato che la mancata trasmissione nei tempi previsti dall'articolo 7, comma 3, comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del terre e rocce da scavo come sottoprodotto, per evitare possibili incertezze applicative di tale previsione, soprattutto a danno dei dichiaranti, si è ritenuto preferibile non modificare la norma.

***i) Valuti il Governo l'opportunità del pieno coinvolgimento delle Province nelle procedure di controllo;***

L'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disciplina le competenze delle Province nelle materie contemplate all'interno della Parte IV.

In particolare, la norma prevede che alle Province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti: la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti, il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia, la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate in materia di rifiuti, l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

Lo schema di regolamento si limita a prevedere – all'articolo 9, comma 7, all'articolo 21, comma 6 e all'articolo 28 – che restano fermi i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti. Pertanto, le Province continueranno a svolgere i compiti e le funzioni ad esse assegnate dalla vigente legislazione nazionale e regionale, compresi quelli concernenti la gestione delle terre e rocce da scavo.

I controlli di natura tecnica, sia preventivi che in corso d'opera, funzionali all'accertamento della sussistenza delle condizioni ambientali prescritte dall'ordinamento europeo e da quello nazionale per la qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti (ad esempio l'assenza di contaminazione), previsti dal regolamento, tengono conto delle competenze tecniche delle Amministrazioni, anche alla luce della riforma del sistema delle Agenzie ambientali (AS 1458) in corso di approvazione.

In particolare, la riforma affida al sistema delle Agenzie ambientali le funzioni di controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e di supporto tecnico alle Amministrazioni per i controlli di competenza.

***j) Valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 11, nel senso di prevedere che, nel caso in cui per le specifiche caratteristiche geologiche, i valori di fondo naturale del suolo risultino superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e le modalità di riutilizzo previste possano***

***comportare una diffusione nell'ambiente di tali sostanze in grado di produrre un pericolo concreto per l'ambiente, il riutilizzo del materiale scavato allo stato naturale possa avvenire anche ricorrendo ad interventi di messa in sicurezza permanente;***

L'osservazione non può essere accolta.

Le garanzie fornite dagli articoli 11 e 24 circa la corretta gestione e l'utilizzo in sito del materiale scavato appaiono pienamente rispondenti ai criteri di salvaguardia dell'ambiente, essendo svolte le predette attività di gestione/utilizzo con il pieno coinvolgimento dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente nel caso in cui vengano in rilievo valori di fondo naturale superiori alle CSC.

Per quanto attiene quindi all'ipotesi che l'utilizzo del materiale scavato (i cui valori di fondo naturale siano superiori alle CSC tabellari) possa avvenire anche ricorrendo ad interventi di messa in sicurezza permanente, si ritiene che tale valutazione debba essere rimessa alle competenti Agenzie all'esito di un apprezzamento in concreto circa la definizione dei valori di fondo naturale da assumere, così come stabilito dal richiamato articolo 11.

***k) Valuti il Governo, al medesimo articolo 11, l'opportunità di prevedere, altresì, che il proponente del piano di utilizzo e della dichiarazione di utilizzo possa dimostrare i valori di fondo esistenti tramite il riferimento a dati validati e pubblicati dall'Agenzia regionale o provinciale di protezione ambientale;***

L'osservazione è pienamente condivisibile in quanto il piano di indagine previsto nell'articolo 11 consiste in uno studio che compara i dati della caratterizzazione relativi al sito di interesse con dati di letteratura e di campo (ossia quelli rilevati direttamente nella matrice suolo interessata), relativi all'area più vasta in cui esso ricade per provare l'origine naturale della contaminazione riscontrata nel sito.

La norma pertanto è stata modificata al fine di chiarire che tra i dati che devono essere inseriti nel piano di indagine possono essere ricompresi, al fine di agevolare e velocizzare il controllo delle Agenzie ambientali, anche i dati pubblicati e validati dalle stesse Agenzie.

***l) Valuti il Governo l'opportunità di meglio definire i concetti di qualificazione e capacità tecnica equipollenti a cui è demandato lo svolgimento dei controlli previsti nell'ambito della procedura di utilizzo ai sensi dell'articolo 13 nei casi di inerzia dell'Agenzia regionale di***

***protezione ambientale o l’Agenzia provinciale di protezione ambientale valutando il ricorso anche a soggetti privati accreditati;***

L’articolo 13 dello schema di regolamento, in materia di controllo equipollente, prevede che nel caso in cui l’Agenzia di protezione ambientale competente per territorio non esegua le attività previste, le suddette attività possono, su richiesta e con oneri a carico del proponente, essere eseguite anche da altri organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti.

A tal fine, il comma 2 del medesimo articolo prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, è individuato l’elenco degli organi dell’amministrazione pubblica o di enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti all’Agenzia di protezione ambientale.

Si ritiene condivisibile la proposta di definire con maggiore certezza i concetti di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, funzionali alla predisposizione del suddetto elenco. A tal fine, la norma in esame è stata modificata al fine di chiarire che gli organi dell’amministrazione pubblica o gli enti pubblici che hanno qualificazione e capacità tecnica equipollenti a quelli delle agenzie ambientali sono quelli che svolgono attività tecnico-scientifiche in materia ambientale o sanitaria.

Si ritiene, tuttavia, che il compito di valutazione/validazione riservato dalla norma alle Agenzie di protezione ambientale non possa essere affidato a soggetti privati.

Infatti, l’impostazione del provvedimento si basa sull’applicazione dell’istituto dell’autocertificazione funzionale alla dichiarazione e dimostrazione della presenza delle condizioni richiesti per la gestione delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotti. La nuova disciplina, quindi, sostituisce l’attuale modello di controllo preventivo di tipo autorizzatorio, con un modello di controllo basato sulla verifica *ex post* di quanto dichiarato dal privato.

In questo modo si evitano i lunghi tempi di attesa riscontrati con la normativa vigente. Ad esempio, dalle informazioni fornite dagli operatori economici è emersa una disomogeneità sul territorio dei tempi di risposta delle amministrazioni, nonché lungaggini procedurali che incidono pesantemente sui costi di cantiere e sulle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo.

Dai rilievi effettuati, è emerso, ad esempio, che i tempi di attesa per l’approvazione dei piani di utilizzo hanno oscillato dai 6 ai 18 mesi, ma in diversi casi si sono superati i 2 anni di attesa per avere l’autorizzazione alla gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.



Si tratta di tempistiche che incidono negativamente sulle prestazioni ambientali del Paese e sulla competitività delle imprese, poiché idonei ad indurre gli operatori a preferire lo smaltimento in discarica delle terre e rocce da scavo e a utilizzare il materiale di cava in luogo del reimpiego delle stesse come sottoprodotti.

La sostituzione del controllo pubblico preventivo con il controllo *ex post* deve però essere bilanciata dalla previsione di una fase all'interno della quale la pubblica amministrazione possa vagliare la compatibilità, anzitutto sul piano tecnico-scientifico, dell'intervento privato con gli interessi pubblici ambientali e sanitari.

Tale attività, essendo caratterizzata da una stretta inerenza con l'azione amministrativa, è opportuno che non venga esternalizzata, poiché funzionale all'eventuale esercizio di un potere interdittivo, che come tale è sottratto alla logica concorrenziale.

***m) Valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 14, un'efficacia maggiore del Piano di utilizzo nel caso di lavori complessi che richiedono tempi lunghi per la loro realizzazione;***

L'articolo 14, comma 1, dello schema di regolamento prevede che nel piano di utilizzo è indicata la durata del piano stesso. La durata del piano è rimessa dunque al proponente, che può modularla in ragione della complessità dei lavori.

L'articolo 14 prevede unicamente che, salvo deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo. Infatti, la validità del piano di utilizzo è basata sulla caratterizzazione ambientale dei siti interessati e, dopo un ragionevole lasso temporale dalla sua presentazione (ragionevolmente stimabile in un tempo pari a due anni), le analisi perdono di significatività ed è necessario eseguirle nuovamente.

Peraltro, l'articolo 16 dello schema di regolamento prevede che il termine di cui all'articolo 14, comma 1, relativo all'inizio dei lavori o alla durata del piano di utilizzo (quest'ultima, come segnalato, è decisa dal proponente), può essere prorogato una sola volta e per la durata massima di due anni in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

Si segnala, inoltre, che in riscontro ai rilievi formulati in sede di consultazione pubblica, il termine della proroga è stato aumentato da uno a due anni e la possibilità di proroga è stata riferita sia al termine iniziale dei lavori, che a quello di durata del piano. Il limite di una sola volta per la richiesta di proroga è stato mantenuto poiché si ritiene opportuno per assicurare il rispetto dei requisiti dalla

normativa comunitaria per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, soprattutto con riferimento al requisito della certezza dell'utilizzo. Infatti, nel caso di una pluralità di proroghe, il rispetto di tale requisito potrebbe non essere rispettato.

In conclusione, si ritiene che la disciplina descritta sia in linea con l'osservazione formulata dalla Commissione.

***n) Valuti il Governo, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1, l'opportunità di prevedere un facsimile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei casi in cui essa è prevista;***

L'osservazione è senz'altro da condividere. Lo schema di regolamento è stato pertanto modificato al fine di prevedere – al nuovo allegato 6 (Dichiarazione di utilizzo) – un modello standard per effettuare la dichiarazione di cui all'articolo 21, comma 1.

***o) Valuti il Governo l'opportunità, al medesimo comma 1 dell'articolo 21, di concedere al produttore e all'utilizzatore tempi di riutilizzo maggiori rispetto al limite di un anno previsto dal comma 1 dell'articolo 21;***

***p) Valuti il Governo l'opportunità, al comma 4 dell'articolo 21, di prevedere una proroga per dodici mesi anziché per sei mesi;***

Le osservazioni di cui alle lettere o) e p) non possono essere accolte. Infatti, si rappresenta, con riferimento al termine per l'utilizzo delle terre e rocce in qualità di sottoprodotti per i cantieri di piccole dimensioni, che l'articolo 21, comma 4, stabilisce che i tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possano essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia per la protezione ambientale competente, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.

Il limite alla proroga risponde all'esigenza di assicurare il requisito della "certezza dell'utilizzo", condizione essenziale prevista sia dalla normativa europea che da quella nazionale (art. 5, par. 1, lett. a, Direttiva 2008/98/CE e art. 184-bis, comma 1, lett. b, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) per poter gestire un materiale come sottoprodotto, condizione che rischia di venire meno e di

essere svuotata di qualunque precettività in presenza di molteplici e illimitate variazioni della dichiarazione iniziale.

*q) Valuti il Governo la riformulazione dell'art. 26 affinché si evinca con chiarezza che la caratterizzazione di cui al comma 1, lett. a) è da riferirsi al piano di gestione degli scavi effettuato in aree di bonifica successivamente alla caratterizzazione effettuata ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

L'osservazione è stata accolta e si è provveduto di conseguenza alla riformulazione degli articoli 25 e 26, il cui ordine è stato peraltro invertito per ragioni di coerenza logica e sistematica.

La misura è quindi contenuta nell'attuale articolo 25, comma 1, (ex art. 26), in base al quale: *“Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le attività di scavo da realizzare nei siti oggetto di bonifica già caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le seguenti procedure: [Omissis]”*.

*r) Valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 27, comma 1, nel senso di prevedere che i procedimenti in corso, avviati ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 o dell'art. 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o di norme precedenti sulla base delle quali sono stati approvati i piani di utilizzo ovvero si prevede l'approvazione dei piani stessi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono assoggettati alla normativa previgente, come pure le eventuali modifiche che successivamente potranno essere apportate ai medesimi piani. E' comunque facoltà del proponente di un piano già approvato o del quale sia in corso il procedimento di approvazione o di modifica chiedere che sia applicata la normativa del regolamento;*

*s) Valuti il Governo l'opportunità, al comma 3 dell'articolo 27, di sostituire la parola “deve” con la parola “può”;*

La prima osservazione (peraltro identica alla condizione *sub* 9 contenuta nel parere della Commissione XIII del Senato della Repubblica, su cui v. *infra*) è da condividere.

Peraltro, sul punto anche il Consiglio di Stato, con il parere n. 254 reso nell'adunanza dell'11 febbraio 2016, ha rilevato che il contenuto facoltativo di tale disciplina lascerebbe spazio a incertezze interpretative relativamente all'assoggettabilità dei progetti alla nuova regolamentazione,

con la conseguenza che verrebbe rimessa ai singoli soggetti interessati la scelta della normativa da applicare. Conseguentemente, come già segnalato, il Consiglio di Stato ha chiesto di precisare, in maniera più puntuale, il contenuto dispositivo della norma in questione.

Al fine di recepire le indicazioni delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, il comma 1 dell'articolo 27 è stato sostituito dai seguenti commi.

*“1. I piani di utilizzo già approvati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalla normativa previgente, che si applica anche a tutte le modifiche e agli aggiornamenti dei suddetti piani che intervengano successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.*

*2. I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni. Per tali progetti è fatta comunque salva la facoltà di presentare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o la dichiarazione di cui all'articolo 21 ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.”*

Le ragioni sottese alla suddetta proposta di modifica trovano il loro fondamento logico nel fatto che in materia di grandi opere e infrastrutture, i cui tempi di progettazione e realizzazione investono solitamente un arco temporale esteso, occorre assicurare, secondo un canone di ragionevolezza costituzionale, il fondamentale principio della certezza del diritto, inteso nella sua declinazione di stabilità temporale delle norme applicabili ai fatti accaduti in prossimità di un mutamento normativo.

Ciò implica, quindi, la creazione di una disciplina intertemporale che consenta di mantenere stabili nel tempo (anche attraverso l'ultrattività) le previsioni normative vigenti al momento del perfezionamento di fattispecie in relazione alle quali sono sorte posizioni giuridiche soggettive che non esauriscono i loro effetti istantaneamente. Tale disciplina, che deve promanare da un bilanciamento di interessi meritevoli di tutela, deve essere aderente al principio di ragionevolezza sopra richiamato. Sul punto giova richiamare, ancora una volta, la sentenza n. 85 del 2013 della Corte costituzionale, nella quale si afferma espressamente che *“la Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come “primari” dei valori dell'ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio,*

*proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale”.*

Alla luce di tali indicazioni, si è ritenuto ragionevole il bilanciamento degli interessi economici, ambientali e sanitari sotteso alla riformulazione del comma 1 dell’articolo 27. Infatti, la disciplina proposta prevede di applicare ultrattivamente alle opere e infrastrutture in corso la disciplina anteriore all’emanando regolamento nei casi in cui sia stato già autorizzato un piano di utilizzo prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo. Tale ultrattività non può che riguardare, necessariamente, anche le modifiche e gli aggiornamenti dei suddetti piani di utilizzo, ancorché essi intervengano successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina.

Dal punto di vista ambientale e sanitario, l’ultrattività della previgente normativa non rappresenta un *vulnus*, poiché nel passaggio dal vecchio al nuovo regime viene assicurato il mantenimento dei medesimi livelli di tutela ambientale e sanitaria.

Guardando la norma da un diverso angolo prospettico, viene assicurata agli operatori la certezza e la stabilità del quadro normativo vigente al momento in cui l’opera o l’infrastruttura, compresa la gestione delle relative terre e rocce da scavo, sono stati autorizzati.

In questo modo vengono integralmente accolte le indicazioni delle competenti Commissioni parlamentari.

Diversa, invece, è la questione del regime giuridico da applicare ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, risulti pendente una procedura ai sensi della previgente normativa.

In questa fattispecie, se da un punto di vista ambientale e sanitario sussiste la stessa esigenza minima, già prospettata, di non determinare riduzioni dei livelli di tutela, dal punto di vista economico gli operatori potrebbero avere un concreto interesse a entrare nel nuovo regime di gestione delle terre e rocce da scavo in considerazione delle semplificazioni e dei tempi certi che esso prevede, trattandosi di situazioni soggettive non ancora perfezionate con un atto di approvazione dell’Amministrazione. La soluzione che si propone (articolo 27, comma 2), pertanto, è sensibile a tale esigenza, poiché prevede che i progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni, facendo però salva la facoltà per gli operatori economici di “abbandonare” il vecchio regime per entrare nel nuovo, a condizione però che, entro un lasso di

tempo predeterminato (180 giorni dall'entrata in vigore del DPR), adempiano alle nuove previsioni (presentazione di un nuovo piano di utilizzo o della dichiarazione di utilizzo ai sensi delle nuove disposizioni).

La norma descritta definisce in modo puntuale il contenuto dispositivo del regime transitorio previsto, come richiesto nel parere del Consiglio di Stato, ma allo stesso tempo esprime anche lo stesso ragionevole bilanciamento degli interessi ambientali, sanitari ed economici sotteso alla proposta di modifica del comma 1 dell'articolo 27.

Non è stata accolta, invece, l'osservazione di cui alla lettera s), poiché ai fini dell'applicazione del precetto contenuto nel comma 3 (ora comma 5) l'esecuzione degli adempimenti ivi previsti non può essere rimessa ad una mera facoltà del proponente.

*t) Valuti il Governo l'opportunità di modificare l'Allegato 1 prevedendo che la caratterizzazione ambientale - che è svolta dal proponente e a sue spese in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4 – deve essere eseguita unicamente sui siti dai quali provengono le terre e rocce da scavo e sui siti di destinazione delle stesse, salvo motivata richiesta di caratterizzazioni sito specifiche da parte dell'autorità competente all'approvazione del Piano, nell'ambito della procedura di approvazione dello stesso. In merito ai siti di deposito intermedio, prevedere che il sito di deposito intermedio, laddove non vi siano in prossimità aree con la stessa destinazione urbanistica o sia motivatamente impossibile la loro realizzazione, possano avere una destinazione d'uso urbanistica diversa da quella del sito di produzione, subordinando tale possibilità, laddove necessario, all'adozione di accorgimenti atti a garantire il controllo delle acque di percolazione e la separazione fisica tra i materiali depositati e quelli presenti in situ;*

L'osservazione non può essere condivisa in quanto, ai fini della effettiva tutela ambientale, deve essere garantita in ogni fase del processo di utilizzo di terre e rocce da scavo la compatibilità del materiale con la destinazione urbanistica del sito di destinazione.

Relativamente ai requisiti del deposito intermedio, pertanto, si segnala che quanto previsto dal regolamento proposto rappresenta una misura di cautela e di garanzia necessaria per evitare qualunque rischio di contaminazione delle matrici ambientali.

In ogni caso, l'accoglimento dell'osservazione comporterebbe una riduzione dei livelli di tutela ambientale e sanitaria attualmente vigenti, in aperto contrasto con il criterio di esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 8, comma 1, lett. d-ter), del decreto legge n. 133 del 2014.

*u) Valuti il Governo l'opportunità di un coordinamento fra la previsione che inserisce nelle normali pratiche industriali operazioni quali "la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con eventuale eliminazione degli elementi antropici" e "la riduzione volumetrica mediante macinazione" e quanto precisato nella Nota dell'All. C al D.Lgs. 152/2006 che inserisce espressamente operazioni come la cernita, la frammentazione, la compattazione ecc. fra le operazioni di Recupero di rifiuti;*

Non si è ritenuto opportuno accogliere l'osservazione poiché è necessario, sia per gli operatori che per le Amministrazioni controllanti, non confondere, a partire dal piano lessicale, le tipologie di attività ammesse come "normali pratiche industriali" funzionali alla gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti (cioè come veri e propri beni) con quelle inerenti il recupero dei rifiuti.

*v) valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'Allegato 4, l'opportunità di prevedere nel caso di mancata comunicazione da parte dell'Autorità competente degli esiti dei pareri dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale, la possibilità di avvio delle attività in conformità al Piano di utilizzo presentato;*

L'osservazione non può essere accolta, poiché l'applicazione del meccanismo procedurale del silenzio-assenso sarebbe in questo caso incompatibile con le necessarie verifiche tecniche richieste dalle Amministrazioni competenti, che non possono essere omesse senza creare rischi per la tutela ambientale e sanitaria.

*w) valuti, altresì, il Governo, in relazione al medesimo Allegato 5, di integrare il primo capoverso del punto 4 dell'Allegato facendo riferimento alle caratteristiche geologiche-idrogeologiche naturali dei siti, nonché di sostituire il sottopunto 1 di cui al punto 6 con il seguente:*

*"1. inquadramento territoriale e topo-cartografico:*

*1.1 denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;*

*1.2 ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente, estremi catastali);*

*1.3 estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);*

*1.4 corografia (preferibilmente scala 1:5.000);*

*1.5 planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala 1:5.000 1:2000), con caposaldi topografici (riferiti alla rete trigonometrica catastale o a quella I.G.M., in relazione all'estensione del sito, o altri riferimenti stabili inseriti nella banca dati nazionale ISPRA);*

*1.6 planimetria quotata (in scala adeguata in relazione alla tipologia geometrica dell'area interessata allo scavo o del sito: sviluppo lineare, ecc.);*

*1.7 profili di scavo e/o di riempimento (pre e post opera);*

*1.8 schema/tabella riportante i volumi di sterro e di riporto”.*

*Valuti, infine, il Governo, in relazione al medesimo Allegato 5, di aggiungere, in fine, il seguente punto:*

*“6. specifiche tecniche:*

*6.1 Il piano di utilizzo, sottoscritto dall'esecutore e, per la parte tecnica, da liberi professionisti iscritti negli Albi delle professioni regolamentate, secondo l'ambito di competenza, deve essere predisposto in cartaceo e digitale (in formati compatibili con specifiche informatiche comunemente in uso (ad esempio dxf, dwg, ecc.) o su espressa indicazione del committente, secondo le specifiche INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe - Infrastruttura per l'Informazione Territoriale in Europa)”.*

L'osservazione è da condividere e, pertanto, l'allegato 5 è stato integrato con le modifiche suggerite, ad eccezione del punto n. 6.1, poiché reca aspetti peculiari di dettaglio estranei all'esigenza di ottenere, da parte delle Amministrazioni, un piano di utilizzo esaustivo nel suo contenuto ma che non sia legato a specifiche tecniche predefinite.

\*\*\* \*\*

La **Commissione XIII del Senato della Repubblica** ha reso il proprio parere favorevole in data 13 aprile 2016, anch'essa accompagnandolo con condizioni e osservazioni, le quali vengono di seguito partitamente illustrate assieme alle motivazioni che hanno condotto al loro recepimento ovvero alla conferma del testo sottoposto all'esame parlamentare.

– **Condizioni poste dal parere della Commissione XIII del Senato della Repubblica.**

**La XIII Commissione del Senato ha espresso, in data 13 aprile 2016, parere favorevole con le seguenti condizioni:**



1. *Con riferimento alla concentrazione soglia di contaminazione per l'amianto, lo schema di decreto nella definizione delle "terre e rocce da scavo" prevede che esse possano contenere, al massimo, una concentrazione di amianto nel limite massimo di 100 mg/kg, "limite di rilevabilità analitico". A fondamento della riduzione da 1000 a 100 mg/kg del limite per l'amianto il Ministero dell'ambiente pone il parere dell'Istituto Superiore di Sanità prot. 0003226 del 4 febbraio 2015 che tuttavia si riferisce ad uno specifico caso: a cumuli di terre e rocce da scavo al cui interno erano stati individuati "frammenti di cemento amianto" e classificati come rifiuti. Si ritiene tuttavia che l'abbassamento del limite di amianto consentito da 1000 a 100 mg/kg è in contrasto con le norme europee (gold plating) nonché, più in generale, con la filosofia comunitaria e nazionale sulla gerarchia dei rifiuti orientata a promuovere il riutilizzo di sottoprodotti prima ancora del riciclo o il recupero dei rifiuti stessi, in modo da diminuire l'approvvigionamento di materie prime e lo smaltimento in discarica. La modifica del limite, peraltro, rischia di paralizzare opere importanti, pur non recando benefici ambientali. Qualora il limite di riferimento sull'amianto venisse ridotto dai 1.000 mg/kg attuali (limiti assunti in alcuni progetti di opere importanti come quello della Gronda di Genova o del Terzo valico del Giovi) ai 100 mg/kg la gran parte dei materiali di zone amiantifere dovrebbe essere smaltita con imponenti aumenti di costi. Pertanto, si propone di sostituire, all'articolo 2, comma 1, lettera b), il periodo: "Le terre e rocce da scavo possono contenere amianto nel limite massimo di 100 mg/kg, corrispondente al limite di rilevabilità analitico" con il seguente: "Le terre e rocce da scavo possono contenere amianto nel limite massimo di 1000 mg/kg, corrispondente al limite di classificazione previsto per le sostanze/miscele non pericolose". Di conseguenza andrebbe riformulata la Nota (\*\*\*) dell'Allegato 4, Tab. 4.1 come segue: "Il valore limite corrisponde alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1, allegato 5, al Titolo V Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006". Andrebbe altresì previsto un maggior coordinamento della gestione delle terre e rocce da scavo a livello d'ambiente di lavoro e di contenimento della frazione aero dispersa ai fini della tutela della salute introducendo indicazioni precauzionali sul trasporti con sistemi chiusi, opportuni apprestamenti del cantiere o verifiche in continuo della qualità dell'aria in prossimità dei cantieri.*

La condizione è stata recepita nei termini indicati nella motivazione relativa alla condizione *sub* 1 del parere della Commissione VIII della Camera dei deputati.

2. *Con riferimento alla definizione di “matrice materiale di riporto” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), pur riconoscendo la specificità dei materiali di riporto rispetto ai terreni naturali, è condivisibile la previsione di accertamenti analitici particolari (in particolare il test di cessione previsto), ma al contempo è necessario che non siano posti ulteriori vincoli e limitazioni che possano risultare in ultima analisi eccessivamente discriminatori nei confronti dei riporti. È pertanto auspicabile che il decreto consenta, nell’ambito di scavi e rinterri e nell’ambito delle bonifiche, un’efficace e sostenibile gestione dei materiali di riporto, senza discriminazioni o discipline speciali che costringano troppo spesso a riferirsi alla disciplina dei rifiuti e pertanto alla necessità di completa asportazione e smaltimento degli stessi. A tal fine si propone di utilizzare quale definizione di "matrice materiale di riporto" quella di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legge 2 del 2012. In ogni caso si ritiene necessario, rispetto all’attuale normativa e soprattutto alle indicazioni amministrative che i terreni nei quali sono presenti materiali di riporto che di fatto costituiscono l’orizzonte stratigrafico assimilabile a quello naturale, che, una volta effettuata l’analisi del terreno e verificate le relative soglie di contaminazione in funzione della destinazione urbanistica assegnata, si possa mantenere, se l’inquinamento è nei limiti ammessi dalla normativa, il terreno in sito,(come previsto dall’art. 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come integrato dalla Direttiva 2008/98/EU. Se invece il terreno risulterà avere livelli di inquinamento superiori a quelli ammessi per legge si dovrà applicare la normativa sulle bonifiche di cui alla Parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006. Inoltre, la definizione proposta, all’ultimo periodo dell’articolo 2, prevede che ai fini delle attività e degli utilizzi di cui al presente regolamento, i materiali di origine antropica rinvenibili nella matrice di riporto, frammisti al suolo e sottosuolo, non possono superare la quantità massima del 20 per cento in peso, da quantificarsi secondo quanto disciplinato nell’allegato 9. Tale definizione, disciplinando le quantità presenti in peso (al massimo il 20 per cento di materiale antropico) rende tecnicamente incerte le indagini ambientali e non garantisce nulla sul profilo ambientale. Si propone pertanto di eliminare dalla definizione sopra riportata la frase finale e l’allegato 9.*

La condizione è stata recepita nei termini indicati nella motivazione relativa all’osservazione *sub b)* del parere della Commissione VIII della Camera dei deputati.

3. *Con riferimento al test di cessione sui riporti, si propone, ai fini di una semplificazione ed omogeneità normativa, di fare riferimento al solo allegato 3 del decreto ministeriale 5*

*febbraio 1998, di puntualizzare che il test va fatto sul materiale “tal quale” e di raccomandare al Governo di rivalutare il testo e gli allegati del decreto ministeriale per risolvere i problemi di disallineamento che esso presenta alla luce delle successive norme europee (in primis la direttiva 2008/98/CE). Pertanto, il periodo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d): “Tale condizione è rispettata quando l’eluato del test di cessione garantisce, per i parametri pertinenti alle matrici materiali di riporto, ad esclusione del parametro amianto, il rispetto delle concentrazioni soglie di contaminazione delle acque sotterranee, di cui all’Allegato 5, Tabella 2 della Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 o, comunque, il rispetto dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo” andrebbe riformulato nei seguenti termini: “Tale condizione è rispettata quando l’eluato del test di cessione sul materiale tal quale garantisce, per i parametri pertinenti alle matrici materiali di riporto, ad esclusione del parametro amianto, il rispetto dei criteri e delle concentrazioni previste all’allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 o, comunque, il rispetto dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo”. Conseguentemente all’Allegato 4, primo periodo, andrebbero soppresse le parole da “incluso” fino a “di seguito”;*

La condizione non è stata accolta per le motivazioni indicate in riferimento all’osservazione *sub d)* contenuta nel parere della Commissione VIII della Camera dei deputati.

Tuttavia, si è provveduto a modificare l’allegato 4, come indicato nella condizione, al fine di chiarire che il limite previsto per la frazione antropica nei materiali di riporto è funzionale esclusivamente alla loro gestione in qualità di sottoprodotti. Si rinvia, inoltre, alle motivazioni espresse con riferimento alla osservazione *sub b)* contenuta nel parere della Commissione VIII della Camera dei deputati.

4. *Con riguardo alla definizione di “sito di produzione” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o), si segnala che tale definizione è riduttiva e perciò si propone di estendere il concetto di produzione all’intero cantiere di realizzazione dell’opera che, nel caso di infrastrutture stradali o di rete, comprende anche le aree di localizzazione dell’opera, quelle di cantiere, la viabilità di cantiere, il deposito temporaneo e quello intermedio.*

La condizione non è stata accolta per le motivazioni espresse con riferimento all’osservazione *sub e)* contenuta nel parere della Commissione VIII della Camera dei deputati.

5. *La previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera z), circa i cantieri di piccole dimensioni, per quanto apprezzabile, non è esaustiva di un fenomeno molto complesso che vede la presenza di tantissimi "microcantieri" che sono generalmente ricorrenti nelle attività di gestione delle infrastrutture a rete. Si propone pertanto di inserire una ulteriore lettera specificamente dedicata alla definizione di "cantiere di micro-dimensione" - quale cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 300 metri cubi - semplificandone la gestione prevedendo una "autodichiarazione del produttore" in sostituzione della dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 21, attestante il rispetto dei requisiti relativi alla destinazione di utilizzo e contenente un set minimo di informazioni relative alle quantità e ai tempi previsti per l'utilizzo, e al sito di deposito. La questione dei microcantieri è molto importante sia in termini ambientali (riduzione del consumo di materiale da cava, riduzione della circolazione dei veicoli che trasportano i materiali, inquinamento atmosferico ecc.) sia in termini di minori costi complessivi di intervento. La questione va però affrontata per due aspetti di cui solo uno può trovare soluzione nell'ambito della normativa nazionale ed europea vigente. Il riutilizzo del materiale come sottoprodotto in altro cantiere è pressoché impossibile anche alla luce delle modifiche che gli articoli 20 e 21 dello schema apportano alla normativa vigente. Diverso il discorso per l'utilizzo all'interno del sito di produzione (es. riempimento dello scavo effettuato in precedenza) ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'impianto normativo delineato non è idoneo per raggiungere l'obiettivo dell'utilizzo in sito perché si basa su dichiarazioni del produttore di cui lo stesso non ne ha certezza se non previo accertamento tecnico da effettuarsi con modalità e tempi incompatibili con quelle indicate dallo schema. Si propone inoltre di introdurre specifiche semplificazioni sui piccoli cantieri, prevedendo esplicitamente, laddove possibile, che il produttore possa attestare il rispetto di quanto dichiarato sulla base di dati e informazioni di tipo documentale a sua disposizione relativi al suolo oggetto di attività.*

La condizione non è stata accolta per le motivazioni espresse con riferimento alle condizioni sub 2 e 3 contenute nel parere della Commissione VIII della Camera dei deputati.

6. *In merito all'articolo 3 si propone di integrare l'articolo con l'esplicita previsione che sono esclusi dal decreto del Presidente della Repubblica anche i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di*

***inondazioni o siccità o ripristino dei suoli la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.***

L'articolo 1 dello schema di regolamento disciplina, in positivo, l'oggetto e la finalità del provvedimento, che riguardano la gestione delle terre e rocce da scavo. L'articolo 2, comma 1, lett. c), definisce le terre e rocce da scavo come *“il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali quali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra”*.

Il combinato disposto di tali norme contribuisce a delineare, per differenza, le materie escluse dal perimetro applicativo del provvedimento, oltre a quanto previsto espressamente dall'articolo 3 dello stesso, il cui comma 2 riprende il contenuto dell'attuale articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 161 del 2012 al solo fine di non generare incertezze su una materia (quella della demolizione di edifici) che oggi è espressamente esclusa dalla disciplina delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

Non si ritiene opportuno accogliere la condizione poiché richiederebbe una tecnica normativa descrittiva e diametralmente opposta a quella adottata, in quanto fondata su un elenco positivo (e tendenzialmente esaustivo) di tutte le altre attività che debbano ritenersi escluse dal perimetro del provvedimento; il che imporrebbe un costante monitoraggio e aggiornamento del provvedimento sul punto, creando più ampi margini di incertezza tra gli operatori e le amministrazioni, anche sotto il profilo dell'ordinario funzionamento del principio di specialità come criterio di risoluzione delle antinomie normative.

- 7. La necessità che il materiale venga stoccato adottando idonei accorgimenti tecnici, è incoerente con l'attuale formulazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), la cui soppressione si ritiene pertanto necessaria.***

L'articolo 5, comma 1, lett. a), dello schema di regolamento stabilisce che il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati, tra gli altri requisiti, anche il seguente: *“a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione urbanistica del sito di produzione, nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del medesimo decreto*

*legislativo 3 aprile 2006, n. 152; oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del medesimo decreto legislativo”.*

La norma è pertanto funzionale alla selezione della tipologia di sito che può formare oggetto del deposito intermedio delle terre e rocce scavate.

Gli accorgimenti tecnici non sono affatto previsti nella disposizione indicata dalla Commissione, ma sono previsti esclusivamente nell'allegato 4 e non per il deposito intermedio o lo stoccaggio, bensì per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo in particolari contesti geologici e idrogeologici, come in caso di falda affiorante, di substrati rocciosi fessurati o di inghiottitoi naturali al fine di evitare potenziali rischi di compromissione del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea per le acque sotterranee e superficiali.

Quest'ultima previsione dell'allegato 4 si applica, come espressamente indicato, in contesti geologici e idrogeologici particolari; pertanto non può ravvisarsi alcuna incoerenza con quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. a), poiché si tratta di norma che disciplina aspetti differenti della materia.

8. *Con riferimento ai valori naturali di fondo e al riutilizzo terre e rocce da scavo di cui all'articolo 11, al fine della semplificazione, si propone di prevedere che il proponente il Piano di utilizzo e della dichiarazione di utilizzo possa dimostrare i valori di fondo esistenti tramite il riferimento a dati validati e pubblicati dall'Agenzia regionale o provinciale di protezione ambientale e quindi senza la necessità di definire ex novo un Piano di indagine. Inoltre, il problema di gestione delle terre che hanno CSC conformi a valori di fondo e che devono trovare collocazione dopo lo scavo può essere ambientalmente risolto ricorrendo alle procedure di bonifica, le cui norme prevedono la possibilità di messa in sicurezza permanente e ciò al fine di evitare il paradosso che situazioni di contaminazione di origine naturale siano penalizzate rispetto a quelle di origine antropica. Per questi motivi, ai fini della semplificazione, della riduzione dei costi, nonché della riduzione del fabbisogno di siti di discarica e ferme restando le condizioni di tutela ambientale, si ravvisa l'opportunità di integrare la norma prevedendo la possibilità del ricorso, anche nel caso di elevate concentrazioni di origine naturale, a soluzioni tecniche di messa in sicurezza permanente. Si propone pertanto di ricorrere per analogia alla messa in sicurezza permanente, tipica del procedimento di bonifica dei siti inquinati, pur non trattandosi di rifiuti, integrando*

*l'articolo 11 come segue: "Nel caso in cui per le specifiche caratteristiche geologiche, i valori di fondo naturale del suolo risultino superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e le modalità di riutilizzo previste possano comportare una diffusione nell'ambiente di tali sostanze in grado di produrre un pericolo concreto per l'ambiente, il riutilizzo del materiale escavato allo stato naturale può avvenire anche ricorrendo ad interventi di messa in sicurezza permanente". Si evidenzia che, per questa fattispecie, lo schema di decreto non tiene conto del principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti debbono essere proporzionati rispetto all'entità del cantiere. Infatti per le opere minori (non soggette a VIA) si prevedono i medesimi adempimenti tecnici delle opere che hanno una maggiore complessità con il risultato di maggiori costi e tempi più lunghi di quelli attualmente previsti (vedi articoli 20, comma 2, e 11).*

La proposta di consentire la dimostrazione dei valori di fondo esistenti tramite il riferimento a dati validati e pubblicati dall'Agenzia regionale o provinciale di protezione ambientale è stata parzialmente accolta. Tuttavia, la dimostrazione tramite i suddetti dati, ove disponibili, dovrà essere comunque effettuata mediante la presentazione di un piano di indagine, la cui predisposizione, però, in questi casi sarà agevolata dalla possibilità di utilizzare informazioni già validate e pubblicate da parte delle stesse Agenzie ambientali territorialmente competenti.

La proposta che prevede la possibilità di utilizzare il materiale scavato nei siti di cui all'articolo 11, ricorrendo alla messa in sicurezza permanente, non può essere accolta per le motivazioni espresse con riferimento all'osservazione *sub j)* contenuta nel parere della Commissione VIII della Camera dei deputati, alle quali si rinvia.

9. *All'articolo 27 comma 1, primo periodo, dopo le parole "piano di utilizzo adeguato alle disposizioni e alle procedure del presente regolamento", si propone di aggiungere le parole "o della dichiarazione di utilizzo per i cantieri di minime e piccole dimensioni". Sempre con riguardo a tale articolo, si condivide la soluzione di demandare al proponente l'opzione tra seguire la normativa previgente all'emanando decreto o aderire alla nuova disciplina. Si propone tuttavia una soluzione per la quale i procedimenti in corso, avviati ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 o dell'art. 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o normative precedenti per i quali sono stati approvati i Piani di utilizzo ovvero per i quali i Piani stessi lo siano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente*

*della Repubblica sono assoggettati alla normativa a quest'ultimo previgente, come pure le eventuali modifiche che successivamente potranno essere apportate ai medesimi Piani. E' comunque facoltà del proponente di un Piano già approvato o del quale sia in corso il procedimento di approvazione o di modifica chiedere che sia applicata la normativa del decreto del Presidente della Repubblica;*

La condizione è stata accolta. Per le motivazioni si rinvia a quanto illustrato in riferimento all'analogha osservazione (*sub r*) suggerita nel parere della Commissione VIII della Camera dei deputati.

*10. Si propone, inoltre, di prevedere la specifica categoria dei microcantieri. Andrebbe pertanto inserito all'articolo 21 un nuovo comma del seguente tenore: "2-bis Le rocce e terre da scavo, provenienti da cantieri finalizzati alla costruzione/manutenzione di reti o infrastrutture, la cui produzione non superi i trecento metri cubi per singolo cantiere, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possono essere riutilizzate nello stesso sito in cui sono state scavate a condizione che l'impresa esecutrice dei lavori, prima dell'inizio degli stessi, produca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dalla quale risultino le seguenti informazioni:*

*a) ubicazione del cantiere di produzione dei materiali, con indicazione del contratto di appalto e del titolo abilitativo;*

*b) non utilizzo nell'attività di scavo di sostanze o metodologie inquinanti;*

*c) quantità complessiva di terre e rocce che si prevede di scavare ed utilizzare in sito, distinguendole da eventuali materiali di origine antropica che verranno gestiti separatamente.*

*A conclusione dei lavori l'impresa esecutrice, con riferimento alla dichiarazione precedente, deve attestare i quantitativi di terre e rocce da scavo effettivamente utilizzati in sito ed i quantitativi dei materiali gestiti come rifiuto. Copia della predetta documentazione deve essere conservata per almeno tre anni presso la sede dell'impresa titolare del cantiere e resa disponibile in caso di richiesta da parte degli organi di controllo". In subordine, si propone di non abrogare l'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 152 del 2006 per consentire una disciplina successiva dei microcantieri.*



La condizione è stata parzialmente accolta, mediante la modifica dell'articolo 31 dello schema di regolamento, relativo alle abrogazioni, dal quale è stata espunta l'abrogazione dell'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Per le motivazioni riguardanti tale modifica si rinvia a quanto argomentato in riferimento alle condizioni *sub* 2 e 3 del parere della Commissione VIII della Camera dei deputati.

- 11. Inoltre, poiché il decreto affronta le problematiche del riutilizzo in siti oggetto di bonifica, sarebbe opportuno aggiungere, in fine della formulazione proposta per gestire le situazioni pregresse all'articolo 27, il seguente periodo: “Conservano validità, inoltre tutte le autorizzazioni al riutilizzo già assentite in approvazione di documenti di analisi di rischio o progetti di bonifica nell'ambito di procedimenti ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006”;**

La condizione è stata accolta. L'articolo 27, comma 4, dello schema di regolamento prevede espressamente che “Conservano validità le autorizzazioni all'utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo rilasciate in approvazione dei progetti di bonifica di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

- 12. All'Allegato 1 (Caratterizzazione ambientale terre e rocce da scavo) andrebbe previsto che la caratterizzazione ambientale è svolta dal proponente e a sue spese in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4. La caratterizzazione ambientale va eseguita unicamente sui siti dai quali provengono le terre e rocce da scavo e sui siti di destinazione delle stesse, salvo motivata richiesta di caratterizzazioni sito specifiche da parte dell'autorità competente all'approvazione del Piano, nell'ambito della procedura di approvazione dello stesso. In merito ai siti di deposito intermedio, laddove le CSC del materiale scavato non siano compatibili con la destinazione d'uso urbanistica dell'area di deposito intermedio, il materiale dovrà essere stoccato adottando idonei accorgimenti tecnici atti ad evitare il contatto diretto con il suolo.**

Lo schema di regolamento già prevede che la caratterizzazione ambientale sia svolta dal proponente e a sue spese prima dell'inizio dei lavori. Va rilevato che il piano di utilizzo non è soggetto ad approvazione da parte dell'autorità competente, come invece prevede il decreto ministeriale n. 161 del 2012. Il nuovo regolamento, infatti, ha semplificato il modulo

procedurale del controllo preventivo con un modello di controllo *ex post* basato sull'autocertificazione, in linea con quanto previsto dalla delega regolamentare.

Per quanto riguarda il sito di deposito intermedio, si segnala che l'articolo 5, comma 1, lett. a), prevede che *“Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti: a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione urbanistica del sito di produzione, nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del medesimo decreto legislativo; [Omissis]”*.

Prevedere la possibilità, laddove le CSC del materiale scavato non siano compatibili con la destinazione d'uso urbanistica dell'area di deposito intermedio, di effettuare comunque tale deposito, sia pure mediante idonei accorgimenti tecnici atti ad evitare il contatto diretto con il suolo, potrebbe generare il rischio di alterazione della qualità delle matrici ambientali dei siti interessati, con la conseguenza – come già segnalato nella motivazione concernente l'osservazione *sub t)* del parere della Commissione VIII della Camera dei deputati – di ridurre i livelli di tutela ambientale e sanitaria oggi esistenti, in aperto contrasto con il criterio di esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 8, comma 1, lett. d-ter), del decreto legge n. 133 del 2014.

**13. Con riferimento all'Allegato 3 (Normale pratica industriale e stabilizzazione a calce) si segnala che l'esclusione della stabilizzazione a calce dal novero dei trattamenti di normale pratica industriale ne comporterebbe la classificazione come rifiuti con le stesse conseguenze economiche ed ambientali evidenziate per le criticità dell'amianto. Tale attività è stata espunta sulla base dei rilievi formulati dalla Commissione (nota ENV D.2/GM 1.9.2015) ma sarebbe possibile superare i rischi dell'EU Pilot 554/13/ENVI e la procedura d'infrazione prevedendo che la stabilizzazione a calce sia consentita a condizione che: venga verificato, *ex ante* ed in corso d'opera, il rispetto delle CSC con le modalità degli Allegati 2, 4 ed 8; sia indicata nel Piano di utilizzazione l'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione e specificati i benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche; sia esplicitata nel Piano di utilizzo la procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici**

*(UNI EN 14227-1:2013 e s.m.i.) al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso.*

Come segnalato in riferimento alla condizione *sub* 4 del parere della Commissione VIII della Camera dei deputati, la condizione posta dalla Commissione europea per chiudere il caso EU Pilot 554/13/ENVI è la soppressione della stabilizzazione a calce nella elencazione positiva delle normali pratiche industriali, come prevista dall'allegato 3 dal decreto ministeriale n. 161 del 2012.

Per evitare che il caso Pilot citato si tramuti in una procedura di infrazione lo schema di DPR non ricomprende formalmente tra le normali pratiche industriali il trattamento la stabilizzazione a calce.

Ciò nondimeno, le normali pratiche industriali riportate nell'elenco di cui all'allegato 3 rappresentano solo una mera esemplificazione delle attività più comunemente effettuate che possono rientrare in tale categoria. Pertanto, anche se non contemplate in tale elenco, non potrà escludersi che risultino consentite tutte quelle normali pratiche industriali finalizzate al miglioramento delle caratteristiche merceologiche (cfr. anche l'art. 2, comma 1, lett. o), come ad esempio, l'asciugatura, che può essere eseguita sia mediante stesa al suolo (come riportato nell'allegato 3), sia in modo meccanico, per minimizzare l'occupazione di suolo; così come potrà risultare ricompresa tra le normali pratiche industriali l'adozione delle usuali metodologie disciplinate da norme tecniche al fine di conferire le caratteristiche meccaniche, funzionali all'utilizzo finale previsto per il materiale stesso. Si consideri, di contro, che le attività strettamente strumentali ai processi di scavo – quali ad esempio, nell'ipotesi di scavo meccanizzato, la separazione e il ricircolo del fluido bentonitico – debbono considerarsi parte integrante del processo di scavo, in quanto attività inscindibilmente connesse e dipendenti dalla specifica tecnologia della macchina utilizzata.

***14. Si ritiene anche necessario il coordinamento fra la previsione che inserisce nelle normali pratiche industriali operazioni, quali la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con eventuale eliminazione degli elementi antropici e la riduzione volumetrica mediante macinazione, e quanto previsto nella Nota 7 dell'Allegato C al decreto legislativo n. 152 del 2006, che inserisce espressamente operazioni come la cernita, la frammentazione, la compattazione ed altro fra le operazioni di recupero (R12) di rifiuti.***

La condizione non può essere accolta per le motivazioni indicate nell'analogha osservazione *sub u)* formulata nel parere della Commissione VIII della Camera dei deputati.

15. *Con riferimento all'Allegato 4 (Procedure di caratterizzazione chimico fisica (porfirizzazione), si rileva che la differenza è netta tra l'amianto antropico (contenuto nei manufatti) e che va inertizzato o rimosso e conferito in discarica e l'amianto naturale (contenuto nella roccia) che costituisce montagne, rocce, sassi e che, nel caso di esecuzione di opere di scavo, va movimentato con opportuni accorgimenti per tutelare la salute (dei lavoratori in particolare) e l'ambiente. Lo schema di decreto prevede che il campione sia "porfirizzato totalmente", anche in caso di sbancamenti in roccia, determinando la concentrazione assoluta delle specie chimiche contenute. In sede di contributi tecnici da parte dei numerosi portatori di interesse che hanno inviato documentazione alla Commissione, da più parti sono pervenuti rilievi critici sulla soluzione. Tale procedura, al di là delle problematiche esecutive, è stata contestata su basi scientifiche in quanto notoriamente l'effetto ambientale è connesso alla possibilità che un materiale rilasci un contaminante (esogeno o endogeno al terreno), in nessuna norma ambientale internazionale si prevede la riduzione "a cipria" della matrice ambientale e l'estrazione totale, perché tale condizione non solo non identifica un rischio ipotizzabile ma rischia di equiparare il rischio ambientale di materiali/minerali di struttura estremamente compatta a materiali/terreni inconsistenti. Ciò premesso si ritiene opportuno un approfondimento che coinvolga la comunità scientifica ed il sistema delle agenzie ambientali per individuare entro 12 mesi la procedura più congrua. Al fine di elaborare, oltre ai principi generali, delle proposte tecniche precise, chiare e inequivocabili sui metodi di campionamento e misurazione, che non è possibile redigere nelle more dell'approvazione del decreto, si propone di avviare una sperimentazione locale, ad esempio sull'opera Terzo valico dei Giovi. Tale sperimentazione dovrebbe essere accompagnata da una Task force di livello nazionale con tutti gli esperti interessati dalla modifica normativa in questione (Ispra, Istituto Superiore di Sanità, Centro G. Scansetti sull'amianto e altri centri di ricerca, rappresentanti del MIT e del MATTM) in stretta relazione con gli operatori di settore, con l'obiettivo di produrre, entro un anno, dei protocolli condivisi per la corretta gestione delle terre e rocce da scavo. Si propone pertanto di sopprimere, all'allegato 4, il seguente periodo: "La caratterizzazione ambientale è eseguita previa porfirizzazione totale del campione in modo da ottenere la concentrazione totale o assoluta" e di confermare le procedure del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e quelle di preparazione analitiche classiche. Inoltre la mancanza di una espressa previsione circa la*

*procedura da adottare nell'ipotesi di utilizzo di additivi non elencati tra le sostanze per le quali è prevista una concentrazione soglia di contaminazione e per i quali non risulta applicabile il principio di affinità tossicologica, rappresenta una notevole criticità dell'attuale allegato 4 al decreto ministeriale n. 161 del 2012, che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica risolve solo parzialmente. Pur superando l'attuale vulnus normativo, la nuova disciplina determina, infatti, il permanere di un alto grado di indeterminatezza circa le modalità con le quali compiere lo studio di eco tossicità da presentare all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e circa i valori limite da assumere a riferimento. Di conseguenza, la fase di predisposizione della documentazione resta gravata da un elevato grado di incertezza con l'evidente rischio che la successiva fase di valutazione da parte dell'ISS si realizzi in tempi più lunghi dei sessanta giorni previsti, con ripercussione nei tempi di completamento della sovraordinata procedura di VIA dell'opera. Si propone pertanto, di integrare opportunamente l'allegato 4 allo schema di decreto del Presidente della Repubblica, garantendo tempi certi al rilascio del pronunciamento dell'ISS e le procedure da seguire nell'ipotesi in cui l'Istituto non si pronunci nei termini. Infine è previsto - per la particolare situazione della valutazione della eco tossicità degli additivi usati per lo scavo - il parere dell'Istituto Superiore di Sanità che deve esprimersi nel termine di 60 giorni, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Per garantire la effettività del termine assegnato, si propone di prevedere un congruo ma perentorio termine per il parere dell'ISPRA, decorso il quale l'Istituto Superiore di Sanità si esprime. La compatibilità ambientale andrebbe provato prevedendo che il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 184-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006 per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sotto prodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno delle terre e rocce da scavo, comprendenti anche gli additivi utilizzati per lo scavo, sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali. Qualora per consentire le operazioni di scavo sia previsto l'utilizzo di additivi che contengano sostanze inquinanti non comprese nella citata tabella e non assimilabili tossicologicamente a quelle comprese nella tabella stessa, il rispetto dei requisiti di qualità ambientale sopra richiamati si considera garantito quando il contenuto di sostanze pericolose per la salute o per l'ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP), sia inferiore al valore soglia di cui all'articolo 11 del citato regolamento*

*per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale e al limite di concentrazione, di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento per i siti ad uso commerciale e industriale. Inoltre, sempre con riferimento all'Allegato 4, l'attività di iscritti negli albi delle professioni può essere condivisibile, ma non si può riservare l'esclusiva a coloro che esercitano la libera professione, escludendo tutti coloro che hanno i medesimi requisiti ma operando alle dipendenze di imprese non sono qualificabili come liberi professionisti.*

La necessità di prevedere una metodologia che comporti la porfirizzazione del campione garantisce il rispetto dei requisiti di qualità ambientale previsti per la qualifica delle terre e rocce come sottoprodotti.

L'introduzione di tale metodologia viene prevista solo per gli scavi di sbancamento in roccia massiva, come meglio chiarito con le modifiche apportate all'allegato 4, e consente di avere una rappresentazione veritiera degli inquinanti nel campione.

Inoltre, le modifiche apportate chiariscono anche che l'indagine deve essere effettuata sull'intero campione.

Si fa presente, infatti, che l'esclusione della frazione superiore a 2 cm in caso di scavi di rocce massive potrebbe non essere tecnicamente fattibile e non consentire di valutare in maniera corretta la presenza di sostanze inquinanti provenienti anche dall'utilizzo di additivi necessari per l'effettuazione dello scavo stesso.

In merito all'utilizzo del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), si fa presente che il rispetto dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti è garantito dal rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le sostanze indicate nella tabella 1 (colonne A e B) dell'allegato 5 al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Tali CSC sono state determinate tenendo in considerazione tutte le tipologie di pericolo e, in particolare, quelle per la salute umana (es. cancerogeno, mutageno, tossico di categoria 1).

Nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di additivi per lo scavo che contengono sostanze inquinanti non comprese nella citata tabella, si ritiene, pertanto, più opportuno non limitare la valutazione alla sola caratteristica HP14 (ecotossico), ma effettuare una valutazione della qualità ambientale complessiva dell'additivo.

In tale ottica, è stata accolta la proposta della Commissione di sottoporre l'utilizzo dell'additivo contenente sostanze non ricomprese in tabella 1 alla valutazione, da parte di ISS e ISPRA, del rispetto delle seguenti prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP):

- concentrazione inferiore al “valore soglia” di cui all’articolo 11 per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
- concentrazione inferiore al limite di cui all’articolo 10 per i siti ad uso commerciale e industriale.

La valutazione non potrà in nessun caso essere limitata alla sola ecotossicità, ma dovrà riferirsi a tutte le categorie, classi e indicazioni di pericolo di cui al regolamento CLP.

Tale impostazione, coerente con i requisiti di qualità ambientale previsti dal regolamento per le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, consente, da un lato, di valutare in maniera più esaustiva la pericolosità dell’additivo utilizzato per lo scavo, dall’altro, di poter utilizzare, da parte del produttore, tutte le informazioni già disponibili nell’inventario ECHA relativo alle notifiche effettuate ai sensi dei regolamenti CLP e REACH. Ciò potrebbe anche agevolare la valutazione da parte dell’ISS e dell’ISPRA e fornire maggiori garanzie del rispetto dei termini fissati dal regolamento.

Si segnala, infine, che né nell’allegato 4, né in generale in tutto il regolamento, si fa riferimento ad attività di iscritti negli albi delle professioni.

***16. Con riguardo all’Allegato 5 (Piano di riutilizzo), al punto 2 è previsto che nel piano di utilizzo venga data indicazione della ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di impiego delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti. Tuttavia, in considerazione del fatto che il piano di utilizzo viene redatto in fase progettuale, talvolta alcuni mesi prima di appaltare i lavori, l’individuazione dei siti di utilizzo da parte della stazione appaltante o del professionista estensore del piano non appare plausibile. Si propone che tale incombenza sia demandata ad una dichiarazione resa dal produttore/proponente delle terre e rocce da scavo, inviata all’ARPA o all’APPA prima dell’inizio degli scavi. In tale contesto, si suggerisce di valutare con attenzione le seguenti, condivisibili, indicazioni, strettamente tecniche, pervenute alla Commissione da parte di qualificati soggetti operanti, a vario titolo, nel settore delle terre e rocce da scavo. Al punto 4 si ritiene che il primo punto andrebbe integrato come segue: - i risultati dell’indagine conoscitiva dell’area di intervento (fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche, ecc.) con particolare attenzione alle attività antropiche svolte nel sito o di e alle caratteristiche geologiche-idrogeologiche naturali dei siti che possono comportare la***

*presenza di materiali con sostanze specifiche. Inoltre, il sottopunto 1 al punto 6, andrebbe modificato come segue:*

*“1. inquadramento territoriale e topo-cartografico:*

*1.1 denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;*

*1.2 ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente, estremi catastali);*

*1.3 estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);*

*1.4 corografia (preferibilmente scala 1:5.000);*

*1.5 planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala 1:5.000 1:2000), con caposaldi topografici (riferiti alla rete trigonometrica catastale o a quella I.G.M., in relazione all'estensione del sito, o altri riferimenti stabili inseriti nella banca dati nazionale ISPRA);*

*1.6 planimetria quotata (in scala adeguata in relazione alla tipologia geometrica dell'area interessata allo scavo o del sito: sviluppo lineare, ecc.);*

*1.7 profili di scavo e/o di riempimento (pre e post opera);*

*1.8 schema/tabella riportante i volumi di sterro e di riporto; (...).”*

*Infine, dopo il sottopunto 5 andrebbe inserito il seguente sottopunto 6:*

*“6. specifiche tecniche:*

*6.1 Il piano di utilizzo, sottoscritto dal proponente e, per la parte tecnica, da liberi professionisti iscritti negli Albi delle professioni regolamentate, secondo l'ambito di competenza, deve essere predisposto in cartaceo e digitale (in formati compatibili con specifiche informatiche comunemente in uso (es. dxf, dwg, ecc.) o su espressa indicazione del committente, secondo le specifiche INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe - Infrastruttura per l'Informazione Territoriale in Europa).”*

Non può essere accolta la proposta di rinviare l'indicazione della ubicazione dei siti di utilizzo ad una dichiarazione resa dal produttore/proponente delle terre e rocce da scavo da inviare all'Agenzia di protezione ambientale prima dell'inizio degli scavi successivamente alla presentazione del piano di utilizzo. Tale indicazione, infatti, contribuisce ad integrare una delle condizioni richieste dalla normativa europea e da quella nazionale. Il riferimento è alla “certezza dell'utilizzo”, prevista sia dall'articolo 5, par. 1, lett. a), Direttiva 2008/98/CE che dall'art. 184-bis, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



Tuttavia, si rappresenta che lo schema di regolamento consente una gestione “flessibile” delle informazioni rese con il piano di utilizzo in relazione ai concreti tempi di inizio e svolgimento dei lavori, poiché prevede la possibilità di apportare aggiornamenti e modifiche sostanziali a tale piano (art. 15).

La proposta di modifica dell'allegato 5 è stata accolta, ad eccezione del punto n. 6.1, per le motivazioni indicate con riferimento all'analoga osservazione (*sub w*) formulata nel parere della Commissione VIII della Camera dei deputati.

**– Osservazioni formulate nel parere della Commissione XIII del Senato della Repubblica.**

- a) *Con riferimento ai materiali litoidi, lo schema di decreto esclude una serie di materiali da scavo disciplinati nel decreto ministeriale n. 161 del 2012 tra cui, in particolare, i materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini. L'esclusione e la conseguente derubricazione a sottoprodotti rischiano tuttavia di limitare o inibire il riutilizzo di questi materiali. Pertanto, si propone di integrare l'articolo 2, comma 1, lettera b) inserendo, nell'elenco delle opere indicate a titolo esemplificativo anche materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini.*

L'osservazione non può essere condivisa, dal momento che – come già indicato, *supra*, nell'Introduzione – lo schema di regolamento, a differenza della disciplina contenuta nel d.m. n. 161 del 2012, si limita a non contemplare espressamente i materiali di dragaggio (cui fa riferimento la Commissione), essendo stata valutata la preferibilità di consentire la piena operatività delle diverse discipline speciali in materia. Tra queste sono stati richiamati, ancorché solo in via esemplificativa, i due schemi di regolamento ministeriale il cui *iter* di formazione è in fase avanzata di elaborazione; il primo è stato predisposto in attuazione all'articolo 109, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e il secondo in applicazione all'articolo 5-bis della legge n. 84 del 1994, concernente le attività di dragaggio interne ai siti di interesse nazionale. Si tenga conto, altresì, che la materia è disciplinata anche dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in base al quale i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive.

*b) Con riguardo alle competenze attribuite all'Istituto Superiore di Sanità previste dall'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, lettera b), si segnala che attribuire un potere normativo all'Istituto e cioè quello di indicare limiti di riferimento anche derogatori rispetto a quelli delle colonne A e B, Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 appare non corretto. Si propone pertanto di sopprimere le parole "o ai limiti di riferimento indicati dall'Istituto Superiore di Sanità" - in quanto ogni modifica ai limiti delle colonne A e B, sopra citate, deve avvenire con decreto ministeriale - e di aggiungere infine della lettera le seguenti parole: "o ai limiti di concentrazione e ai valori soglia di cui rispettivamente agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) per i siti, rispettivamente, commerciale e industriale o ad uso verde pubblico, privato e residenziale".*

Con riferimento ai poteri attribuiti all'ISS, la proposta è stata accolta per le ragioni già indicate con riferimento all'analoga osservazione *sub a)* della Commissione VIII della Camera dei deputati.

Per quanto riguarda, invece, il riferimento al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), la proposta è stata parzialmente accolta nella modifica dell'allegato 4, in relazione ai requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo contenenti additivi utilizzati per effettuare lo scavo medesimo, qualora tali additivi contengano sostanze non normate nella citata tabella.

*c) Alla fine dell'articolo 2, comma 1, lett. d), dopo le parole "enti di controllo;" andrebbero aggiunte le seguenti: "; le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi al test di cessione sono, invece, fonte di contaminazione per le acque sotterranee e come tali devono essere sottoposte alle operazioni previste all'articolo 3 comma 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, attivando le procedure di cui al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni,". Infatti, nel caso in cui si debba rimuovere dal sito il materiale contenente i riporti, l'operatore potrà gestirlo come rifiuto oppure come sottoprodotto, se si verificano le condizioni previste dallo schema di decreto.*

Sul piano sostanziale la proposta è da considerare accolta, nei termini indicati nelle motivazioni espresse con riferimento alle osservazioni *sub b)* e *sub c)* contenute nel parere della Commissione VIII della Camera dei deputati.

*d) In merito al Capo I – Disposizioni Comuni rispetto alle Terre e Rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto, si segnala come non venga applicato pienamente il principio di proporzionalità sulla base dell'entità dell'intervento. Infatti, su molti aspetti rilevanti ai fini della disciplina vengono definiti criteri e procedure comuni per i piccoli cantieri, per i cantieri di grande dimensione e per i cantieri di grande dimensione soggetti a VIA e AIA;*

L'osservazione formulata non può essere condivisa anche alla luce di quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, con il parere reso nell'adunanza del 16 febbraio 2016, che ha invece ritenuto rispettato nel regolamento il richiamato principio di proporzionalità.

I criteri e le procedure comuni previsti per tutte le tipologie di cantieri rispondono all'esigenza di assicurare il rispetto delle condizioni minime previste dalla normativa europea, che non prevedono distinzioni in relazione alle dimensioni dei cantieri, soprattutto con riferimento alla qualità ambientale delle terre e rocce da scavo e alla tutela sanitaria.

*e) Con riferimento ai requisiti del deposito intermedio, si propone di aggiungere, all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a), una lettera a-bis) che disponga che: "siano attuate misure di tutela sufficienti ad evitare la contaminazione delle matrici ambientali". Sempre riguardo ai requisiti del deposito intermedio, si segnala che quanto previsto all'articolo 5, comma 1, alla lettera e) è eccessivo in particolar modo per il deposito intermedio effettuato nel sito stesso di produzione delle terre. Si propone quindi di escludere dall'obbligo di segnalazione il deposito effettuato nel luogo di produzione.*

L'osservazione non merita di essere accolta per le ragioni già indicate nella motivazione espressa con riferimento all'analoga osservazione *sub f)* contenuta nel parere della Commissione VIII della Camera dei deputati.

*f) In merito all'articolo 6 (Trasporto), nell'ottica della semplificazione della riduzione della produzione di carta, si propone che la gestione della documentazione possa essere predisposta e conservata anche solo in modalità telematica, come del resto già contemplato dall'art. 7 comma 2.*

L'osservazione non merita di essere accolta per le ragioni già indicate nella motivazione espressa con riferimento all'analogha osservazione *sub g)* contenuta nel parere della Commissione VIII della Camera dei deputati.

- g) Riguardo all'articolo 7 (Dichiarazione di avvenuto utilizzo) si segnala come l'individuazione di quattro Enti pubblici come destinatari della dichiarazione (Autorità competente, ARPA o APPA, Comune di produzione, Comune di destinazione) sia eccessiva. Si propone che il Comune destinatario delle terre e rocce da scavo provveda ad effettuare la trasmissione della dichiarazione agli altri Enti coinvolti ed interessati in ottemperanza anche agli orientamenti di semplificazione;*

L'osservazione non merita di essere accolta per le ragioni già indicate nella motivazione espressa con riferimento all'analogha osservazione *sub h)* contenuta nel parere della Commissione VIII della Camera dei deputati.

- h) All'articolo 9, comma 4, la data in cui collocare l'inizio dei lavori è fissata in novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, termine che appare tuttavia eccessivo. Si propone pertanto di ridurre il termine a sessanta giorni, garantendo comunque l'effettività dei controlli. Inoltre, il comma 6 ammette che l'Autorità competente possa in ogni momento disporre il divieto di gestire le terre e rocce come sottoprodotti; non essendo previsto alcun atto di formale approvazione del Piano, tale norma ingenererebbe uno stato di assoluta indeterminatezza che appare necessario eliminare individuando nel momento di conclusione della procedura di VIA il termine ultimo entro il quale l'Autorità competente può disporre il divieto di gestione delle terre come sottoprodotti. Si suggerisce, pertanto, di proporre la seguente modifica all'articolo 9 comma 6: "6. L'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, tale accertamento va eseguito prima del provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale; in ogni caso, l'autorità competente può, inoltre, nel provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo". Va poi fatto presente che la procedura di presentazione del Piano di utilizzo andrebbe raccordata ad altre procedure amministrative contigue in materia di vincolo preordinato all'esproprio, di dichiarazione di*

*pubblica utilità e di riqualifica dei siti di destino. A tal fine, si suggerisce di inserire il seguente comma all'articolo 9: "8 bis. I procedimenti per l'approvazione del Piano di utilizzo e per l'approvazione dei progetti di riqualifica dei siti di destinazione finale dei materiali di scavo, ove ancora pendenti, possono essere accorpati su istanza del proponente in un unico procedimento. A tal fine l'autorità competente per l'approvazione del Piano di utilizzo - ove già non convocata per l'approvazione del progetto infrastrutturale - indice, entro 10 giorni dalla presentazione del Piano, apposita conferenza di servizi per l'esame istruttorio dei progetti, all'esito della quale tale autorità, entro 90 giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo, rilascia, ove l'esito dell'esame sia stato positivo, un'unica autorizzazione per l'attuazione del Piano, che tiene luogo di tutte le autorizzazioni, nulla osta, benestare e/o pareri necessari alla sua piena realizzazione, inclusi quelli inerenti agli interventi da eseguirsi nei siti di destinazione finale dei materiali". Andrebbe contestualmente introdotto anche il seguente articolo: "Art. 19 bis - (Vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità). 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto anche per i siti di destinazione compresi nei Piani di Utilizzo".*

Le osservazioni non meritano accoglimento.

Il termine di novanta giorni è quello attualmente previsto anche dal d.m. n. 161 del 2012, e appare un termine più che adeguato per assicurare lo svolgimento degli opportuni controlli. Peraltro, il mantenimento di tale termine è opportuno se si considera che lo schema di regolamento, a differenza della normativa vigente, non prevede più un'autorizzazione espressa, ma si basa unicamente sulla presentazione di un'autocertificazione.

È infatti prevista una procedura più celere rispetto al passato per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti. Tale procedura, che opera con meccanismi analoghi a quelli della segnalazione certificata di inizio attività, in coerenza alle previsioni della direttiva 2008/98/UE, non subordina più la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate "sottoprodotti" alla preventiva approvazione del piano di utilizzo da parte dell'autorità competente. Con la proposta di modifica contenuta nello schema di regolamento tale tempistica viene definita per tutti i procedimenti in novanta giorni.

In questo modo si evitano i lunghi tempi di attesa riscontrati con la normativa vigente. Ad esempio, dalle informazioni fornite dagli operatori economici è emersa una disomogeneità sul territorio dei tempi di risposta delle amministrazioni, nonché lungaggini procedurali che

incidono pesantemente sui costi di cantiere e sulle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo. Dai rilievi effettuati, è emerso, infatti, che i tempi di attesa della suddetta autorizzazione hanno oscillato dai 6 ai 18 mesi, ma in diversi casi si sono superati i 2 anni di attesa per avere l'autorizzazione alla gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

Si tratta di tempistiche che incidono negativamente sulle prestazioni ambientali del Paese e sulla competitività delle imprese, poiché idonei ad indurre gli operatori a preferire lo smaltimento in discarica delle terre e rocce da scavo e di utilizzare il materiale di cava in luogo del reimpiego delle stesse come sottoprodotti.

Le proposte che suggeriscono modifiche ai commi 6 e 8-bis dell'articolo 9 introdurrebbero nuovamente, nella sostanza, un regime analogo a quello dell'autorizzazione espressa, non allineato con il regime europeo dei sottoprodotti e con le esigenze di semplificazione e celerità dei procedimenti in materia.

Infine, la proposta di cui all'articolo 19-bis non appare coerente con l'ambito di applicazione dell'autorizzazione legislativa all'esercizio della potestà regolamentare.

- i) *Con riferimento all'articolo 10 (Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione – CSC), si propone di confermare le funzioni di controllo ai competenti Enti territoriali, richiamando l'articolo 197 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di evitare situazioni di conflittualità e di sovrapposizione nell'attività ispettiva, di consentire alle imprese di avvalersi anche di laboratori privati, purché accreditati, nonché di costituire un Fondo nazionale alimentato da tutte le imprese che realizzano opere che comportano la produzione di terre e rocce da scavo, da utilizzare su base di area vasta e Città metropolitane per sostenere il costo dei controlli. Il comma 1 dell'articolo 10 andrebbe sostituito con il seguente: “1. Qualora nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 del presente regolamento non superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, Titolo 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione, o ai limiti di concentrazione e ai valori soglia di cui rispettivamente agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) per i siti, rispettivamente, commerciale e industriale o ad uso verde pubblico, privato e residenziale, il piano di utilizzo è predisposto e trasmesso secondo le procedure indicate nell'articolo 9”.*

Le osservazioni non meritano accoglimento.

L'articolo 9, l'articolo 21 e l'articolo 28 dello schema di regolamento fanno espressamente salvi i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti. Sul punto si rinvia alle argomentazioni già spese con riferimento all'analoga osservazione *sub i)* contenuta nel parere della Commissione VIII della Camera dei deputati.

Il regolamento, inoltre, già consente alle imprese di avvalersi di laboratori privati nella predisposizione della documentazione a corredo della presentazione del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 21.

La proposta di costituire un Fondo nazionale alimentato da tutte le imprese che realizzano opere che comportano la produzione di terre e rocce da scavo, da utilizzare su base di area vasta e Città metropolitane per sostenere il costo dei controlli non può essere accolta, poiché esorbitante dal perimetro dell'autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 133 del 2014.

Infine, con riferimento alla proposta di riformulazione dell'articolo 10, comma 1, si rappresenta che il sistema di regole che consente sul piano operativo di sondare analiticamente la qualità ambientale delle terre e rocce da scavo ai fini del loro utilizzo come sottoprodotto è quello vigente in materia di bonifiche. Le operazioni elencate all'articolo 4, comma 2, dello schema di regolamento, consistono, infatti, nella posa al suolo delle terre e rocce, e pertanto è necessario verificare che le stesse non siano contaminate ai sensi della normativa vigente sulla bonifica dei siti contaminati. Per quanto riguarda il riferimento al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), la proposta è stata parzialmente accolta nella modifica dell'allegato 4, in relazione ai requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo contenenti additivi utilizzati per effettuare lo scavo medesimo, qualora tali additivi contengano sostanze non normate nella citata tabella.

***j) In merito all'articolo 13 (Controllo equipollente), si propone di estendere la possibilità di eseguire controlli analitici anche a strutture private accreditate.***

L'osservazione non merita di essere accolta per le ragioni già indicate nella motivazione espressa con riferimento all'analoga osservazione *sub l)* contenuta nel parere della Commissione VIII della Camera dei deputati.

***k) Considerati i tempi normalmente intercorrenti tra lo svolgimento delle procedure di autorizzazione di opere infrastrutturali e quelli di apertura della loro effettiva***

*cantierizzazione, si propone che l'efficacia del piano di utilizzo parta dall'inizio dei lavori e non dalla presentazione del piano. Va inoltre considerato che, come nel caso di infrastrutture strategiche (piano di utilizzo in progetto preliminare), il termine di due anni entro cui deve iniziare l'attuazione del Piano può risultare non sufficiente. Nel caso, si propone di estendere l'efficacia di tale termine ad almeno sette anni, in analogia alla validità degli altri titoli abilitativi.*

L'osservazione non merita accoglimento, considerato che l'articolo 14, comma 1, dello schema di regolamento prevede espressamente che nel piano di utilizzo è indicata la durata del piano stesso. Dunque il provvedimento rimette alla libera valutazione del proponente non solo la scelta del tempo di presentazione del piano, ma anche la scelta della durata del piano medesimo, che ovviamente terrà conto del livello di complessità degli interventi in esso contemplati. La disciplina del regolamento è dunque già pienamente in linea con le esigenze pratiche prospettate dalla Commissione.

- l) Lo schema di decreto prevede la possibilità di estendere la durata del piano una sola volta e per un limite massimo di due anni. Tali presupposti, difficilmente applicabili a piani di elevata complessità e durata come quelli delle grandi infrastrutture, comporterebbero il rischio di gestire come rifiuti ingenti quantitativi di materiali di scavo merceologicamente e ambientalmente idonei al riutilizzo. Si suggerisce, pertanto, la modifica dell'articolo 16 comma 1 nel senso di prevedere la possibilità di proroghe del piano di utilizzo di durata massima almeno pari alla metà della durata dello stesso Piano.*

L'osservazione non può essere accolta per le medesime motivazioni espresse con riferimento all'osservazione *sub m)* contenuta nel parere della Commissione VIII della Camera dei deputati.

- m) Al Capo III del Titolo I, si riscontrano diverse criticità poiché proprio sui piccoli cantieri era attesa una semplificazione volta a favorire le piccole e medie imprese nel reimpiego del materiale all'interno del cantiere. In particolare, per i cantieri fino a 6.000 metri cubi si propone una revisione delle tempistiche previste per la dichiarazione di utilizzo e per il deposito intermedio, garantendo maggiore flessibilità sulla base dei tempi richiesti dall'intervento a cui il materiale è destinato, nonché la possibilità esplicita di sostituire il processo di caratterizzazione con una verifica di tipo documentale.*



L'articolo 8 del decreto legge n. 133 del 2014, contenente l'autorizzazione all'esercizio del potere regolamentare, dispone espressamente che le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia devono rispondere, tra gli altri, ai seguenti principi e criteri direttivi:

- proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;
- divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo e, in particolare, dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
- razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni;
- garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea.

Il riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo è già disciplinato dall'articolo 185, comma 1, lettera c), ai sensi del quale non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (riguardante la disciplina dei rifiuti e dei sottoprodotti), il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato.

La citata disposizione recepisce fedelmente l'articolo 2 della direttiva 2008/98/CE, che esclude dall'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti e dei sottoprodotti il suolo e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato e a condizione che tale materiale non sia contaminato.

L'accertamento della sussistenza di tale condizione per il riutilizzo in sito del terreno già scavato è dunque imprescindibile.

Il decreto legislativo n. 152 del 2006 definisce "*sito non contaminato*" il sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di

concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica (art. 240, comma 1, lettera f).

Tale qualità (cioè la non contaminazione) è un elemento che prescinde dall'aspetto dimensionale del sito e che richiede la verifica della sussistenza delle condizioni richiamate e, come è evidente, non può essere di carattere esclusivamente documentale.

Lo schema di regolamento prevede procedure per l'accertamento di tali condizioni nelle terre e rocce da scavo, in modo da assicurarne la gestione sicura, sotto il profilo ambientale e sanitario, sia per i siti di grandi dimensioni sia per quelli di piccole dimensioni, nel pieno rispetto dei principi imposti dall'autorizzazione legislativa che impongono di non abbassare i livelli di tutela ambientale e di rispettare la disciplina europea.

Si ritiene che il rispetto delle condizioni sostanziali per la gestione in sicurezza ambientale e sanitaria delle terre e rocce da scavo non possa formare oggetto di per sé di semplificazione, ma eventualmente lo possano essere le procedure per la dimostrazione e l'accertamento della loro sussistenza.

Pertanto, la disciplina delle condizioni di non contaminazione non è ulteriormente semplificabile e rappresenta il livello di tutela dell'ambiente e della salute oltre il quale non è possibile scendere senza il rischio di pregiudizi per interessi e valori fondamentali.

Le procedure previste dallo schema di regolamento per la dimostrazione e l'accertamento della non contaminazione delle terre e rocce da scavo, invece, sono congegnate sulla base di strumenti, quali l'autocertificazione e l'autodichiarazione, che assicurano la massima semplificazione possibile in questa materia. Con la presente disciplina sono state rimosse tutte le forme di controllo pubblico preventivo basate sul rilascio di un'autorizzazione.

Semplificare ulteriormente il regime di autocertificazione previsto dallo schema di regolamento, basato sulla verifica della qualità ambientale delle terre e rocce da scavo, rischia di ridurre tali livelli di tutela delle risorse naturali e di prevenzione dei rischi sanitari, nonché di esporre l'ordinamento italiano ad una potenziale procedura di infrazione europea, travalicando la portata del principio di proporzionalità nella semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale.

Seguendo le coordinate normative e giurisprudenziali già richiamate nelle argomentazioni spese con riferimento alla condizione *sub* 3 posta nel parere della Commissione VIII della Camera dei deputati, ai fini del corretto bilanciamento di interessi e della efficace declinazione del principio di proporzionalità, lo schema di regolamento è stato modificato come segue:

- l'articolo 24, commi 1 e 2, rinvia all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006 la disciplina delle attività di riutilizzo in sito per tutte le tipologie di cantiere;
- fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, come convertito in legge, la non contaminazione del suolo e altro materiale allo stato naturale escavato ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettera c), è verificata ai sensi dell'allegato 4 del presente regolamento per tutte le tipologie di cantiere.

Come anticipato, poi, lo schema di regolamento, in parziale accoglimento dell'osservazione, non prevede più l'abrogazione dell'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla base del quale potranno essere approvate ulteriori semplificazioni per i cantieri di piccole dimensioni, non solo per quanto riguarda la qualifica come sottoprodotto delle terre e rocce da scavo, ma anche per il loro riutilizzo in sito, ovvero per la gestione in qualità di rifiuto delle stesse.

*n) Con riguardo all'articolo 21, al comma 1 sarebbe opportuno prevedere un facsimile di dichiarazione (ad esempio quello attualmente previsto dall'Arpa) e concedere al produttore e all'utilizzatore tempi di riutilizzo maggiori. Al comma 2, si ritiene opportuno integrare i riferimenti normativi concernenti la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, contemplando tutti i casi (e non solo alcuni) in cui essa viene effettuata in luogo del piano di utilizzo e cioè: articolo 2, comma 1, lettere i), l) p), s), t), articolo 4, commi 2 e 5, articolo 5, articolo 7 commi 1, 3 e 5, articolo 21, comma 4, articolo 22, articolo 27, comma 1. Al comma 3 si propone di non limitare il numero degli aggiornamenti alla dichiarazione di utilizzo a condizione che si provveda alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 1 o, in via subordinata, di prevedere la possibilità di proroghe del Piano di Utilizzo di durata massima almeno pari alla metà della durata del Piano stesso.*

Per quanto riguarda la previsione di un facsimile di dichiarazione di utilizzo, la proposta è stata accolta. In particolare, si veda il nuovo allegato 6, che contiene il modello per la dichiarazione di cui all'articolo 21, comma 1.

Per quanto riguarda i richiami all'interno dell'articolato dei casi in cui va presentata la dichiarazione citata, si ritiene che il provvedimento distingua adeguatamente i casi in cui trova applicazione la disciplina del piano di utilizzo da quelli in cui si applica, invece, la dichiarazione di cui all'articolo 21.

Con riferimento, infine, alla disciplina degli aggiornamenti e delle proroghe della dichiarazione di utilizzo, si evidenzia che, per le stesse motivazioni espresse con riferimento alla disciplina delle proroghe e degli aggiornamenti del piano di utilizzo (cfr., *supra*, *sub l*), ai fini del rispetto della condizione della “certezza dell’utilizzo” richiesta dall’ordinamento europeo e da quello nazionale per la gestione dei sottoprodotti, è necessario assicurare un periodo di tempo certo entro il quale impiegare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

- o) Con riferimento all’articolo 31 (Abrogazioni), si propone l’abrogazione dell’art. 266, comma 7, del decreto legislativo 152 del 2006, che manterrebbe la sua ratio solo se non venissero disciplinati - come proposto dallo schema di decreto - anche i microcantieri, come sub-categoria di quelli “sino a 6.000 metri cubi”.*

Sul punto si rinvia alle motivazioni espresse con riferimento alle condizioni *sub 2* e *3* contenute nel parere della Commissione VIII della Camera dei deputati.

\*\*\* \*\*

### **Esame dettagliato degli articoli**

A seguito delle modifiche apportate all’articolato al fine di recepire i diversi contributi ricevuti nel corso del procedimento dai pareri sopra analizzati, sono state apportare alcune modifiche trasversali a più disposizioni, ovvero precisazioni formali e di coordinamento dell’articolato.

In particolare, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 4 (Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti), che nella versione attuale disciplina tutti i requisiti che le terre e rocce da scavo, compresi gli eventuali riporti, devono soddisfare per essere qualificate come sottoprodotti, si è reso necessario modificare i vari rinvii normativi a tali requisiti, facendo riferimento all’intero articolo e non più solo al comma 2.

La disciplina dei controlli, per ogni tipologia di cantiere, è stata rafforzata con l’inserimento – negli articoli 9, comma 7, e 21, comma 6 – della possibilità di svolgerli anche con metodi a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.

L’articolo 23, che disciplina il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti, è stato modificato con la soppressione di alcune previsioni considerate superflue e ridondanti rispetto al contenuto degli obblighi previsti dalla disposizione.

Sono state, inoltre, apportate alcune modifiche di carattere formale per garantire il corretto coordinamento delle disposizioni del regolamento con le definizioni riformulate nell'articolo 2 dello stesso. In particolare:

- in raccordo con la definizione di “suolo”, nonché con le modifiche apportate alla definizione di “terre e rocce da scavo”, è stato eliminato il termine “sottosuolo”;
- in raccordo con le definizioni contenute nell'articolo 2, l'espressione “sito di utilizzo” è stata sostituita con “sito di destinazione” e l'espressione “processi industriali di impiego” è stata sostituita con “cicli produttivi di destinazione”;
- nell'allegato 2 l'espressione “progetto preliminare” è stata sostituita con “studio di fattibilità”, in coerenza con quanto da ultimo disposto dal decreto legislativo n. 50 del 2016, recante il recepimento delle direttive europee in tema di pubblici affidamenti;

### **Articolo 1 (Oggetto e finalità)**

Per consentire il riallineamento formale fra i contenuti dell'articolo in esame ed i contenuti effettivi del provvedimento, nell'elenco delle disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo è stato introdotto il punto c) relativo alla disciplina concernente l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti trattate all'interno del Titolo IV “terre e rocce escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti”.

### **Articolo 2 (Definizioni)**

È stata introdotta alla lettera b) la definizione di “suolo” (prima contenuta nella lettera f), inteso sempre come lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e superficie. La definizione in esame è stata modificata al fine di chiarire, inoltre, che il suolo è costituito oltre che da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, anche dalle matrici materiali di riporto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, come convertito in legge. Quest'ultima norma, infatti, a differenza della iniziale versione del provvedimento, non forma più oggetto di abrogazione da parte dello stesso.

Il citato articolo 3, comma 1, come modificato dall'art. 41, comma 3, lett. a), del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito in legge, prevede infatti che “*Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi*

*1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.”.*

Conseguentemente, sono stata rinumerate le altre definizioni del provvedimento.

La definizione di “terre e rocce da scavo” (art. 2, comma 1, lett. c) è stata modificata al fine di tenere conto della nuova definizione di “suolo” di cui alla lettera b) e di chiarire espressamente che tali materiali sono quelli derivanti da attività di scavo del suolo. Inoltre, è stato soppresso il riferimento al limite di amianto di 100 mg/kg. La disciplina dell'amianto è contenuta nell'articolo 4, comma 4, nonché nell'art. 24, comma 2, e nell'allegato 4. È stato soppresso, inoltre, il riferimento che attribuiva all'Istituto Superiore di Sanità la possibilità di modificare i limiti di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B, Tabella 1, dell'Allegato 5 al Titolo 5 della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la specifica destinazione d'uso. La modifica di tali limiti potrà avvenire, quindi, solo nell'ambito dell'ordinaria procedura di aggiornamento degli allegati al citato decreto legislativo prevista dall'articolo 264, comma 2, dello stesso decreto.

Sono state soppresse le definizioni di “matrice materiale di riporto”, “materiale di riporto conforme” e di “materiale inerte di origine antropica”, poiché lo schema di regolamento, come ricordato, non prevede più, rispetto alla versione iniziale, l'abrogazione della disciplina dei riporti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 2 del 2012.

Le definizioni di “sito” e di “sito di produzione” sono state meglio chiarite, in considerazione della loro rilevanza ai fini della corretta applicazione dei rilievi contenuti nei pareri del C.S.S. e delle competenti Commissioni parlamentari. In particolare, per “sito” deve intendersi l'area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee); mentre per “sito di produzione” deve intendersi il sito in cui sono generate le terre e rocce da scavo.

La definizione di “normale pratica industriale”, inizialmente prevista impropriamente nell'allegato 3, è stata collocata nell'articolo 2 (lett. o).

#### **Articolo 4 (Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti)**

Al comma 1 è stato specificato che il Titolo II, Capo I, dedicato alle disposizioni comuni, definisce oltre ai requisiti sostanziali anche le procedure per garantire che la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.

Il comma 3 è stato introdotto per disciplinare i requisiti ambientali dei materiali di riporto contenuti nelle terre e rocce al fine della loro qualifica come sottoprodotto. La norma prevede che la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10. Si prevede, altresì, che le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998, recante "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero*", per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, allegato 5, Titolo V, Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo. A seguito della modifica descritta, è stato corretto anche il richiamo contenuto nell'allegato 10 (*Metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all'articolo 4, comma 3*) alla disciplina dei riporti.

Al comma 4 è stata inserita la disciplina delle terre e rocce contenenti amianto. La norma prevede che alle terre e rocce da scavo, ai fini del loro utilizzo quali sottoprodotti, si applica per il parametro amianto la tabella 1, allegato 5, al titolo V, parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto previsto dall'allegato 4. Il parametro amianto è escluso dall'applicazione del test di cessione.

Sulle ragioni che hanno condotto all'opzione della conferma della normativa attualmente vigente, ossia del regime giuridico già previsto nel DM n. 161 del 2012, in ossequio a tutti gli apporti istruttori ricevuti nel corso del procedimento, si rinvia a quanto dettagliatamente illustrato con riferimento alla condizione *sub* 1) contenuta nel parere della Commissione VIII della Camera dei deputati.

Il comma 5 della norma è stato aggiornato unicamente per riallineare i rinvii normativi ai precedenti commi della medesima in conseguenza delle modifiche descritte.

## **Articolo 11 (Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale)**

La disposizione è stata modificata prevedendo che il piano di indagine, che consiste in uno studio che compara i dati della caratterizzazione relativi al sito di interesse con dati di letteratura e di campo (ossia quelli rilevati direttamente nella matrice suolo interessata), possa fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dalle Agenzie ambientali, al fine di agevolare la predisposizione di tale piano e di velocizzarne l'esame da parte delle stesse Agenzie.

### **Articolo 13 (Controllo equipollente)**

La disposizione è stata modificata con il chiarimento che l'elenco degli enti e degli organi pubblici che potranno svolgere attività di indagine tecnico-analitica in sostituzione delle Agenzie ambientali nei casi di inerzia previsti dalla norma dovrà comprendere esclusivamente gli enti e gli organi che svolgono attività tecnico-scientifica in materia ambientale o sanitaria. In questo modo verrà assicurata l'equipollenza della qualificazione e della capacità tecnica in capo ai soggetti che potranno sostituire le Agenzie.

### **Articolo 21 (Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni)**

Il comma 1 è stato modificato con il richiamo al nuovo allegato 6 del regolamento, che prevede il modulo standard per effettuare la dichiarazione di utilizzo.

### **Articolo 24 (Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti)**

Il comma 1 è stato modificato chiarendo in termini espliciti che, ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e in particolare devono essere utilizzate nel sito di produzione.

L'articolo 185, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della Parte IV dello stesso il suolo e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato e a condizione che non sia contaminato.

L'accertamento dello stato di non contaminazione è un elemento, quindi, dirimente ai fini dell'applicazione di tale esclusione.



Peraltro, sul punto si richiama l'attenzione sul fatto che la stessa condizione è espressamente richiesta anche dall'articolo 2 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

Alla luce di tali discipline, si prevede quindi che la non contaminazione è verificata ai sensi dell'allegato 4 del presente regolamento.

La norma consentirà di rendere concretamente operativa nel nostro ordinamento la facoltà per gli operatori di riutilizzare nel sito di produzione le terre e rocce da scavo, atteso che ad oggi non esiste una procedura specifica per la verifica della non contaminazione delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.

Il comma 2 della disposizione è stato modificato, in ossequio ai suggerimenti acquisiti con il parere del C.S.S., disciplinando specificamente il riutilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo contenenti amianto. In particolare, la norma prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento in materia di valori di fondo, le terre e rocce da scavo che contengono amianto presente negli affioramenti geologici naturali possono essere riutilizzate nel sito di produzione sotto diretto controllo delle autorità competenti. Non è previsto alcun limite della componente di amianto naturale ai fini di tale riutilizzo. La norma prevede che il produttore intenzionato ad avvalersi di tale facoltà ne dia immediata comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale e all'Azienda sanitaria territorialmente competenti, presentando apposito progetto di riutilizzo. Gli organismi di controllo sopra individuati hanno l'obbligo di effettuare le necessarie verifiche e di assicurare il rispetto delle condizioni di cui sopra.

### **Articoli 25 e 26: disciplina delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica**

Gli articoli 25 e 26 sono stati invertiti rispetto alla loro iniziale collocazione per ragioni di coerenza logica e sistematica. Nell'attuale versione del regolamento, l'articolo 25 (ex art. 26) continua a disciplinare le attività di scavo, con la precisazione che le procedure ivi previste non sono sostitutive di quelle ordinarie di caratterizzazione dei siti contaminati di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, condizione in precedenza contenuta impropriamente nell'articolo 26 (ex art. 25). Per la migliore comprensione, è stata modificata anche la rubrica dell'articolo, che non fa più riferimento alla caratterizzazione, considerando che l'articolo riguarda unicamente la procedura per le "attività di scavo". Quanto all'articolo 26 (ex art. 25), le minime modifiche effettuate sono funzionali esclusivamente al coordinamento con l'articolo precedente.

### **Articolo 27 (Disposizioni intertemporali, transitorie e finali)**

Il comma 1 dell'articolo 27 è stato sostituito con due nuovi commi (con conseguente rinumerazione dei restanti commi).

Il nuovo comma 1 contiene una disciplina intertemporale che chiarisce in termini espliciti che i piani di utilizzo già approvati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalla normativa previgente, la quale si applica anche a tutte le modifiche e agli aggiornamenti dei suddetti piani che intervengano successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Il nuovo comma 2 contiene, invece, la disciplina transitoria applicabile ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Per l'illustrazione analitica delle ragioni che hanno condotto alla formulazione dei due commi in esame si rinvia a quanto argomentato *supra*, in riferimento all'osservazione (*sub r*) suggerita nel parere della Commissione VIII della Camera dei deputati.

È stato infine introdotto un nuovo comma 3 che riprende una parte del contenuto del precedente comma 1, riguardante la conservazione della validità delle autorizzazioni all'utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo rilasciate in approvazione dei progetti di bonifica di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### **Articolo 31 (Abrogazioni)**

Rispetto alla versione originaria dello schema di regolamento, la norma non prevede più l'abrogazione di disposizioni riferite ad oggetti più ampi rispetto alla materia della gestione delle terre e rocce da scavo.

In particolare, non è più contemplata l'abrogazione espressa dell'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (in materia di semplificazioni amministrative per i materiali provenienti dai piccoli cantieri), dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, come convertito in legge, nonché dell'articolo 41, comma 3, lettera a) del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito in legge (in materia di materiali di riporto).

### **PREMESSA SUGLI ALLEGATI**

Gli allegati 3 (Normale pratica industriale), 4 (Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali), 5 (Piano di utilizzo), 6 (Dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 21) e 9 (Procedure di campionamento in corso d'opera e per i controlli e le ispezioni)

sono stati modificati per recepire le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato.

Gli allegati 1 (Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo), 2 (Procedure di campionamento in fase di progettazione), 7 (Documento di trasporto), 8 (Dichiarazione di avvenuto utilizzo) e 10 (Metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all'articolo 4, comma 3) non hanno subito modifiche sostanziali, tuttavia la loro numerazione è parzialmente mutata in considerazione dell'inserimento del nuovo allegato 6 contenente il modello di dichiarazione di utilizzo. Gli allegati 7 (ex 6) e 8 (ex 7) sono stati modificati dal punto di vista formale.

Di seguito l'illustrazione di dettaglio delle modifiche sostanziali apportate agli allegati.

### **Allegato 3 (Normale pratica industriale)**

Come segnalato nell'illustrazione dell'articolo 2, il primo periodo dell'allegato 3 è stato collocato nell'articolo 2, comma 1, lett. o), ai fini della definizione di "normale pratica industriale".

L'allegato 3 continua a prevedere una mera esemplificazione delle attività che possono rientrare in tale categoria.

Al riguardo, si rinvia a quanto illustrato in riferimento alla condizione *sub* 13 contenuta nel parere della Commissione XIII del Senato della Repubblica.

### **Allegato 4 (Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali)**

Il limite del 20% di materiale antropico ammesso nei riporti qualificabili come sottoprodotti è stato espunto dall'allegato, in quanto quest'ultimo contiene le procedure per l'accertamento delle qualità ambientali delle terre e rocce da scavo sia per la loro qualificazione come sottoprodotti, sia per il loro riutilizzo in sito. Il predetto limite del 20% è stato collocato correttamente nell'articolo 4, il quale disciplina, come già anticipato, tutti i requisiti che le terre e rocce da scavo devono possedere per essere gestiti come sottoprodotti.

È stato ulteriormente chiarito che la porfirizzazione del campione deve essere applicata solo agli scavi di sbancamento di roccia massiva. Al riguardo, si rinvia a quanto illustrato in riferimento alla condizione *sub* 5) contenuta nel parere della Commissione VIII della Camera dei deputati.

È stato modificato il terzo periodo prevedendo che il set analitico minimale delle sostanze da ricercare deve essere ampliato in base alle attività antropiche pregresse, senza il preventivo accordo con l'autorità competente.

Alla tabella 4.1. è stato soppresso il punto (\*\*), il quale conteneva la precisazione seguente: *“Tale limite corrisponde all'amianto totale presente. Valore pari al limite di rilevabilità raggiungibile con l'applicazione delle migliori metodiche disponibili. Le analisi sono condotte sulla frazione passante a 2 cm; per la frazione superiore ai 2 cm, ove si individuino visivamente frammenti di RCA (Rifiuti Contenenti Amianto) essi sono eliminati come rifiuti pericolosi”*. La soppressione si è resa necessaria in considerazione del rinvio disposto dall'articolo 4, comma 4, direttamente alla Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, che già prevede che, per il parametro amianto, il limite in essa indicato corrisponde alla rilevabilità della tecnica analitica ed in considerazione del fatto che l'allegato 4 in esame riporta le modalità di preparazione dei campioni.

Considerato, poi, che il rispetto dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti è garantito dal rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e che tali CSC sono state determinate tenendo in considerazione tutte le tipologie di pericolo e, in particolare, quelle per la salute umana (es. cancerogeno, mutageno, tossico di categoria 1), l'allegato è stato modificato al fine di prevedere che, nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di additivi per lo scavo che contengono sostanze inquinanti non comprese tra le CSC, venga effettuata da parte dell'ISS e dell'ISPRA la valutazione della qualità ambientale complessiva dell'additivo, tenendo in considerazione le seguenti prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP):

- concentrazione inferiore al “valore soglia” di cui all'articolo 11 per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
- concentrazione inferiore al limite di cui all'articolo 10 per i siti ad uso commerciale e industriale.

La valutazione non potrà in nessun caso essere limitata alla sola ecotossicità, come previsto dalla versione originaria dell'allegato, ma dovrà riferirsi a tutte le categorie, classi e indicazioni di pericolo di cui al regolamento CLP.

Tale impostazione, coerente con i requisiti di qualità ambientale previsti dal regolamento per le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, consente, da un lato, di valutare in maniera più esaustiva la pericolosità dell'additivo utilizzato per lo scavo e, dall'altro, di utilizzare, da parte del produttore, tutte le informazioni già disponibili nell'inventario ECHA relativo alle notifiche

effettuate ai sensi dei regolamenti CLP e REACH. Ciò agevola la valutazione da parte dell'ISS e dell'ISPRA e fornisce maggiori garanzie del rispetto delle tempistiche fissate dal regolamento.

#### **Allegato 5 (Piano di utilizzo)**

Il primo periodo è stato soppresso in quanto ridondante rispetto a quanto già previsto dall'articolo 9 del regolamento.

L'allegato è stato, inoltre, integrato nella parte relativa all'inquadramento territoriale e topografico, con la previsione di alcune informazioni aggiuntive che consentiranno di migliorare la qualità della progettazione e di agevolare le attività di verifica da parte degli enti di controllo.

#### **Allegato 6 (Dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 21)**

È stato introdotto il modello di dichiarazione di utilizzo al fine di agevolare gli operatori interessati.

Il modello indica in contenuti minimi necessari per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti generate dai cantieri di piccole dimensioni e da quelli non soggetti a valutazione di impatto ambientale o autorizzazione integrata ambientale.

A seguito dell'introduzione del nuovo allegato 6 sono stati rinumerati gli allegati successivi.

#### **Allegato 9 (Procedure di campionamento in corso d'opera e per i controlli e le ispezioni)**

È stata soppressa la facoltà che consentiva di installare piazzole di caratterizzazione in un'area esterna al cantiere. La modifica è in linea con l'esigenza di assicurare un perimetro certo all'individuazione delle terre e rocce generate nel sito di produzione. Peraltro, si rammenta che la nuova definizione di "sito di produzione" consente di poter determinare il perimetro di tale sito in sede di progettazione. Tale modifica, seppure non direttamente richiesta dai pareri ricevuti nel corso dell'iter del provvedimento, rappresenta un allineamento alle modifiche apportate proprio a seguito dell'accoglimento di alcune indicazioni contenute in tali pareri.